



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 362/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria."

relatore: M. MIRABELLO (Deliberazione di Giunta n. 352 del 10/8/2018);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/8/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/8/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/09/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 362-10 - testo pag. 4
Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria

Normativa citata

Costituzione italiana - artt. 9 – 21 – 33 - 117 pag. 53

L. 14 novembre 2016, n. 220 pag. 56
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 – art. 5 pag. 83
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 pag. 86
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

L. R. Calabria 11 gennaio 2006, n. 1 pag. 178
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

L. R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 – art. 2 pag. 190
Statuto della Regione Calabria

Normativa comparata

L. R. Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 20 pag. 192
Norme in materia di cinema e di audiovisivo

L. R. Lazio 13 Aprile 2012, n. 2 pag. 198
Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo

L. R. Veneto 9 ottobre 2009, n. 25 pag. 210
Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto

L. R. Marche 31 marzo 2009, n. 7 pag. 219
Sostegno del cinema e dell'audiovisivo

L. R. Puglia 21 maggio 2008, n. 8 pag. 224
Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico

L. R. Liguria 3 maggio 2006, n. 10 pag. 230
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

L. R. Piemonte 28 dicembre 2005, n. 17

pag. 233

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte

L. R. Toscana 27 dicembre 2004, n. 78

pag. 236

Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico

PROPOSTA DI LEGGE

3^a COMM. CONSILIAREN.ro 362/10^a2^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 35896 del 20.08.2018Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 352 della seduta del 10 AGO. 2018Oggetto: Revoca DGR n. 46/2018 - Approvazione Disegno di Legge recante:
"Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria".

Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma

IL DIRIGENTE
Dr.ssa S. Buonaiuto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 14 novembre 2016 n. 220 e s.m.ed int. ad oggetto "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

CONSIDERATO che la Regione Calabria, in attuazione delle finalità previste agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché dei principi fondamentali dettati, in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e dei principi e delle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, intende promuovere, sostenere e valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione, di sviluppo economico e di promozione del territorio;

CHE con provvedimento n. 46 dell'8.2.2018 la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge che disciplina gli interventi che la Regione Calabria intende promuovere nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo all'individuazione e all'attuazione, anche in forma coordinata con le politiche e gli interventi attuati in altri settori, degli interventi che ne sostengono lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio;

EVIDENZIATO che l'articolato è stato redatto con il supporto dell'Ufficio Legislativo

ATTESO che si è reso necessario successivamente apportare alcune modifiche non sostanziali al disegno di legge approvato con la suddetta delibera e che pertanto occorre procedere alla revoca della DGR n. 46/2018 ed approvare un nuovo disegno di legge - completo di relazione descrittiva, relazione tecnico finanziaria, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a, e dell'art. 30, comma 1, lettera a, della legge regionale 13 maggio 1996 n.7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. N. 336/2016;
- che ai sensi dell'art.4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n.47 il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli U5201025301, U9070200505, U9150401902, U9150401903, U9150401905 e U9050300901 del bilancio di previsione 2018-2020;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale Gerardo Mario Oliverio, a
voti unanimi:

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate
ed approvate:

1. di revocare la DGR n. 46/2018 ed approvare il nuovo Disegno di Legge avente
ad oggetto: "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in
Calabria" completo della relazione descrittiva, la relazione tecnico finanziaria con
le relative schede tecniche, allegato al presente atto che ne costituisce parte
integrale e sostanziale;

2. di trasmettere al Consiglio Regionale il disegno a cura del competente settore
del Segretariato Generale;

3. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in
formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a
cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G.R.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto
come segue:

Il verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in
data 14 AGO. 2018 al Dipartimento interessato X al Consiglio Regionale X
L'impiegato addetto

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 Oggetto**

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché dei principi fondamentali dettati, in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e dei principi e delle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive in conformità e in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale, quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione, di sviluppo economico e di promozione del territorio.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Calabria nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo all'individuazione e all'attuazione, anche in forma coordinata con le politiche e gli interventi attuati in altri settori, degli interventi che ne sostengono lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio.

Art. 2 Definizioni

1. Le definizioni utilizzate nella presente legge, ove non sia in essa diversamente disposto, hanno il significato previsto nella normativa statale, e in particolare nella legge 14 novembre 2016, n. 220, e successive modifiche e integrazioni, nonché nella normativa attuativa della stessa legge.

Art. 3. Finalità e obiettivi

1. Gli interventi della Regione Calabria di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a perseguire, anche attraverso opportune collaborazioni e sinergie con soggetti pubblici e privati, le finalità e gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, nel più ampio contesto delle industrie creative, sia per promuovere lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio regionale, sia per agevolare lo sviluppo di professionalità nel settore e di sinergie con altri settori produttivi e professionali, al fine di favorire positive ricadute occupazionali e professionali e lo sviluppo di competenze a livello territoriale;
 - b) promuovere e sostenere iniziative volte ad attrarre nel territorio regionale produzioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale e il cineturismo, e di favorire, altresì, opportunità che possano agevolare lo sviluppo di professionalità e di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale;
 - c) sostenere lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai; favorire e sostenere la progettazione e

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35896 del 20.08.2018

Classificazione 01.15.01

realizzazione di progetti di messa in rete delle sale in grado di favorire e potenziare la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale;

d) promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva e, in generale, il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne, premi, di carattere nazionale e internazionale, attività di associazioni culturali e altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrano all'accrescimento, alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale, al dialogo interculturale, preferenzialmente in relazione ad opere realizzate da produzioni indipendenti, d'interesse regionale e d'autore, e all'educazione delle giovani generazioni;

e) promuovere la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine; sostenere progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e nuove professionalità e la fruizione da parte degli stessi di percorsi formativi di eccellenza; favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo; creare una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo;

f) potenziare e sviluppare i compiti e il ruolo della Fondazione Calabria Film Commission, nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidandole le funzioni di organismo con compiti di attuazione, sostegno e coordinamento delle attività e politiche cinematografiche e audiovisive quali definite e disciplinate dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa in relazione agli ambiti e agli interventi previsti, al fine di garantire competenza, efficienza e semplificazione;

g) assicurare l'attuazione coordinata degli interventi previsti dalla presente legge anche rispetto alle politiche e interventi da attuarsi dalla Regione nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione in ambito regionale, al fine di realizzare positive sinergie in relazione a tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente legge;

h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Calabria; dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo; promuovere la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;

i) promuovere lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione Europea, le Università e il sistema economico produttivo e finanziario. -

4. Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi statali, e in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), elabora e definisce gli indirizzi e criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo a livello regionale, con particolare riferimento alle sinergie attuabili rispetto a politiche e attività afferenti ad altri settori della società civile e del mondo dell'impresa, e pone in essere ogni attività e intervento finalizzati al perseguimento degli obiettivi e delle finalità previsti all'articolo 3, avvalendosi a tal fine della Film Commission di cui all'articolo 7.

2. La Regione persegue gli obiettivi e finalità di cui all'articolo 3 anche mediante ogni opportuno intervento e sostegno nell'ambito della sua più generale attività di programmazione per lo sviluppo culturale e sociale del territorio e delle attività produttive, con particolare attenzione alle sinergie attuabili tra le finalità e gli obiettivi specifici delle attività cinematografiche e audiovisive e i più generali obiettivi e finalità perseguiti in materia di sviluppo delle industrie creative, innovazione, internazionalizzazione, promozione del territorio, turismo, formazione, politiche giovanili e promozione dell'occupazione.

3. Nell'ambito delle attività di propria competenza la Regione opera anche con il concorso degli enti locali, coinvolgendo altresì le associazioni e gli altri enti pubblici o privati presenti sul territorio e maggiormente rappresentativi per ciò che concerne la materia del cinema e dell'audiovisivo, nonché ricercando il coinvolgimento delle realtà maggiormente rappresentative nel mondo della cultura, dell'impresa, dell'educazione e delle professioni.

4. La Regione assicura la massima semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative di propria competenza e la certezza dei tempi delle decisioni, al fine di agevolare il più possibile le attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive operanti sul territorio calabrese e, in generale, l'attuazione delle politiche, iniziative e attività previste dalla presente legge.

5. La Regione persegue gli obiettivi e le finalità di cui alla presente legge anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione Europea, le Università e soggetti pubblici e privati del sistema economico, produttivo e finanziario.

5. Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Gli enti locali, tenendo conto delle linee di indirizzo contenute nella programmazione regionale, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e in conformità con la normativa statale vigente, sulla base delle risorse disponibili nei propri bilanci: -

- a) sostengono le attività cinematografiche e audiovisive per promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle comunità locali;
- b) sostengono le iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche e audiovisive;
- c) promuovono interventi di tutela, restauro e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
- d) monitorano le attività cinematografiche e audiovisive che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione;
- e) collaborano con la Regione nello sviluppo e nell'attuazione degli interventi e delle attività poste in essere dalla medesima per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6. Programmazione

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati, delle proposte e delle indicazioni comunicati dalla Film Commission ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera l), approva il Programma, annuale o pluriennale, di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva, di seguito "Programma".
2. Il Programma, in armonia con le finalità della presente legge e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEF), individua:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
 - c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi;
 - d) i criteri per la verifica della realizzazione degli obiettivi individuati;
 - e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali;
 - f) le tipologie di beneficiari;
 - g) le procedure e i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi, assicurando la massima trasparenza, anche per il tramite di uno specifico sito internet in ogni fase del procedimento;
 - h) le procedure, le modalità e le tempistiche di attuazione degli interventi;
 - i) le risorse, la relativa copertura nel bilancio regionale e le modalità di erogazione delle stesse;
 - l) i criteri per la verifica della realizzazione degli interventi individuati;
 - m) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali.

Art. 7 Film Commission Regione Calabria

1. La Regione riconosce la Fondazione Calabria Film Commission, già prevista e disciplinata dalla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, di seguito "Film Commission" o "FCFC", quale unica film commission della Regione Calabria anche ai fini e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 2016, n. 220, e delle relative disposizioni attuative, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, con i compiti già previsti dalla normativa vigente, e in particolare dalla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, e le ulteriori funzioni previste nella presente legge.
2. La FCFC fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nel territorio della Regione Calabria, e provvede altresì, quale organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi della Regione in materia di cinema e audiovisivo previsti nella presente legge.
3. La FCFC, in particolare, ha il compito di:

- a) promuovere e sostenere ogni azione opportuna al fine di accrescere la visibilità e l'attrattività della Regione sui mercati nazionali e internazionali quale location di riprese, e più in generale lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale;
 - b) promuovere e sostenere ogni azione opportuna al fine di incrementare l'impatto economico e occupazionale della produzione audiovisiva a livello locale, con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;
 - c) fornire assistenza alle società di produzione che intendono realizzare in Calabria produzioni audiovisive, garantendo, in collaborazione con gli enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, la risoluzione più celere possibile di tutte le incombenze logistiche e amministrative a ciò connesse;
 - d) promuovere la conoscenza della realtà professionale e imprenditoriale del settore audiovisivo locale implementando, in accordo con le imprese e le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore, messa in rete di dati e incontro tra domanda e offerta;
 - e) elaborare e realizzare, di concerto con le amministrazioni e gli enti preposti alla promozione turistica, iniziative coordinate volte a promuovere le location regionali;
 - f) promuovere la creazione e l'aggiornamento di un elenco regionale di professionisti e imprese del comparto cinematografico e audiovisivo;
 - g) promuovere e sostenere ogni altra iniziativa opportuna al fine di favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera e assicurare la promozione dell'immagine della Calabria e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
 - h) sostenere e promuovere le attività in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
 - i) promuovere, sostenere e favorire quei progetti e quelle iniziative che consentano l'attivazione di risorse, a livello regionale o interregionale, statale, dell'Unione Europea o di partnership pubblico-privato; -
 - l) anche sulla base dei dati e delle indicazioni di cui alla lettera a), elabora, e fornisce alla Giunta Regionale, dati, proposte e indicazioni ai fini dell'elaborazione del Programma di cui all'articolo 6;
 - m) compiere e sostenere, nell'ambito delle competenze e funzioni sue proprie, ogni altra iniziativa coerente agli obiettivi e finalità previsti nell'articolo 3.
4. Con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi disciplinata nel presente Titolo, e alle specifiche forme di interventi previste nel Titolo III, la FCFC:
- a) monitora e raccoglie dati e informazioni riguardo il mercato audiovisivo locale, al fine di valutare l'impatto delle politiche e iniziative attuate o da attuarsi ai sensi della presente legge;
 - b) attua e gestisce gli interventi a sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali previsti nell'articolo 8;
 - c) attua e gestisce gli interventi a sostegno dell'esercizio cinematografico previsti nell'articolo 9;

- d) attua e gestisce gli interventi in materia di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva previsti dall'articolo 10;
- e) attua e gestisce gli interventi in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore previsti nell'articolo 11;
- f) attua e gestisce gli interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo previsti nell'articolo 12;
- g) attua e gestisce gli eventuali ulteriori interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 6.

5. Al fine di agevolare l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge in forma aggiornata e coordinata rispetto alla normativa e alle migliori prassi riconosciute a livello nazionale e internazionale, la FCFC può partecipare ad associazioni e altre forme di coordinamento con altre Film Commission e altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale.

6. La FCFC ha facoltà, in sede di attuazione degli interventi suddetti, di adottare specificazioni delle definizioni e dei criteri previsti nella presente legge, nel Programma, anche tenendo conto della evoluzione tecnologica del settore e delle condizioni e prassi del mercato e del territorio.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Art. 8. Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettere a) e b), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, attua interventi volti a favorire lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale.
2. Ai sensi della presente legge, sono ritenute di interesse regionale e pertanto, nella misura in cui ciò sia compatibile con la normativa europea e statale, sostenute in via prioritaria, le opere cinematografiche, audiovisive e multimediali che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) prevedano una partecipazione effettiva e sostanziale di almeno un autore o una società di produzione aventi sede o residenza nel territorio della Regione Calabria, con preferenza per i casi in cui ciò si realizzi sin dalla fase di iniziale di creazione e sviluppo;
 - b) realizzino una parte apprezzabile delle attività di produzione o post-produzione nel territorio della Regione Calabria, coinvolgendo maestranze e professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo e comunque lavoratori residenti nel territorio, con preferenza per i casi in cui ciò si realizzi con il coinvolgimento di giovani e soggetti che partecipano a percorsi formativi sostenuti dalla Regione Calabria;
 - c) trattino temi legati alla cultura, alla storia, all'identità o al territorio della Regione Calabria o siano, comunque, tali da suscitare interesse per la Regione in ambito nazionale o internazionale;
 - d) rivestano, alla luce delle politiche e degli interventi attuati dalla Regione Calabria in materia di cinema e audiovisivo, particolare importanza strategica in considerazione delle sinergie attuabili rispetto alle politiche attuate dalla Regione nel campo delle industrie creative, dell'innovazione,

dell'internazionalizzazione, della promozione del territorio, del turismo, della formazione, delle politiche giovanili e della promozione dell'occupazione.

3. I criteri per l'individuazione dell'interesse regionale indicati al comma 2 possono essere oggetto di ulteriori specificazioni nel Programma e comunque, in ogni caso, ad opera della Film Commission in sede di attuazione dei singoli interventi.

4. Gli interventi possono riguardare tutte le tipologie di opere audiovisive previste ai sensi della vigente normativa statale, sia quanto al genere, che al formato e alla sede di sfruttamento, nessuna esclusa. Nel Programma può essere specificato quanta parte delle risorse di cui all'articolo 13 sia destinata a ciascuna tipologia di opera; qualora non sia prevista nel Programma, tale specificazione è effettuata dalla Film Commission in sede di attuazione degli interventi.

Art. 9. Sostegno alle attività dell'esercizio cinematografico e principi di localizzazione

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera c), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi, a partire dall'esercizio finanziario 2019, secondo criteri e requisiti che verranno stabiliti in appositi Avvisi Pubblici:

a) alle attività delle sale cinematografiche che assicurino una programmazione di spettacoli cinematografici di film d'essai nel corso dell'anno;

b) a progetti di messa in rete delle attività di sale cinematografiche che siano in grado di potenziare la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale, in conformità ai principi previsti al comma 2.

2. La Regione promuove una presenza adeguata e una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza delle attività di esercizio cinematografico sul proprio territorio, attuando il proprio intervento secondo i seguenti principi:

a) lo sviluppo di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con particolare attenzione alle mono-sale e alle sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente adeguata;

b) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo/medio esercizio;

c) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo/medio esercizio;

d) la valorizzazione delle sale cinematografiche come centri di aggregazione e di integrazione sociale;

e) la particolare salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane e dei Comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici;

- f) il sostegno ad azioni specifiche dirette alle agevolazioni per i disabili, le categorie svantaggiate, il pubblico giovane, le scuole e le famiglie.

Art. 10 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera d), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi a partire dall'esercizio finanziario 2019 per il finanziamento di progetti ed iniziative volte a promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, e in generale il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, quali in particolare:

- a) festival, rassegne, premi e simili eventi, di carattere nazionale e internazionale, che si svolgano nel territorio regionale o comunque presentino preminente interesse regionale, in relazione alla promozione della cultura cinematografica e alla valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori del proprio territorio;
- b) progetti di associazioni culturali, cine-circoli, cine-studio che operano sul territorio per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, che producano attività di formazione e alfabetizzazione audiovisiva del pubblico, specie di quello giovane, attraverso azioni innovative anche con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Art. 11. Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera e), sostiene e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, quali in particolare:

- a) progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti e nuove professionalità nel campo del cinema, dell'audiovisivo e della multimedialità, e la fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti, mercati, corsi e altre iniziative esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo della formazione e dell'educazione;
- b) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo;
- c) la creazione di una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo, e la messa in rete di dati e informazioni, tra soggetti pubblici e privati, circa le professionalità e competenze del settore e le opportunità di formazione e professionali di interesse per gli operatori del settore.

Art. 12. Patrimonio cinematografico e audiovisivo

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e degli articoli 7 e 29 della legge 14 novembre 2016, n.

220, promuove e concorre alla realizzazione dell'attività di conservazione, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per la Regione Calabria.

2. La Regione sostiene la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione, lo studio, la conservazione, la valorizzazione e il deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale, attraverso progetti e iniziative da realizzarsi anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale e altri soggetti regionali.

3. La Regione promuove, anche mediante l'istituzione di una cineteca regionale, e con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale, l'acquisizione, la catalogazione e la conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura del territorio della Calabria.

TITOLO IV – NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 13. Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività e dagli interventi previsti agli articoli 7 e 9 della presente legge, quantificati a regime per ciascun esercizio finanziario in euro 500.000,00, si provvede con le risorse già allocate alla missione 05, programma 02 (U05.02) del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Alla copertura degli oneri relativi alle attività e agli interventi disciplinati agli articoli 8 e 10, quantificati complessivamente in euro 1.900.000,00 per l'annualità 2018, in euro 2.550.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 3.050.000,00 per l'anno 2020, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, allocate alla missione 07, programma 02 (U07.02) del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti all'articolo 11, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 8, Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, allocate alla missione 15, programma 04 (U15.04) del bilancio di previsione 2018-2020.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività previste all'articolo 12 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 400.000,00 per l'anno 2020, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, allocate alla missione 05, programma 03 (U05.03) del bilancio di previsione 2018-2020.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2020, il sostegno delle attività e degli interventi di cui alla presente legge è consentito nei limiti delle effettive disponibilità delle risorse stanziare nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 14. Normativa dell'Unione Europea su aiuti di Stato

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della vigente normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore della cultura.

Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELEZIONE DESCRITTIVA LEGGE REGIONALE SUL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Il Mezzogiorno sembra uscito dalla "lunga recessione" e nel 2017 ha consolidato la ripresa, facendo registrare una performance ancora superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese, proprio come l'anno precedente, che già l'Istat nel suo rapporto annuale aveva giudicato per molti versi "eccezionale". Un consolidamento del trend positivo, per nulla scontato, che consente al Mezzogiorno di tenere il ritmo della ripresa in atto a livello nazionale.

Se il consolidamento della ripresa del Sud suggerisce che la crisi non abbia minato la capacità delle regioni meridionali di rimanere agganciate allo sviluppo del resto del Paese e dell'Europa, tuttavia, il ritmo della congiuntura appare del tutto insufficiente ad affrontare le emergenze sociali nell'area, che restano allarmanti.

La soluzione per i problemi strutturali dell'economia italiana, e meridionale in particolare, come correttamente riportato nel Rapporto Svimez 2017 sull'Economia del Mezzogiorno, non verrà da una ripresa internazionale a cui "agganciarsi", ma dalla ripresa di un processo di sviluppo che consolidi e rafforzi i segnali positivi registrati dopo il 2014. Occorre una visione consapevole che lo sviluppo di un'area di 20 milioni di abitanti, come il nostro Mezzogiorno, dipende dall'interazione dei fattori regionali, nazionali e sovranazionali, da ricondurre tutti a un disegno coordinato e coerente.

Proprio nell'ambito di tale disegno un ruolo importante lo possono giocare, in particolare per il Mezzogiorno, l'industria culturale e la creatività.

Nel 2016, a livello nazionale, il Sistema Produttivo Culturale e Creativo ha prodotto un valore aggiunto pari a quasi 90 miliardi di euro (circa 1,6 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente), corrispondente al 6,0% della ricchezza complessivamente prodotta dal Paese, con il contributo della componente privata, prevalente in tutte le attività, delle istituzioni pubbliche (centrali nelle attività di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico) e del mondo del no profit (presente soprattutto nelle performing arts e nelle arti visive). Un risultato raggiunto grazie all'impiego di quasi 1,5 milioni di occupati (quasi 22mila unità in più rispetto al 2015) che, anche in questo caso, rappresenta una quota sul totale dell'economia pari al 6%. L'apporto delle industrie creative non è affatto secondario, contribuendo ai risultati raggiunti con 12,9 miliardi di valore aggiunto, prodotti grazie all'impiego di più di 250mila addetti.

Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo vanta un moltiplicatore pari a 1,78: come dire che per un euro di valore aggiunto (nominale) prodotto da una delle attività di questo segmento, se ne attivano, mediamente,

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35896 del 29.08.2018

Classificazione 01-15.01.....

Pagina 17 di 238

sul resto dell'economia, altri 1,78. In termini monetari, ciò equivale a dire che gli 89,9 miliardi di euro prodotti nel 2016 dall'intero sistema produttivo culturale (comprensivo di non profit, pubblica amministrazione e attività creative driven), riescono ad attivare 160 miliardi di euro, arrivando così a costituire una filiera culturale, intesa in senso lato, di 250 miliardi di euro. E' così che il Sistema Produttivo Culturale e Creativo vede il suo ruolo crescere notevolmente all'interno dell'economia, perché si passa dal 6 % come incidenza, in termini di valore aggiunto, delle attività core e di quelle creative driven, al 16,7% se si considera l'intera filiera, comprensiva anche del resto dell'economia attivata. Dal punto di vista dei comparti del Sistema Produttivo Culturale e Creativo l'attivazione più elevata riguarda le industrie creative (incluse le attività creative driven), la cui capacità moltiplicativa aggiornata al 2016 è pari a 2,20. Il secondo settore per attivazione è quello più core del patrimonio, che per ogni euro prodotto ne attiva 2,09. Le industrie culturali e le performing arts "attivano" meno, con coefficienti pari rispettivamente a 1,29 e 1,21. I due ambiti di maggiore capacità di attivazione sono dunque i due "estremi" del Core Cultura: il patrimonio, capace di creare effetti positivi in tutti i settori (a partire da quelli appartenenti al perimetro del Sistema Produttivo Culturale) e, soprattutto, le industrie creative che, con la propria proiezione anche internazionale, infondono ancor maggiore spinta alla creazione di valore nel resto dell'economia. Analizzando, infine, le caratteristiche quantitative della filiera culturale emerge che le figure professionali culturali e creative sono contraddistinte da una alta concentrazione nella fascia di età che va dai 25 ai 34 anni (il 22,8% contro il 17,8% dell'economia in generale).

Questi dati, contenuti nel rapporto annuale "Io sono Cultura" della Fondazione Symbola e di Unioncamere, testimoniano quanto sia reale e concreto, oltre che rilevante, il contributo del settore culturale e creativo all'economia nel suo complesso e come, in questo ambito, sia naturale la collocazione di fasce giovanili. Tutto ciò è avvenuto anche grazie al passaggio da una concezione passiva della generazione del valore economico e sociale della cultura (che vedeva una netta separazione tra produttori e fruitori) ad una concezione "proattiva" dove è sempre più labile il confine tra domanda e offerta e dove sono sempre di più i soggetti, in particolare i giovani, che diventano protagonisti e attori dei processi culturali e creativi.

In linea con quanto osservabile per l'intera economia, anche nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo emerge una profonda dicotomia tra Nord e Sud. Nessuna regione del Mezzogiorno mostra quote di specializzazione almeno pari alle regioni del Centro-Nord, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione. Appare evidente, dunque, come anche la ricchezza dei territori sia strettamente correlata con la specializzazione culturale e creatività dell'economia. In particolar modo, proprio la Calabria, ultima per valore aggiunto pro capite, sembra essere la regione con minor affinità culturale. Nonostante l'indubbio patrimonio che caratterizza questo territorio, infatti, sia in termini di valore, sia in termini di occupazione, la quota sul totale economia appare la più bassa, rispettivamente pari al 3,2% e al 3,4%.

Nonostante i dati offerti dall'ultimo rapporto della Fondazione Symbola "Io sono Cultura" pongano la Calabria in una posizione di coda nel panorama nazionale, è interessante analizzare i dati da un punto di vista quantitativo; alla fine del 2016, infatti, in Calabria si contavano 6.234 imprese afferenti il sistema produttivo culturale, di cui 2.311 erano le imprese strettamente "creative" (architettura, comunicazione e design) e 3.632 le industrie culturali (film, video, radio tv, videogiochi, software, musica, libri e stampa). Il sistema produttivo culturale ha prodotto, nel 2016, un valore aggiunto pari a 956,2 milioni di euro, pari al 3,2 % dell'economia regionale, con 21.500 occupati. Gli effetti benefici della produttività del sistema culturale sono stati quantificati in rapporto alla spesa turistica attivata direttamente: ben 1.100,4 milioni di euro, il 33,8% della spesa turistica regionale complessiva. Un bacino prezioso sviluppatosi nel corso degli anni senza una particolare attenzione da parte degli attori istituzionali, la cui attivazione in tal senso è indispensabile al fine di accrescere per i giovani la possibilità di sperimentare e sviluppare il proprio talento e le competenze creative, elementi indispensabili per cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo dell'economia della conoscenza.

Nel volgere di pochi anni si è passati dai primi dibattiti sull'economia della cultura, intesa come la capacità del settore culturale di generare ricadute economiche dirette ed indirette, alle ormai note statistiche che dimostrano, annualmente e in costante crescita, l'incidenza del settore culturale nella produzione di ricchezza dei vari Paesi e soprattutto ne evidenziano l'altrettanto importante funzione di generazione di processi innovativi per comparti attigui, che alle professioni creative, proprie del settore culturale, attingono al fine di rigenerare i processi produttivi e trovare l'adeguata collocazione nell'ambito del competitivo e mutevole mercato contemporaneo.

Alle notevoli performances registrate dal sistema produttivo culturale, in Italia come all'estero, si è arrivati pianificando organiche politiche di incentivo della creatività, che laddove sono state sviluppate coerentemente alle caratteristiche del territorio di riferimento hanno prodotto importanti risultati in termini di riqualificazione e aumento occupazionale, rigenerazione del tessuto economico ed imprenditoriale e attrazione di nuove imprese. Quest'ultimo è un elemento di non poca importanza: nelle moderne economie sono le imprese a delocalizzare la propria presenza, attratte dai contesti in cui creatività, cultura ed innovazione costituiscono l'asse centrale di politiche di sviluppo orientate alla cultura.

Lo sviluppo del settore audiovisivo e cinematografico regionale è volto al compimento di tale parabola: la peculiarità del comparto permette la formazione di figure professionali molto diverse fra loro e caratterizzate da una elevata elasticità in quanto sono figure richieste non solo dall'intero settore culturale ma anche da settori attigui, particolarmente bisognosi di apporti innovativi e creativi; il settore è in grado di generare ricadute economiche dirette e indirette e incrementi occupazionali di notevoli dimensioni nel breve termine; il settore è funzionale alla produzione di una rinnovata e innovativa comunicazione capace di trasmettere una nuova visione del territorio regionale e del patrimonio paesaggistico e culturale; non

ultimo, lo sviluppo del settore comporta una elevata attrazione e incoming di imprese nazionali ed internazionali. Il settore cinematografico comporta per i territori una ricaduta economica diretta e indiretta di notevoli dimensioni, con un moltiplicatore economico stimato intorno all'8%, senza contare l'incidenza che lo stesso può avere su altri settori; a tal riguardo basti pensare al cineturismo e ai suoi quasi cento milioni di turisti all'anno.

La Regione Calabria ha intrapreso con decisione la strada dello sviluppo del settore audiovisivo e cinematografico regionale, a partire dal risanamento della Fondazione Calabria Film Commission che in poco più di un anno, ha sostenuto le opere di numerosi giovani creativi del territorio quali il cortometraggio "Penalty" del giovane crotonese Aldo Iuliano (Globo d'Oro 2017 e miglior corto 2017 I Love GAI alla 74° Mostra del cinema di Venezia), il lungometraggio di Fabio Mollo "Il Padre d'Italia" (Globo d'Oro 2017 migliore attrice Isabella Ragonese), il film del regista Renato Pagliuso "Racconto Calabrese", il documentario "Uscirai vivo" prodotto dall'associazione culturale Kinema di Girifalco (cz), il film "Judas" del giovane regista Pierluigi Sposato, il corto di Gianluca Loffredo "Quasi domani" (proiettato a Venezia nella sezione Migranti del Mibact) e attratto importanti produzioni nazionali e internazionali come lo sceneggiato "Tutto il mondo è paese" in programmazione sui canali Rai nel 2018, ambientato a Riace, il docu-film "I cacciatori di Calabria", realizzato in collaborazione con Rai2 che andrà in onda in seconda serata nell'inverno 2018, la serie televisiva "Miracle", che andrà in onda sui canali Sky; il seguito format televisivo "4 ristoranti" con lo chef Alessandro Borghese e la serie televisiva internazionale "Trust". La Regione Calabria ha inoltre stipulato un innovativo accordo con la vicina Basilicata, segnalato come pratica da seguire nell'ambito dei lavori preparatori per la nuova legge sul cinema da parte della Camera dei Deputati, volto a implementare le politiche di sviluppo del settore cinematografico nell'intero Mezzogiorno e grazie al quale sono già state finanziate numerose produzioni, tra cui "The Millionairs" di Claudio Santamaria, proiezione speciale delle Giornate degli Autori alla 74° Mostra del Cinema di Venezia, Premio Siae Talento Creativo 2017 e "A Ciambra" del giovane Jonas Carpignano, premiato con L'Europa Cinemas Label alla Quinzaine des Réalisateurs del festival di Cannes, Film della Critica (premio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) e candidato a rappresentare il cinema italiano agli Oscar quale miglior film straniero, la cui casa di produzione "Stayblack Production" ha aperto una sede operativa in Calabria. Tutte queste produzioni hanno visto l'impiego massiccio di attori, artisti e maestranze locali, offrendo concrete opportunità ai giovani creativi del territorio. Da un punto di vista strettamente economico – finanziario, e facendo riferimento alle sole spese dirette sostenute sul territorio calabrese, in base ad una prima stima che necessita di verifica in base alle rendicontazioni finali che saranno presentate, le produzioni cinematografiche hanno speso il 473,38% dei finanziamenti ottenuti. Ciò significa che per un euro di contributo concesso ne sono stati spesi sul territorio 4,73.

Obiettivi della Proposta di Legge:

Finalità della nuova legge qui proposta è sostenere e stimolare con continuità di azione il progressivo sviluppo qualitativo e quantitativo della cultura e della filiera cinematografica in Calabria fornendo idoneo supporto finanziario, strutturale, centro di competenza e consulenza, promuovendo e sostenendo la produzione di opere cinematografiche, televisive, web, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Calabria. L'obiettivo strategico primario della Giunta regionale è quello di attrarre sul territorio regionale, attraverso finanziamenti, contributi e supporto logistico, imprese di produzione nazionali ed internazionali e strutturare il comparto audiovisivo regionale, promuovendo una rinnovata attrattività della regione, industriale e turistica. Dall'obiettivo strategico primario derivano degli obiettivi specifici:

- a) promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, nel più ampio contesto delle industrie creative, sia per promuovere lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio regionale, sia per agevolare lo sviluppo di professionalità nel settore e di sinergie con altri settori produttivi e professionali, al fine di favorire positive ricadute occupazionali e professionali e lo sviluppo di competenze a livello territoriale;
- b) promuovere e sostenere iniziative volte ad attrarre nel territorio regionale produzioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale e il cineturismo, e di favorire, altresì, opportunità che possano agevolare lo sviluppo di professionalità e di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale;
- c) sostenere lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai; favorire e sostenere la progettazione e realizzazione di progetti di messa in rete delle sale in grado di favorire e potenziare la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale;
- d) promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva e, in generale, il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne, premi, di carattere nazionale e internazionale, attività di associazioni culturali e altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrano all'accrescimento, alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale, al dialogo interculturale, preferenzialmente in relazione ad opere realizzate da produzioni indipendenti, d'interesse regionale e d'autore, e all'educazione delle giovani generazioni;
- e) promuovere la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine; sostenere progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e nuove professionalità e la fruizione da parte degli stessi di percorsi formativi di eccellenza; favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo; creare una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo;

- f) potenziare e sviluppare i compiti e il ruolo della Fondazione Calabria Film Commission, nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidandole le funzioni di organismo con compiti di attuazione, sostegno e coordinamento delle attività e politiche cinematografiche e audiovisive quali definite e disciplinate dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa in relazione agli ambiti e agli interventi previsti, al fine di garantire competenza, efficienza e semplificazione;
- g) assicurare l'attuazione coordinata degli interventi previsti dalla presente legge anche rispetto alle politiche e interventi da attuarsi dalla Regione nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione in ambito regionale, al fine di realizzare positive sinergie in relazione a tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente legge;
- h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Calabria; dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo; promuovere la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;
- i) promuovere lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione Europea, le Università e il sistema economico produttivo e finanziario; sostenere, favorire e agevolare progetti e iniziative che consentano l'attivazione di ulteriori risorse a livello regionale o interregionale, statale, dell'Unione Europea o di partnership pubblico-privato.

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale:

Gli obiettivi della proposta di legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione culturale complessiva della Giunta regionale. Si intende, infatti, favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo a rafforzare la coesione economica e sociale del territorio.

A partire dagli anni '80, l'assetto normativo della Regione si è strutturato in maniera articolata prevedendo diverse Leggi di settore, con le relative procedure di attuazione, dedicate alle singole aree di intervento della Cultura (Musei, Biblioteche, Promozione Culturale, Teatri etc.). Improcrastinabile l'adozione, da parte della Regione, di una legge sul settore cinema in stretta connessione e coordinamento con la legge 14 novembre 2016 n.220 "Disciplina del Cinema e dell'Audiovisivo" recentemente adottata a livello nazionale, in riferimento ad un settore in grado di generare considerevoli e immediate ricadute occupazionali ed economiche sul territorio. Uno studio della Fondazione Rosselli, pubblicato nel 2014, ha stimato in € 260milioni la spesa effettuata da produzioni nazionali ed internazionali sul territorio nazionale, con un intervento regionale, in gran parte gestito dalle Film Commission, ora riconosciute dal nuovo testo

nazionale di settore, pari a 56,3 milioni di euro, di cui 9,9 milioni costituito da dotazioni annuali. Al 2016 (fonte Unioncamere- Symbola 2017) in Calabria si contavano 253 imprese attive nel settore film, video e tv. Questa nuova "economia della cultura", generata dal settore cinematografico, è in rapida espansione ed è in grado di incidere in maniera significativa, già nel breve periodo, sulle dinamiche della crescita e dell'occupazione e di una rinnovata attrattività dei territori. L'obiettivo strategico che la Regione intende perseguire è la produzione continua di nuova cultura, a partire dal patrimonio culturale e identitario esistente, che generi comportamenti innovativi, nuove idee, nuovi prodotti e servizi.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori sono le imprese private di produzione cinematografica regionali, nazionali ed internazionali destinatari di contributi, previsti all'art.8 e di interventi di sostegno logistico, previsti dall'art.7; i giovani creativi e i lavoratori della complessa filiera cinematografica destinatari di percorsi di formazione e professionalizzazione previsti dall'art. 11 da realizzare in collaborazione con enti pubblici e privati attivi nel campo della formazione e dell'educazione; i privati esercenti cinematografici della regione, in particolare i gestori di esercizi storici e sale d'essai, destinatari delle misure di sostegno previste dall' art. 9; le associazioni culturali, i cine-circoli e i cine-studio privati che possono beneficiare di contributi secondo quanto disposto dall'art. 10; soggetti pubblici e privati organizzatori di festival, rassegne, premi e simili eventi beneficiari degli interventi previsti dall'art. 10; le Università, i consorzi universitari, e gli enti di ricerca, le mediateche territoriali in relazione alle misure predisposte dall'art. 12 per la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale.

La legge si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro titoli.

Nel Titolo I "Disposizioni Generali" (artt. 1-5) sono contenuti gli articoli di carattere ordinatorio dei principi generali della legge, senza diretto impatto economico finanziario sul bilancio regionale. E' previsto (art.2) per quel che concerne le definizioni, un rinvio alla legge 14 novembre 2016 n.220, evidenziando così come il testo di legge regionale sia strettamente connesso a quello elaborato a livello nazionale nell'ottica della costruzione di un quadro organico e coerente volto alla razionalizzazione di un settore strategico per l'economia nazionale e regionale. Nell'art. 3 vengono enunciate le finalità e gli obiettivi della legge individuando le tipologie di intervento con cui l'Amministrazione Regionale sostiene il complesso e diversificato comparto che ruota attorno all'attività e all'industria cinematografica. La Regione, infatti, nel promuovere lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive nel territorio regionale agevola lo sviluppo di professionalità nel settore e stimola sinergie con altri settori produttivi e professionali, nel quadro di una più complessiva valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale,

ambientale, enogastronomico e sociale. Gli obiettivi e le finalità indicate nell'articolo delineano un sistema ampio di intervento da parte dell'Amministrazione Regionale che va dal sostegno allo sviluppo della rete di esercizi cinematografici al sostegno a festival, rassegne, premi e agli operatori del settore impegnati nella promozione della cultura cinematografica; dalla formazione per le figure professionali richieste dal settore all'attuazione coordinata degli interventi in relazione alle diverse misure poste in essere dalla Regione nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione. L'articolo inoltre, delinea un ruolo centrale per la Fondazione Calabria Film Commission, affidandole le funzioni di organismo con compiti di attuazione, sostegno e coordinamento delle attività e politiche cinematografiche e audiovisive quali definite e disciplinate dalla legge. L'art. 4 definisce le funzioni e i compiti della Regione, poi dettagliati agli articoli di cui al Titolo III. L'art.5, che chiude il Titolo I, pur non ponendo a capo degli Enti Locali alcun onere finanziario diretto, impegna gli stessi a collaborare con la Regione nello sviluppo e nell'attuazione degli interventi previsti nella legge attraverso interventi di tutela, restauro, e promozione del patrimonio artistico, monitoraggio delle attività del settore cinematografico e audiovisivo svolte nei rispettivi territori, sostegno e promozione dei progetti e delle produzioni che insistono sugli stessi.

Nel Titolo II "Programmazione e attuazione degli interventi" (art. 6) viene stabilito che il Programma pluriennale o annuale degli interventi viene approvato dalla Giunta regionale sulla base dei dati, delle proposte e delle indicazioni comunicati dalla Fondazione Calabria Film Commission. Il Programma, nel rispetto e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale, nell'individuare gli obiettivi da perseguire, definisce le priorità tra le diverse tipologie di intervento e le relative risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, le tipologie dei beneficiari, le procedure e i criteri per la concessione dei contributi, le procedure, modalità e tempistiche di attuazione degli interventi e le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali.

Nel Titolo III, "Tipologie di interventi" (artt. 7-12) sono definite le tipologie di interventi che la Fondazione Calabria Film Commission, in base all'art. 7 comma 4, è chiamata ad attuare e gestire.

Art. 7: Tra le finalità e gli obiettivi previsti in capo alla Regione Calabria, all'art. 3, comma 1, lettera f) vi è quello di potenziare e sviluppare i compiti e il ruolo della Fondazione Calabria Film Commission, affidandole le funzioni di organismo con compiti di attuazione, sostegno e coordinamento delle attività definite e disciplinate dalla legge. L'art. 7, al comma 1, prevede il riconoscimento della Fondazione Calabria Film Commission, già prevista e disciplinata dall'art.3 della legge regionale 11 gennaio 2006, n.1, quale unica Film Commission della Regione Calabria per come, d'altronde, previsto e disposto dalla legge 24 novembre 2016, n. 220. Il comma 2 prevede le attività che la Fondazione deve porre in essere, declinate poi ai commi successivi.

L'operato della Calabria Film Commission si configura come un sistema complesso di funzioni, attività, ruoli, compiti e competenze. E' necessario, perciò, garantire un supporto alle due figure statutarie previste, in particolare il Presidente e il Direttore, per favorire il processo decisionale, la connessione e l'armonizzazione tra le diverse aree operative, nonché il coordinamento e il raggiungimento del complesso sistema di obiettivi e interventi. Si prevede perciò di affiancare il Presidente e il Direttore in relazione a:

- gli aspetti strategici, gestionali, organizzativi, di coordinamento, controllo e di comunicazione;
- il rispetto dei principi contabili, della normativa fiscale e del lavoro;
- il rispetto e l'applicazione della normativa cui è subordinata la Fondazione per le sue finalità e per le fonti di finanziamento impiegate;
- la predisposizione del Programma pluriennale o annuale di cui all'art. 6 e dei documenti consuntivi delle attività.

Agli organi statuari della Fondazione ovvero il Presidente, il Direttore, il Revisore dei Conti si vanno conseguentemente ad aggiungere il Commercialista e il Consulente del lavoro e alcuni collaboratori con compiti di project management per i supporti necessari al sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, multimediali e audiovisive, in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore, in materia di promozione della Fondazione nonché della cultura cinematografica e audiovisiva, di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, per il supporto giuridico necessario a garantire la correttezza e la liceità dell'operato della Fondazione in coerenza con le disposizioni del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), del diritto d'autore e della normativa, nazionale e comunitaria, connessa all'industria cinematografica e dell'audiovisivo, della normativa sulla Trasparenza e l'Anticorruzione, la governance e il modello organizzativo della Fondazione, della normativa relativa alla Privacy.

L'articolo, al comma 4 prevede il monitoraggio e la raccolta di dati e informazioni riguardo il mercato audiovisivo locale e per valutare l'impatto delle politiche e iniziative attuate o da attuarsi ai sensi della legge. L'implementazione di questo servizio è funzionale, inoltre, alla definizione del Programma di cui all'art. 6.

Per un coordinamento, invece, con la normativa e le migliori prassi riconosciute a livello nazionale ed internazionale il comma 5 prevede la possibilità, da parte della Fondazione, di partecipare ad associazioni e altre forme di coordinamento con altre Film Commission, enti e istituzioni a livello nazionale ed internazionale.

L'art. 8 è dedicato al sostegno, allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali da realizzare sul territorio regionale. Al fine di poter essere oggetto di sostegno le opere devono rivestire carattere di Interesse regionale; il comma 2 elenca conseguentemente i criteri, dei quali almeno uno deve essere presente, per poter attribuire ad un'opera tale titolo: la partecipazione di almeno

un autore o una società con sede o residenza nel territorio calabrese; la realizzazione di una parte significativa delle attività di produzione o post produzione in Calabria con la partecipazione di maestranze locali, trattazione di temi legati alla cultura, storia e identità regionale; la connessione e importanza strategica in relazione alle politiche complessivamente adottate dalla Regione nel campo delle arti creative, dell'innovazione, dell'internalizzazione, della promozione del territorio, del turismo, della formazione, delle politiche giovanili e della promozione dell'occupazione. Il comma 4 dispone che la specificazione della dotazione finanziaria da destinare ad ogni tipologia di opera, qualora non sia prevista nel Programma possa essere effettuata dalla Fondazione Calabria Film Commission in sede di attuazione degli interventi.

La Fondazione Calabria Film Commission è stata oggetto di una fase di commissariamento al termine della quale, nell'agosto 2016, sono stati nominati i vertici e avviata la nuova gestione. Nel secondo semestre dello stesso anno in attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra i Presidenti della Regione Calabria e della Regione Basilicata denominato "Lu.Ca.", finalizzato alla condivisione di strategie in ambito cinematografico ed audiovisivo, è stato pubblicato un "Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica "Lu.Ca." Procedura a "Sportello" in virtù della quale sono state finanziate quattro produzioni (tre lungometraggi e un cortometraggio) per un contributo complessivo da parte della Regione Calabria pari ad € 86.387,66, cui si è aggiunto un contributo diretto per un altro cortometraggio per un importo di € 24.674,00. Sempre nel 2016, utilizzando il fondo ordinario, la Fondazione ha supportato cinque produzioni locali per un ammontare di contributi pari a € 40.400,00.

In data 15 dicembre 2016 è stata stipulata apposita convenzione (rep. n. 1601 del 15 dicembre 2016) tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la Fondazione Film Commission per l'attuazione da parte della Fondazione Calabria Film Commission, in qualità di soggetto attuatore, dell'intervento 1 di cui alla Scheda descrittiva n. 1 del Piano di Azione e Coesione approvato con delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21 luglio 2016; la Scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione, denominata "Interventi per la promozione e produzione culturale", prevedeva, tra gli altri, l'intervento 1 denominato "Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali attraverso produzioni cinematografiche e audiovisive". La dotazione finanziaria, pari a € 1.000.000,00 ha permesso alla Fondazione di bandire il primo avviso pubblico *per l'attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della regione Calabria*, pubblicato il 23 giugno 2017, la cui graduatoria è stata resa nota sul finire dell'anno. L'Avviso pubblico prevedeva un budget pari ad € 600.000,00 che ha permesso di individuare 14 beneficiari (sette lungometraggi, cinque documentari e due webseries). Ancora, con i fondi Pac 2077/2013, sempre in attuazione dell'intervento di cui alla Scheda descrittiva n. 1, sono state finanziate altre due produzioni: uno sceneggiato televisivo e una serie televisiva internazionale. Nel 2017, primo anno di attività della Fondazione, che seguiva i primi mesi di start up, oltre all'utilizzo dei fondi Pac 2007/2013, ulteriori risorse, derivanti dal bilancio ordinario sono state destinate al sostegno e allo sviluppo di produzioni cinematografiche ed audiovisive: complessivi € 84.964,00 per il

supporto a tre cortometraggi, tre documentari, due fiction tv, due lungometraggi e un programma televisivo.

Tutte le produzioni sostenute hanno visto il coinvolgimento di attori, figurazioni e maestranze locali.

Al 31 dicembre 2017, facendo riferimento alle ricadute economiche sul territorio calabrese, generate dalle sole spese dirette effettuate dalle produzioni cinematografiche sostenute dalla Calabria Film Commission, l'effetto moltiplicatore calcolato è stato pari a 4,73. Le produzioni sostenute, inoltre, hanno conseguito importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra cui ben tre David di Donatello per miglior regia, miglior montaggio e miglior cortometraggio, contribuendo ad una rinnovata immagine della regione Calabria.

L'impianto della legge riserva attenzione anche alle attività dell'esercizio cinematografico e ai principi di localizzazione. Al 31.12.2017, secondo i dati forniti da Anec Calabria, in regione risultano attivi 36 cinema, di cui tre multisala, per un totale di 59 schermi diffusi sul territorio, cui bisogna aggiungere circa una quindicina di sale che tutt'ora non sono iscritte all'associazione nazionale di categoria. Alla data di stesura della presente legge, inoltre, nessuna sala cinematografica risulta essere iscritta alla Fice (Federazione Italiana Cinema d'Essai). L'art. 9 prevede, al comma 1 lettera a), che la Regione sostenga quegli esercizi che, in base ad apposite procedure ad evidenza pubblica, assicurino una programmazione di spettacoli cinematografici d'essai nel corso dell'anno; la lettera b) dello stesso comma prevede il sostegno, sempre in base a procedure ad evidenza pubblica di progetti finalizzati alla messa in rete di sale cinematografiche in grado di potenziare la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale. I progetti di messa in rete dovranno essere ispirati ai principi di cui al comma 2 dello stesso articolo 9, tra i quali una particolare attenzione alle mono-sale e alle sale d'essai, l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio con particolare riferimento al piccolo e medio esercizio, il sostegno ad azioni specifiche dirette alle agevolazioni per i disabili, le categorie svantaggiate, i giovani, le scuole e le famiglie.

Dopo aver previsto le misure per l'attrazione di produzioni cinematografiche e lo sviluppo del comparto audiovisivo locale e le misure a sostegno dell'attività delle sale cinematografiche il Titolo III contempla, all'art. 10, la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva e in generale il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo.

Nel corso del 2017 la Fondazione Calabria Film Commission ha ricevuto più di trenta richieste di patrocinio e sostegno da parte di operatori regionali impegnati nell'organizzazione di festival, rassegne e premi in ambito cinematografico ed audiovisivo a cui si devono aggiungere i cinque festival tematici riconosciuti e finanziati dalla Regione Calabria nell'ambito dell'Avviso Pubblico rivolto agli Eventi Storici.

E' il segno tangibile di una scena dinamica e di grande importanza (il portale cinemaitaliano.info ha censito, nel 2017, 34 festival tematici in regione di medie dimensioni) in quanto capace di impegnare centinaia di professionisti locali del settore in relazione alle diverse figure di cui necessita la realizzazione e

l'organizzazione di un festival o di una rassegna, di promuovere una rinnovata immagine del territorio regionale e di stimolare consistenti flussi di turismo culturale, in costante crescita con particolare riferimento ai segmenti del turismo esperienziale, che attraverso la partecipazione agli eventi culturali ricercano un contatto ed una esperienza autentica con il territorio nel quale gli stessi ricadono.

Per quel che concerne il sistema produttivo culturale della regione, nonostante i dati offerti dall'ultimo rapporto della Fondazione Symbola "Io sono Cultura" pongano la Calabria in una posizione di coda nel panorama nazionale, è interessante analizzare i dati da un punto di vista quantitativo. Alla fine del 2016, infatti, in Calabria si contavano 6234 imprese afferenti il sistema produttivo culturale, di cui 2311 erano le imprese strettamente "creative" (architettura, comunicazione e design) e 3632 le industrie culturali (film, video, radio tv, videogiochi, software, musica, libri e stampa). Il sistema produttivo culturale ha prodotto, nel 2016, un valore aggiunto pari a 956,2 milioni di euro, pari al 3,2 % dell'economia regionale, con 21.500 occupati. Gli effetti benefici della produttività del sistema culturale sono stati quantificati in rapporto alla spesa turistica attivata direttamente: ben 1.100,4 milioni di euro, il 33,8% della spesa turistica regionale complessiva.

Gran parte del settore è coinvolta nelle diverse tipologie di eventi previsti dall'art.10; i festival, le rassegne i primi e simili eventi previsti alla lettera a del comma 1 e progetti di associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio che operano sul territorio previsti alla lettera b del comma 1.

L'art. 11 è dedicato al sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale.

Nel mese di novembre del 2016, la Fondazione Calabria Film Commission ha organizzato un primo corso di orientamento e formazione per i professionisti dell'audiovisivo della regione. Il corso, prevedeva le seguenti tematiche: finanziamenti pubblici e privati, finanziamenti regionali, nazionali, internazionali, piano finanziario, co-Produzione, dalla stesura del primo budget al consuntivo finale, le fasi di un film sviluppo, produzione, distribuzione, i diritti ed i contratti con i fornitori; perchè/come scegliere un progetto, chi sono le persone coinvolte nella realizzazione di un film, panoramica sui corsi di formazione nazionale/europea, come una piccola realtà decentrata riesce a produrre film, il ruolo del produttore, studio di case history. Tenuto dalla docente Nadia Trevisan, il corso, articolato in due intensi giorni, si è svolto presso la Cittadella della Regione Calabria ed ha registrato un notevole successo, contando più di 60 partecipanti provenienti da tutta la Regione.

Sul finire del 2017, è stato concluso un importante accordo con l'Associazione Culturale Maia per la realizzazione di un corso, denominato MAIA Calabria, dedicato alla professionalizzazione e internazionalizzazione degli operatori dell'audiovisivo emergenti calabresi. Maia Workshops è il programma leader in Europa nella formazione professionale per produttori emergenti dell'audiovisivo. Fondato nel 2005 dalla produttrice Graziella Bildesheim, il programma vanta profonde radici nell'esperienza condivisa e nella pratica del settore in ambito internazionale e gode ininterrottamente, dal 2006, del sostegno di Europa Creativa / Programma MEDIA. Negli oltre dieci anni di attività MAIA ha formato più di 500

professionisti attivi nel campo dell'audiovisivo e ha collaborato con oltre 50 partner istituzionali, finanziari e accademici in tutta Europa. MAIA Plus Calabria si articola in 6 incontri complessivi che hanno lo scopo di favorire l'internazionalizzazione e accrescere le competenze degli operatori emergenti calabresi, attraverso alcune sessioni tenute da professionisti del settore, e un incontro di network con produttori internazionali parte della rete di Maia Workshops. Il programma di formazione si svolgerà nel secondo semestre del 2018. Nel primo semestre del 2018 la Fondazione Calabria Film Commission, in partenariato con le altre Film Commission del Mezzogiorno (Sicilia, Basilicata, Campania e Puglia), Istituto Luce-Cinecittà e Creative Europe Desk Italy-Media ha partecipato attivamente ad una "call for participants" per l'individuazione di 10 produttori che parteciperanno al progetto "MEDIA Talents on tour". Il progetto ha come obiettivo quello di favorire un accrescimento delle competenze dei produttori/talenti emergenti e migliorare la loro partecipazione ai bandi rivolti ai produttori previsti in Europa Creativa MEDIA. Il progetto prevede l'organizzazione di un tour di eventi formativi rivolti a produttori/talenti emergenti che in relazione ai loro progetti in fase di sviluppo, saranno seguiti da mentori ed esperti del settore su tutti gli aspetti legati al ciclo di vita di un progetto.

Le iniziative sin qui realizzate in ambito formativo e di professionalizzazione degli operatori trovano con le disposizioni dell'art. 11 una adeguata e necessaria razionalizzazione. L'articolo distingue correttamente misure a sostegno di talenti e nuove professionalità, previste alla lettera a) del comma 1 dalle azioni mirate alla crescita e qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico ed audiovisivo previste alla lettera b).

La Fondazione ha già attivato sul portale web istituzionale un'apposita sezione denominata "data base" destinata a creare una banca dati regionale per gli operatori del settore in grado di facilitare da parte delle produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali il reperimento delle figure professionali di cui necessitano nelle fasi di lavorazione svolte sul territorio regionale. La sezione conta già oltre 150 iscrizioni da parte dei professionisti calabresi e le disposizioni previste dalla lettera c) del comma 1, dedicate alla creazione di una banca dati regionale degli operatori del settore, offrono la possibilità, anche in questo caso, di procedere ad una funzionalizzazione di quanto sino ad ora realizzato in connessione con le attività di formazione. Tali attività che verranno poste in essere razionalizzando le diverse tipologie e i diversi livelli di specializzazione degli operatori regionali, al fine di rendere la banca dati uno strumento sempre più utile per le produzioni che intendono localizzare le lavorazioni sul territorio calabrese, attingendo dalle professionalità locali le figure da impiegare nei diversi reparti.

Il Titolo III si chiude con l'art. 12, dedicato al patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Nel corso degli ultimi due anni la Fondazione Calabria Film Commission ha sostenuto un importante lavoro di ricerca, condotto dall'Associazione Art Production di Serra San Bruno, volto alla pubblicazione della prima "Guida alla Calabria cinematografica"; in base alla ricerca si è evinto che dal 1942 sono stati ben 182 i lungometraggi girati in Regione. Un patrimonio da recuperare, che si unisce alla ricca produzione della

redazione regionale della Rai così come a quella del Centro Radiotelevisivo dell'Università della Calabria e agli importanti archivi di privati, come ad esempio quello della società EdilightMedia di Cosenza o della Cineteca Regionale, struttura privata con sede a Catanzaro.

I commi 2 e 3 prevedono il sostegno, da parte della Regione, della ricerca, raccolta, catalogazione, digitalizzazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale. Il comma 2 prevede la realizzazione di progetti e iniziative da realizzarsi anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale e altri soggetti regionali, che come si è visto sono attivi, in tal senso, sul territorio regionale. Il comma 3 prevede la promozione dell'acquisizione, catalogazione e conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale anche mediante l'istituzione di una cineteca regionale, con il supporto e coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, del territorio.

Il Titolo IV, "Norme finanziarie, finali e transitorie" (artt. 13-15) prevede, all'art.13 la copertura finanziaria dell'insieme di interventi previsti dalla legge, all'art.14 il richiamo alla normativa europea sugli aiuti di Stato e all'art. 15 la disposizione sull'entrata in vigore della legge, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE FINANZIARIA LEGGE REGIONALE SUL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Articolo 1

Il comma 1, richiamando gli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione, la legge 14 novembre 2016 n. 220 (recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") e l'art. 2 dello Statuto è di natura ordinamentale e non comporta oneri.

Il comma 2 nel circoscrivere il campo d'azione della legge agli interventi nel settore cinematografico e audiovisivo, anche in forma coordinata con le politiche e gli interventi attuati in altri settori, è di natura ordinamentale e non comporta oneri.

Articolo 2

Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale dal presente articolo di carattere definitorio, che rimanda, ove non sia diversamente previsto, alla legge 14 novembre 2016 n. 220, alle successive modifiche e alla normativa attuativa della stessa legge.

Articolo 3

Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale in quanto nello stesso vengono enunciati gli obiettivi e le finalità della legge, individuando le tipologie di intervento con cui l'Amministrazione Regionale sostiene l'attività cinematografica in Calabria, dettagliate negli articoli da 7 a 12 del DDL in esame e quantificate in termini di oneri all'art. 13 e nella presente relazione, da attuare secondo la programmazione approvata dalla Giunta, per come stabilito dall'art. 6 della presente legge.

Il comma 1 elenca le tipologie di intervento:

alla lettera a) è prevista la promozione e il sostegno alla nascita e sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, sia per quel che concerne la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nel territorio, che per quel che concerne lo sviluppo di professionalità, i cui oneri sono quantificati nella presente relazione (vedi riferimento art. 8);

alla lettera b) è prevista la promozione e il sostegno di iniziative volte ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali sul territorio regionale, i cui oneri sono quantificati nella presente relazione (vedi riferimento art. 8);

alla lettera c) è previsto lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità e la realizzazione di progetti e di messa in rete delle sale. La quantificazione degli oneri è prevista nella presente relazione (vedi riferimento art. 9);

alla lettera d) è previsto il sostegno a festival, rassegne, premi e all'attività di associazioni culturali i cui oneri finanziari sono quantificati nella presente relazione (vedi riferimento art. 10);

alla lettera e) è prevista la promozione della formazione alle professioni del cinema e il sostegno a progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e professionalità, con percorsi formativi di eccellenza e azioni mirate alla crescita e qualificazione tecnica degli operatori, i cui oneri sono quantificati nella presente relazione (vedi riferimento art. 11). La banca dati degli operatori, prevista dall'ultimo capoverso, è curata dal personale

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35896 del 20.8.2018

Classificazione 01.15.01

della Fondazione Calabria Film Commission nell'ambito dei compiti conferiti la cui quantificazione, in termini di oneri, è specificata nella presente relazione (vedi riferimento art. 7);

alla lettera f) è previsto il potenziamento della Fondazione Calabria Film Commission, cui viene affidato il compito di soggetto attuatore delle attività definite e disciplinate dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa. La quantificazione degli oneri è effettuata nella presente relazione (vedi riferimento art. 7);

alla lettera g) è presente la prescrizione di assicurare l'attuazione coordinata degli interventi previsti dalla legge anche rispetto agli interventi da attuarsi dalla Regione nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione. Tale disposizione è di carattere ordinatorio e, pertanto, non comporta oneri;

alla lettera h) è prevista la promozione di azioni di monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Calabria, i cui oneri sono quantificati nella presente relazione (vedi riferimento art. 7, comma 4, lettera a). La lettera h prevede inoltre la promozione della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e valorizzazione della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale, i cui oneri sono quantificati nella presente relazione (vedi riferimento art. 12).

alla lettera i) è prevista la promozione e lo sviluppo di progetti e attività attraverso collaborazioni con altre Regioni, l'Unione Europea e le Università. Tali attività sono svolte dal personale della Fondazione Calabria Film Commission, ed i relativi oneri finanziari sono quantificati nella presente relazione (vedi riferimento art. 7).

Articolo 4

Il comma 1, di carattere ordinatorio, prescrive che la Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi statali, elabori e definisca gli indirizzi e i criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo, avvalendosi a tal fine della Film Commission. La disposizione non comporta oneri.

Il comma 2 prescrive che le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 siano perseguiti anche mediante ogni opportuno intervento e sostegno nell'ambito della più generale attività di programmazione. Essendo di carattere ordinatorio la disposizione non comporta oneri.

Il comma 3 prevede che la Regione, nell'ambito delle attività di propria competenza, operi anche con il concorso degli enti locali, coinvolgendo associazioni e altri enti pubblici e privati presenti sul territorio. Il comma 3 è di carattere ordinatorio e non comporta oneri.

Il comma 4 dispone l'osservanza della massima trasparenza e semplificazione. Di carattere ordinatorio non comporta oneri.

Il comma 5 prevede la collaborazione della Regione con lo Stato, le Regioni, l'Unione Europea, le Università e i soggetti pubblici e privati del sistema economico, produttivo e finanziario. La disposizione, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.

Articolo 5

L'articolo descrive le funzioni e i compiti degli Enti Locali nel settore cinematografico e audiovisivo:

il sostegno alle attività cinematografiche e audiovisive alla lettera a), il sostegno alle attività locali di promozione del territorio tramite le produzioni cinematografiche alla lettera b), la promozione di interventi

di tutela del patrimonio artistico alla lettera c), il monitoraggio delle attività cinematografiche e audiovisive sul proprio territorio alla lettera d), la collaborazione con la Regione nello sviluppo degli interventi previsti dalla legge alla lettera e).

Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale e non discendono oneri sul bilancio degli enti locali. Infatti, le funzioni e i compiti degli Enti locali sono disciplinati nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, in conformità con la normativa statale vigente e sulla base delle risorse disponibili nei relativi bilanci.

Articolo 6

L'articolo, di carattere ordinatorio, definisce l'iter di approvazione del Programma pluriennale o annuale di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva.

Il **comma 1** prevede che la Giunta regionale approvi il Programma sulla base delle proposte e delle indicazioni fornite dalla Fondazione Calabria Film Commission. La disposizione, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.

Il **comma 2** prevede che il programma, nel rispetto e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), definisca le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio, le quali derivano dalla quantificazione economica delle diverse misure previste al Titolo III "tipologie di interventi". La disposizione, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.

Articolo 7

Il **comma 1**, dell'articolo individua la Fondazione Calabria Film Commission quale organismo attuatore che provvede alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi della Regione in materia di cinema e audiovisivo, quindi, di natura ordinamentale e non comporta oneri.

I **commi 2 e 3**, non hanno impatto finanziario in quanto negli stessi sono elencati gli interventi declinati negli specifici articoli della legge in questione e quantificati nella relazione, ove necessario.

Il **comma 4**, individua le attività, i compiti e le funzioni che la Fondazione Calabria Film Commission dovrà espletare in qualità di soggetto attuatore e genera spese nel Fondo annuale della legge e specificatamente:

Il **comma 4, lettera a)**, comporta oneri a carico del bilancio di previsione 2018-2020, per un importo complessivo pari a euro 4.575,00 per il 2018 e ad euro 18.300,00 per le annualità 2019 e 2020.

Per quanto riguarda il 2018, le spese sono state quantificate considerando un periodo circa 3 mesi di attività che vengono computati a far data dall'entrata in vigore della presente legge e dall'entità delle attività da porre in essere nel periodo considerato.

Si prefigge di monitorare e raccogliere dati e informazioni riguardo al mercato audiovisivo locale e per valutare l'impatto delle politiche e iniziative attuate o da attuarsi ai sensi della presente legge. L'implementazione di questo servizio è funzionale, inoltre, alla definizione del Programma di cui all'art. 6. Il servizio verrà espletato da collaboratori specializzati nelle rilevazioni statistiche e nella misurazione degli effetti degli interventi in termini qualitativi.

Per il 2019 e il 2020 la durata del servizio sarà di 12 mesi per un costo complessivo lordo pari a € 18.300,00 per ogni annualità.

Il comma 4 Lettere b), c), d), e), f), g).

Le attività elencate alle lettere b), c), d), e), f), g) del presente comma, che costituiscono i compiti della Fondazione Calabria Film Commission, vengono effettuate direttamente dalla Fondazione mediante l'ordinaria attività della stessa.

La FCFC, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge deve dotarsi di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate. Il costo complessivo sostenuto per l'acquisizione di queste risorse rappresenta, quindi, l'ammontare delle spese di funzionamento.

La Fondazione ha sede nella Cittadella Regionale per cui non sostiene alcun costo per fitti e utenze. Necessita invece della strumentazione e delle forniture necessarie al normale funzionamento dell'ufficio (computer, stampanti, materiale d'ufficio, ecc.) che, in considerazione dello storico dei costi sostenuti dalla Fondazione per queste voci e dei compiti assegnati dalla presente legge, possono stimarsi in € 6.700,00 lordi all'anno.

Le spese di funzionamento sono relative:

- ✓ agli organi statutari della Fondazione ovvero il Presidente, il Direttore, il Revisore dei Conti. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 114.800,00 (Direttore: euro 6.344x12mesi=76.128; Revisore: euro 25.672 annui; Rimborsi degli organi=euro 13.000,00);
 - ✓ al Commercialista e Consulente del lavoro. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 15.000,00 (1.250 eurox12 mesi);
 - ✓ ai due collaboratori esperti senior con compiti di project management negli ambiti riguardanti agli interventi in materia di:
 - 1) sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, multimediali e audiovisive, nonché in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore;
 - 2) promozione della Fondazione nonché della cultura cinematografica e audiovisiva, di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
- La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 130.000,00;
- ✓ un collaboratore addetto all'attività di segreteria di direzione con compiti operativi a supporto dell'attività degli Organi statutari e del management. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 19.200 (euro 1.600 lorde x12 mesi);
 - ✓ due collaboratori junior per il supporto delle attività relativa agli interventi in materia di produzione di opere cinematografiche, multimediali e audiovisive, di formazione professionale e di promozione. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 48.000,00 (2.000 eurox12 mesix2);
 - ✓ 1 collaboratore per interventi specifici inerenti l'assistenza ed il supporto giuridico per tutta l'attività della Fondazione al fine di garantire la correttezza e la liceità del proprio operato in coerenza con le disposizioni: 1) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016); 2) del diritto d'autore e della normativa, nazionale e comunitaria, connessa all'industria cinematografica e dell'audiovisivo; 3) della normativa sulla Trasparenza e l'Anticorruzione, la governance e il modello organizzativo della Fondazione; 4) della normativa relativa alla Privacy. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 24.000,00 (2.000 eurox12 mesi);
 - ✓ 1 collaboratore per la gestione, la realizzazione, la rendicontazione e il controllo delle procedure amministrative e negoziali. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 24.000,00 (2.000 eurox12 mesi).

In base a quanto su indicato i compiti e le attività di competenza diretta della Fondazione generano, ai comma da a) fino a g), oneri a carico del bilancio pari a € 400.000,00 in relazione alle annualità 2019 e 2020 e pari a € 100.000,00 per la restante parte dell'anno 2018.

Tali oneri trovano copertura a valere sulle risorse allocate al capitolo U5201025301, Missione 05, programma 02, del Bilancio di previsione 2018-2020

Si specifica che, per quanto riguarda il 2018, le spese sono state quantificate in euro 100.000,00, considerando un periodo di 3 mesi di attività che vengono computati a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Da precisare che nel bilancio di previsione 2018-2020 sono attualmente allocate euro 600.000,00 per l'anno 2018, in gran parte già utilizzate, ed euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il comma 5 prevede la possibilità che la Fondazione Calabria Film Commission partecipi ad associazioni e altre forme di coordinamento con altre Film Commission e altri enti e istituzioni, a livello nazionale ed internazionale. Gli eventuali oneri rientrano nelle attività di promozione della Fondazione, e sono comunque coperti finanziariamente con le risorse stanziare per le attività indicate all'art. 8 della presente relazione.

Il comma 6 prevede la facoltà da parte della Fondazione di adottare specificazioni e criteri previsti nella presente legge. Il comma, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.

Articolo 8

Le attività e gli interventi contemplati all'articolo 8 generano oneri a carico del bilancio regionale per come di seguito elencato:

8.1 Al comma 1, in particolare si prevede di realizzare gli interventi che sono riportati e valorizzati nella tabella sottostante:

Comma 1) Avvisi Pubblici e, eccezionalmente, contributi concessi direttamente, al di fuori delle selezioni regolamentate da avvisi pubblici, in coerenza con l'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e con gli art. 2575 del codice civile e 1 della L. n. 633/1941 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). In particolare si prevede di finanziare:	2018	2019	2020
Lungometraggi, serie tv, le opere prime e seconde: si ipotizza un contributo medio per ogni opera pari a € 200.000. Per il 2018 e il 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5. Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 6.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Cortometraggi: si ipotizza un contributo medio per ogni opera pari a € 40.000. Per il 2018 e 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 4. Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.	160.000,00	160.000,00	200.000,00
Web series: si ipotizza un investimento medio per ogni opera pari a € 35.000. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 2.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Documentari: si ipotizza un investimento medio per ogni opera pari a € 50.000. Per il 2018 e il 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 4. Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.	200.000,00	200.000,00	250.000,00
Sostegno alla produzione e allo sviluppo di progetti audiovisivi che coinvolgono produzioni locali: si ipotizza un investimento medio per ogni progetto pari a € 35.000. Per il 2018 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 7. Per il 2019 e per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.	245.000,00	175.000,00	175.000,00
Acquisizione di servizi esterni per il supporto a: -amministrazione, gestione e controllo di risorse finanziarie; -stesura e pubblicazione delle evidenze pubbliche; -procedure di selezione; -procedure amministrative e pratiche negoziali;	115.000,00	88.000,00	98.000,00

-attività di rendicontazione; -attività di informazione e orientamento per lo sviluppo di progetti audiovisivi che coinvolgono produzioni locali. -costi per l'acquisizione d'ufficio di certificazioni e documenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari. La quantificazione di tali oneri è effettuata tenendo conto dei prezzi di mercato relativi all'acquisizione di collaborazioni specialistiche nei diversi ambiti di riferimento. Si è stimato un costo medio pari ad Euro 15.000 per ciascun ambito.			
---	--	--	--

8.2. Al comma 2 sono previsti gli interventi per la promozione e il sostegno di azioni finalizzate ad accrescere l'attrattività e la visibilità del territorio regionale sui mercati nazionali e internazionali quali location per le riprese, al fine di favorire la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale. In particolare si prevede di implementare le seguenti attività:

a) comunicazione istituzionale della Fondazione per la promozione delle proprie attività e Avvisi Pubblici, nonché delle location, a favore delle produzioni:

- almeno 20 uscite durante l'anno su riviste, cartacee e web, nazionali e internazionali con un investimento medio per ogni uscita pari a € 3.500,00 oltre IVA (costo lordo pari a € 4.270,00);
- progettazione e produzione di supporti cartacei quali brochures, pieghevoli, cartoline (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesso all'approvazione della presente legge, è pari a € 25.000,00 all'anno);
- comunicazione e promozione sul web, mediante l'utilizzo del sito web e dei canali social della Fondazione (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesso all'approvazione della presente legge, è pari a € 20.000,00 all'anno);
- ufficio stampa specializzato nella comunicazione e promozione settoriale. Costo lordo stimato su base annua € 24.400,00;

b) partecipazione ad almeno 5 eventi di settore nazionali e internazionali con la realizzazione delle seguenti attività:

- allestimento e gestione di uno stand dedicato (noleggio, personalizzazione, personale dedicato all'accoglienza e all'espletamento dei servizi necessari quali, ad esempio, la presenza di tecnici specializzati, il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio). Costo lordo medio stimato per ogni evento di settore € 24.000,00;
- la presenza di almeno 3 addetti della Film Commission per un minimo di 4 giorni (costo stimato per le spese vive di partecipazione a un evento di settore per ogni addetto € 3.000 lordi);

c) sostegno alla promozione, comunicazione e diffusione delle opere e delle attività realizzate dagli operatori della filiera regionale (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesso all'approvazione della presente legge, è pari a € 30.000,00 all'anno).

In particolare si prevede di realizzare gli interventi che sono descritti e valorizzati nella tabella sottostante:

Comma 2) Interventi per la promozione e il sostegno di azioni finalizzate ad accrescere l'attrattività e la visibilità del territorio regionale sui mercati nazionali e internazionali quali location per le riprese al fine di favorire la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale. In particolare si prevede di implementare le seguenti attività:	2018	2019	2020
a) comunicazione istituzionale della Fondazione per la promozione delle proprie attività e Avvisi Pubblici, nonché delle location, a favore delle produzioni: - uscite durante l'anno su riviste, cartacee e web, nazionali e internazionali con un investimento medio per ogni uscita pari a € 3.500,00 oltre IVA (costo lordo pari a € 4.270,00); - progettazione e produzione di supporti cartacei quali brochure, pieghevoli, cartoline (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesso all'approvazione della presente legge, è pari a € 25.000,00 all'anno);	110.000,00	307.000,00	307.000,00

- comunicazione e promozione sul web, mediante l'utilizzo del sito web e dei canali social della Fondazione (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesso all'approvazione della presente legge, è pari a € 20.000,00 all'anno); - ufficio stampa specializzato nella comunicazione e promozione settoriale. Costo lordo stimato su base annua € 24.400,00; b) partecipazione ad almeno 5 eventi di settore nazionali e internazionali (allestimento e gestione di uno stand dedicato Costo lordo medio stimato per ogni evento di settore € 24.000,00; presenza di addetti della Film Commission per un minimo di 4 giorni (costo stimato per le spese vive di partecipazione a un evento di settore per ogni addetto € 3.000 lordi); c) sostegno alla promozione, comunicazione e diffusione delle opere e delle attività realizzate dagli operatori della fillera regionale (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesso all'approvazione della presente legge, è pari a € 30.000,00 all'anno);			
---	--	--	--

Il comma 3 prevede che i criteri per l'individuazione dell'interesse regionale possano essere oggetto di ulteriori specificazioni nel Programma e comunque ad opera della Film Commission in sede di attuazione dei singoli interventi. Il comma, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.

Il comma 4 è di carattere ordinatorio e non comporta oneri, limitandosi ad affermare che gli interventi possono riguardare tutte le tipologie di opere audiovisive previste ai sensi della normativa statale.

I costi dell'anno 2018 sono connessi alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Al fine di favorire lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale, quindi, attraverso gli interventi e le attività di cui all'articolo 8, per come declinate nelle precedenti tabelle, quindi, si prevedono oneri, complessivamente pari a euro 1.900.000,00 per il 2018; 2.000.000,00 per il 2019 e 2.300.000,00 per il 2020. Tali oneri trovano copertura a valere sui Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, capitolo U9070200505, Missione 07, programma 02, del Bilancio di previsione 2018-2020, fermo restando che l'ammissione al finanziamento è regolata dalle modalità attuative previste dal medesimo Programma di Azione e Coesione.

Articolo 9

All'articolo 9, che riguarda il sostegno all'esercizio cinematografico, e specificamente al comma 1, lettera a) e b) sono connessi oneri a carico del bilancio regionale, pari a 100.000,00 per il 2019 e a 100.000,00 per il 2020, per come di seguito dimostrato.

Comma 1 lett. a)

Nello specifico per il sostegno alle sale cinematografiche che assicurino una programmazione di film d'essai si prevede di ricorrere a un Avviso Pubblico rivolto alle sale cinematografiche e ai soggetti indicati nel comma 3 dello stesso articolo, per il sostegno alla proiezione di film d'essai italiani e stranieri.

Per il 2019 e il 2020 il numero minimo di beneficiari finanziati sarà pari a circa 20, tra sale associate all'Anec e sale non affiliate, ipotizzando: una programmazione complessiva a livello regionale pari a 7 film d'essai, individuati dalla Fondazione in sinergia con gli esercenti, che ogni beneficiario dovrà proiettare nell'arco dei 12 mesi.

Si ipotizza un contributo medio di € 500,00 per ogni proiezione da riconoscere a ogni beneficiario.

Per il 2019 e il 2020 si prevede un investimento di euro 70.000,00 per le annualità 2019 e 2020.

Per l'anno 2018, considerata la data di presumibile entrata in vigore della legge in questione, non viene prevista alcuna possibilità di erogare contributi.

Comma 1 lett. b)

Avviso Pubblico, rivolto alle sale cinematografiche regionali e finalizzato alla messa in rete degli esercizi, al fine di realizzare una programmazione capace di porre in essere attività coerenti con i principi e gli obiettivi previsti al comma 2, lettere a,b,c,d,e,f dello stesso articolo.

La programmazione di queste attività consente di connettersi con quanto già viene realizzato dall'Unione Europea attraverso il Programma Europa Creativa (2014-2020), sottoprogramma Media, mediante inviti a presentare proposte per il sostegno alle reti di sale cinematografiche "cinema networks".

Per il 2019 e il 2020 si prevede che il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 2 e che, per ogni progetto, il numero minimo di sale cinematografiche coinvolte sarà pari ad almeno 10.

Per il 2019 e il 2020 si prevede un investimento pari a € 60.000,00 (€ 30.000,00 per ogni annualità).

Il **comma 2** non comporta oneri in quanto di carattere ordinatorio. Nelle lettere a, b, c, d, e f, sono enunciati i principi cui devono ispirarsi i progetti da finanziare con l'Avviso Pubblico di cui al comma 1, lettera b.

Gli oneri di cui all'articolo 9 in questione, per come su declinati, è pari a 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e trovano copertura a valere sulle risorse allocate al capitolo U5201025301, Missione 05, programma 02, del Bilancio di previsione 2018-2020.

Articolo 10

L'art. 10, che norma sulla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno ad eventi e progetti di settore, al comma a) e b) genera oneri a carico del Bilancio di previsione 2018-2020 per euro 550.000,00 per il 2019 ed euro 750.000,00 per il 2020, per come di seguito dimostrato.

Per l'annualità 2018 l'articolo non genera spesa in quanto la Fondazione utilizzerà gli ultimi mesi dell'anno per censire e mappare le iniziative esistenti e procedere alla stesura dei differenti tipi di Avviso Pubblico previsti alle lettere a e b del comma 1.

comma 1: lettera a)

Avviso Pubblico finalizzato al sostegno di eventi rientranti nelle tipologie già individuate nel comma.

In considerazione delle richieste di sostegno ricevute dalla Fondazione durante il 2017 (oltre 30) e dei Festival tematici già finanziati dalla Regione Calabria con l'Avviso Pubblico rivolto agli eventi storicizzati (cinque), nonché dei 34 festival calabresi tematici di medie dimensioni censiti dal portale Cinemaitaliano.info, per il 2019 e il 2020 si prevede che l'Avviso Pubblico, a cadenza annuale, sia finalizzato alla valorizzazione e promozione della cultura cinematografica incentivando le iniziative di piccole e medie dimensioni che già insistono sul territorio regionale.

Per il 2019 il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 20.

Per il 2020 il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 26.

Per il biennio si prevede una spesa rispettivamente pari a € 400.000,00 e a € 520.000,00.

comma 1: lett. b)

Avviso Pubblico finalizzato a progetti rientranti nelle tipologie già individuate nel comma 2 dello stesso articolo.

In considerazione del numero di circoli calabresi aderenti all'Unione Italiana Circoli del Cinema, pari a 6, e delle richieste pervenute alla Fondazione nel corso dell'anno da parte di soggetti di fatto assimilabili alla tipologia dei beneficiari individuati nel comma stesso, si prevede che, per il 2019 il numero minimo di

progetti finanziati sarà pari a 10 mentre per il 2020 sarà di almeno 15, con un contributo medio concesso per ogni progetto pari a € 15.000,00.

Per il 2019 si prevede una spesa complessiva pari ad euro 150.000,00.

Per il 2020 si prevede una spesa pari ad euro 230.000,00.

Gli oneri per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva da realizzarsi attraverso il sostegno ad eventi e progetti di settore, di cui al presente articolo, sono pertanto pari ad euro 550.000,00 per il 2019 ed euro 750.000,00. Essi trovano copertura a valere sui Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, capitolo U9070200505, Missione 05, programma 02 del Bilancio di previsione 2018-2020. L'ammissione al finanziamento è regolata dalle modalità attuative previste dal medesimo Programma di Azione e Coesione.

Articolo 11

L'art. 11, che riguarda il sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale, individua, nei suoi tre commi, due tipologie di soggetti verso cui indirizzare le attività formative che dovranno essere attuate dalla Fondazione Calabria Film Commission:

- ✓ i creativi (registi, attori, sceneggiatori, ecc.) che a vario titolo intervengono nella progettazione e realizzazione di un prodotto audiovisivo;
- ✓ le professionalità e le maestranze.

Il comma c) prevede la possibilità di creare una banca dati dei professionisti, delle maestranze e dei creativi.

Attraverso gli interventi che conseguono dall'applicazione dell'articolo in questione si intende perciò favorire una occupazione qualificata nell'industria cinematografica e audiovisiva per alzare le competenze delle persone e contribuire alla crescita di questo comparto in tutto il territorio regionale.

L'articolo in questione, perciò, ai commi a) e b), genera oneri pari a euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per come declinato di seguito, mentre, per quel che concerne l'annualità 2018, l'articolo non genera spese in quanto, di concerto con il competente Dipartimento della Regione Calabria, la Fondazione procederà alla verifica della presenza delle varie figure professionali proprie della complessa filiera cinematografica nel Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) e alla definizione dei progetti di formazione da attuare nelle due annualità successive.

Comma 1, lettera a)

Questo comma alla lettera a) riguarda "progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti e nuove professionalità nel campo del cinema, dell'audiovisivo e della multimedialità, e la fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti, mercati, corsi e altre iniziative esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo della formazione e dell'educazione".

Per il 2019 e il 2020, si prevede di realizzare, in ciascuna annualità:

- Percorsi di formazione (240/600 ore) progettati con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) per il conseguimento di un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale. I destinatari sono creativi (registi, attori, sceneggiatori, ecc.) che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione che necessitano di formarsi per ridurre il divario tra le competenze possedute e quelle richieste per esercitare professionalmente il proprio ruolo nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I requisiti formali e sostanziali sono definiti in funzione delle tipologie di azione che, a titolo di esempio, possono essere così identificate:

- ✓ corsi di formazione per autore e sceneggiatore di contenuti per prodotti televisivi, cinematografici e multimediali;
- ✓ i mestieri del cinema ovvero le attività che vengono realizzate, dai capi reparti e dagli addetti, nei diversi reparti che connotano le produzioni cinematografiche e audiovisive (trucco e acconciatura, scenografia, macchinisti ed elettricisti, produzione, ecc.);
- ✓ esperto nella realizzazione di prodotti.

I soggetti beneficiari saranno gli Organismi accreditati in ambito formativo che saranno selezionati in base ai dettami stabiliti da appositi Avvisi pubblici.

Per ogni annualità, 2019 e 2020, si prevede di realizzare almeno 3 percorsi di formazione di 600 ore e di formare almeno 60 persone. L'investimento annuo previsto è di € 600.000,00 mentre quello complessivo è pari a € 1.200.000,00.

In particolare si prevede di realizzare gli interventi che sono descritti e valorizzati nella tabella sottostante:

11

Comma 1, lettera b)

Questo comma riguarda "azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo".

Per il 2019 e il 2020, si prevede di realizzare, per ciascuna annualità percorsi di formazione (35/70 ore) per l'acquisizione e la valorizzazione di competenze tecnico/professionali e/o trasversali funzionali a promuovere la permanenza nel mercato del lavoro, l'occupabilità e la mobilità professionale.

I destinatari sono persone con conoscenze-capacità attinenti l'area professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali o informali, esclusi inoccupati e inattivi: montatori, macchinisti, elettricisti, responsabili di produzione, truccatori, parrucchieri, costumisti, restauratori, archivisti, operatori del cineturismo, ecc.

I soggetti beneficiari saranno gli Organismi accreditati in ambito formativo che saranno selezionati in base ai dettami stabiliti da appositi Avvisi pubblici.

Per ogni annualità, 2019 e 2020, si prevede di realizzare almeno 7 percorsi di formazione di 70 ore e di formare almeno 105 persone. La spesa annua prevista è di euro 400.000,00 mentre quella complessiva (2019/2020) è pari a € 800.000,00.

In particolare si prevede di realizzare gli interventi che sono descritti e valorizzati nella tabella sottostante:

Pagina 43 di 238

Gli oneri connessi alle attività contemplate in quest'articolo, pari a euro 1.000.000,00 per il 2019 e a euro 1.000.000,00 per il 2020, trovano copertura a valere sui Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 8, Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, capitoli U9150401902, U9150401903 e U9150401905, Missione 15, programma 04 del Bilancio di previsione 2018-2020, fermo restando che l'ammissione al finanziamento è regolata dalle modalità attuative previste dal medesimo Programma di Azione e Coesione.

Articolo 12

L'art. 12, che tratta la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, comporta oneri pari a euro 100.000,00 per il 2019 e a euro 400.000,00 per il 2020, per come di seguito indicato. Per l'annualità 2018 l'articolo non genera spesa, perché la Fondazione, nel residuo periodo dell'annualità a disposizione, procederà ad una attività di monitoraggio dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale che detengono, a vario titolo, porzioni del materiale cinematografico ed audiovisivo di interesse regionale.

Il comma 1, con i richiami al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, agli artt. 7 e 29 della legge 14 novembre 2016, n.220, ha carattere ordinatorio e non comporta oneri.

Comma 2. Nel 2019, sulla base dell'indagine effettuata nel 2018, e di quanto disposto al comma 2, la Fondazione sosterrà la raccolta, catalogazione lo studio e la conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo d'interesse regionale, mediante un avviso pubblico.

Si prevede di:

- censire almeno 100 opere d'interesse regionale con schede di dettaglio che saranno utilizzate per l'implementazione degli interventi da realizzare nell'annualità del 2020;
- individuare almeno 5 beneficiari e di assegnare un contributo medio pari ad € 20.000,00 fino a una dotazione totale pari a € 100.000,00.

Il comma 2 non genererà spesa nel 2018 in quanto è propedeutico all'implementazione degli interventi previsti al successivo comma 3.

Comma 3. Nel 2019 il comma 3 non genererà spesa in quanto è subordinato alla realizzazione degli interventi previsti al precedente comma 2. Nel 2020, per quanto disposto al comma 3, la Fondazione promuoverà due avvisi pubblici destinati a supportare lo sviluppo dei prodotti e dei servizi connessi alla strutturazione della Cineteca Regionale e a favorire la nascita di un soggetto gestore che potrà accogliere al suo interno soggetti pubblici e privati che potranno operare anche sotto forma di associazione temporanea. A tal riguardo, viene considerata la necessità di addivenire all'individuazione di un unico soggetto determinata dal necessario raccordo che si deve instaurare con le disposizioni, richiamate nel precedente comma 1, dell'articolo 6, comma 7, della legge n.220 del 14 novembre 2016 relativo alla costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche e dell'art. 29, che disciplina l'accesso ai contributi ministeriali per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo esistente in Italia.

Gli avvisi pubblici avranno una dotazione complessiva pari a € 400.000,00 e avranno la finalità di valorizzare il patrimonio cinematografico regionale favorendone la conservazione e la fruizione. *"L'espressione "patrimonio cinematografico" ha un significato molto ampio. Va dai primi film muti prodotti alla fine del XIX secolo in alle produzioni digitali, ai documentari e ai lungometraggi attuali e futuri. Sono tutti parte della storia, della cultura e dell'identità da preservare per le generazioni future. Il materiale è*

disperso tra vari archivi personali, privati e pubblici di vari paesi e non sempre nei luoghi in cui l'opera era stata prodotta".

Un elemento fondamentale per la valorizzazione, la conservazione e la fruizione del patrimonio cinematografico è la digitalizzazione delle opere. "Secondo la definizione dell'Unesco, la digitalizzazione è la creazione di oggetti digitali da materiali analogici originali tramite uno scanner, una macchina fotografica o altri strumenti elettronici. Nel campo del patrimonio cinematografico, la digitalizzazione può quindi essere interpretata come un processo che include vari livelli e si basa su fasi tecniche e sulla gestione di problemi che portano alla conversione di un film analogico o digitale in un file digitale".

Per quanto sopra esposto si prevede di realizzare due Avvisi Pubblici:

- A. Avviso per la realizzazione di interventi alla conservazione, preservazione, digitalizzazione e restauro del patrimonio filmico conservato presso gli Archivi, pubblici e privati, censiti nel 2019 mediante gli interventi sopra descritti.

Il budget per le azioni di cui al punto A finanzia le spese sotto elencate fino a un importo complessivo pari al € 250.000,00:

	SCHEDA DELLE SPESE E DEI COSTI INDICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA PRESERVAZIONE, LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEL PATRIMONIO FILMICO	unit à misu ra	costo indica tivo	
1	Verifica materiale sorgente	ora	€	104,00
2	Ripristino fisico del negativo nel caso anche con scolliamento	ora	€	104,00
3	Pulizia manuale del supporto e/o dell'emulsione del negativo scena e colonna audio	ora	€	104,00
4	Messa in relazione negativo scena e colonna audio per verifica lunghezze	a film	€	160,00
5	Lavaggio in acqua	m t	€	0,40
6	Lavaggio in solvente prima della lavorazione di scanning	m t	€	0,32
7	Scanning 2k	minut o	€	128,00
8	Scanning 4k	minut o	€	240,00
9	Telecinema HD 4:4:4 16mm/35mm/3p/2/p	minut o	€	80,00
10	Telecinema S8mm	minut o	€	16,00
11	Restauro immagine in HD	ora	€	128,00
11	Restauro immagine in 2k	ora	€	160,00
12	Restauro immagine in 4k	ora	€	296,00
13	Acquisizione digitale colonna audio analogica	ora	€	160,00
14	Restauro digitale colonna audio su file	ora	€	96,00
15	Restauro digitale colonna audio per D-Cinema	ora	€	96,00
16	Trascrizione colonna audio restaurata su pellicola ottica	m t	€	0,96
17	Sviluppo colonna ottica 35mm	m t	€	0,24
18	Grading 2k	ora	€	160,00
19	Grading 4k	ora	€	320,00

21	Editing di negativi in 2P	ora	€	104,00
22	accoppiamento e sincronizzazione scena e colonna	ora	€	200,00
23	Editing titoli testa e fine/ cartelli/ loghi/sottotitoli	ora	€	200,00
24	Editing Video Clip del filmato restaurato	ora	€	160,00
25	Filmrecording 2k Digital Intermediate dai file restaurati per stampa copie	minuto	€	160,00
26	Filmrecording 2k su pellicola Kodak Asset Protection 2332 per conservazione	minuto	€	128,00
27	Filmrecording 4k Digital Intermediate dai file restaurati per stampa copie	minuto	€	240,00
28	Filmrecording 4k su pellicola Kodak Asset Protection 2332 per conservazione	minuto	€	200,00
29	Stampa copia 35mm positiva sonora BN	met	€	1,60
30	Stampa copie 35mm sonora colore	met	€	1,60
31	Stampa controtipo duplicato negativo BN/colore	met	€	6,80
32	Stampa lavander o interpositivo 35mm	met	€	6,80
33	Silver Master 4K Processo di conservazione per i prossimi 500 anni (Kodak)	a film	€	560,00
34	Stampa positiva colonna BN in DB per conservazione	a film	€	3,60
35	Mastering DCP	a film	€	1.600,00
36	Mastering DCP codificato con KDM	a film	€	1.600,00
37	DCP per programmazione in sala con valigetta CRU	a film	€	400,00
38	DCP con sottotitoli senza KDM	a film	€	560,00
39	KDM per DCP su richiesta	kdm	€	32,00
40	LTO 5/6 dei file restaurati scena e suono	a film	€	200,00
41	LTO 5/6 dei file pre-restauro	a film	€	200,00
42	Realizzazione HD SR 4:2:2 da file	a film	€	480,00
43	Realizzazione HD SR 4:4:4 da file	a film	€	640,00
44	Realizzazione DIGIBETA da file	a film	€	200,00
45	Realizzazione DVD	a film	€	120,00
46	Realizzazione ed inserimento sottotitoli	a film	€	640,00
47	Realizzazione Bluray	a film	€	120,00
48	stampa check print con metodo Desmet	met	€	2,40
49	stampa copia con metodo Desmet	met	€	1,60
			€	-

9 9	spese missione per controllo tecnico	giorno	€	750,00
--------	--------------------------------------	--------	---	--------

L'incidenza delle spese sull'intera dotazione dipenderà dallo stato delle opere che saranno censite nel 2019.

- B. Avviso per la progettazione, sviluppo e fruizione di una piattaforma Web contenente l'archivio digitale delle opere censite e catalogate, un'area riservata per gli operatori regionali al fine di agevolare la catalogazione e l'inserimento di nuove opere, un'area riservata agli studenti con tutor dedicato.

Il budget per le azioni di cui al punto B finanzia le spese relative alla progettazione, sviluppo e realizzazione di una piattaforma Web fino a un importo complessivo pari a € 150.000,00. In particolare si prevede di acquisire servizi esterni per:

- la fornitura, l'installazione, la configurazione, la messa in funzionamento delle piattaforme software, dei software applicativi e dei servizi on line, nonché la fornitura della documentazione del progetto grafico-comunicativo ed informatico relativo all'implementazione;
- la raccolta, il caricamento e l'aggiornamento dei contenuti digitali;
- il servizio di housing e gestione web master del portale;
- il servizio di assistenza;
- il servizio di manutenzione;
- il servizio di avviamento operativo, training e governo dei componenti del Portale rivolto al personale dedicato;
- l'acquisizione dei diritti d'autore sulle opere che faranno parte dell'Archivio.

Gli oneri di cui al presente articolo, che per come su dimostrato sono pari a euro 100.000,00 per il 2019 e a euro 400.000,00 trovano copertura a valere sui Fondi del Programma Azione e coesione (PAC) 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, capitolo U9050300901, Missione 05, programma 03 del Bilancio di previsione 2018-2020. L'ammissione al finanziamento è regolata dalle modalità attuative previste dal medesimo Programma di Azione e Coesione.

La tabella riepilogativa della quantificazione degli oneri previsti dalle disposizioni contenute nella presente legge è la seguente:

	2018	2019	2020	Coperture Art. 13
Art.7 Funzionamento	(600.000,00)	400.000,00	400.000,00	Risorse Aut. Cap U5201025301
ART.8 Produzione	1.900.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	PAC-6.8.3 cap U9070200505
ART. 9 Sale d'essai	-	100.000,00	100.000,00	Risorse Aut. Cap U5201025301
ART. 10 Festival	-	550.000,00	750.000,00	PAC-6.8.3 cap U9070200505
ART.11 Formazione	-	1.000.000,00	1.000.000,00	PAC 8.5.1 cap U9150401902-3-5
ART.12 Catalogazione	-	100.000,00	400.000,00	PAC 6.7.2 Cap U9050300901
Totale	2.500.000,00	2.150.000,00	2.950.000,00	

Articolo	Descrizione Spese	Importo anno			Totale	Totale per linea d'intervento PAC 2014/2020 / bilancio regionale
		2018	2019	2020		
1	Il comma 1, richiamando gli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione, la legge 14 novembre 2016 (disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e l'art. 2 dello Statuto è di natura ordinamentale e non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Il comma 2 nel descrivere il campo d'azione della legge agli interventi nel settore cinematografico e audiovisivo, anche in forma coordinata con le politiche e gli interventi attuati in altri settori, è di natura ordinamentale e non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale dal presente articolo di carattere definitivo, che rimanda, ove non sia diversamente previsto, alla legge 14 novembre 2016 n. 220, alle successive modifiche e alla normativa attuativa della stessa legge.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale in quanto nello stesso vengono enunciati gli obiettivi e le finalità della legge, individuando le tipologie di intervento con cui l'Amministrazione Regionale sostiene l'attività cinematografica in Calabria, dettagliate e quantificate in termini di oneri agli articoli di cui al Titolo II, da attuare secondo la programmazione approvata dalla Giunta, per come stabilito dall' art. 6 del Titolo II della legge. Il comma 1 elenca le tipologie di intervento: alla lettera a) è prevista la promozione e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, sia per quei che concorre la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio che per quel che concorre lo sviluppo di professionalità i cui oneri sono quantificati all'art. 10 della presente relazione; alla lettera b) è prevista la promozione e lo sviluppo di iniziative volte ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali sul territorio regionale; i cui oneri finanziari sono quantificati all'art. 18 della presente relazione; alla lettera c) è previsto lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusi, concorrenziali e di qualità e la realizzazione di progetti e di messa in rete delle sale. La quantificazione degli oneri è prevista all'art. 9 della presente relazione; alla lettera d) è previsto il sostegno a festival, rassegne, premi e all'attività di associazioni culturali i cui oneri finanziari sono quantificati all'art. 10 della presente relazione; alla lettera e) è prevista la promozione della formazione alle professioni del cinema e il sostegno a progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e professionalità, con percorsi formativi di eccellenza e azioni mirate alla crescita e qualificazione tecnica degli operatori i cui oneri sono quantificati all' art. 11 della presente relazione. La forma dei operatori, prevista dall'ultimo capoverso, è curata dal personale della Fondazione Calabria Film Commission nell'ambito dei compiti conferiti la cui quantificazione, in termini di oneri è quantificata all' art. 7, della presente relazione; alla lettera f) è previsto il potenziamento della Fondazione Calabria Film Commission, affidandole il compito di soggetto attuatore delle attività definite e disciplinate dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa. La quantificazione degli oneri è prevista all'art. 7 della presente relazione; alla lettera g) è presente la prescrizione di assicurare l'attuazione coordinata degli interventi previsti dalla legge anche rispetto agli interventi da attuarsi dalla Regione nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione. Tale disposizione è di carattere e non comporta oneri; alla lettera h) è prevista la promozione di azioni di monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Calabria i cui oneri sono quantificati all' art. 7, comma 4 lettera a) della presente relazione. La lettera h prevede inoltre la promozione della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e valorizzazione della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale. I cui oneri sono quantificati all' art. 12 della presente relazione; alla lettera i) è prevista la promozione e lo sviluppo di progetti e attività attraverso collaborazioni con altre Regioni, l'Unione Europea, le Università. Tali attività sono svolte dal personale della Fondazione Calabria Film Commission, i cui oneri sono quantificati all'art. 7 della presente relazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Il comma 1, di carattere ordinatorio, prescrive che la Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi statali, elabori e definisca gli indirizzi e i criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo, avvalendosi a tal fine della Film Commission. Non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Il comma 2, prescrive che la finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 siano perseguiti anche mediante ogni opportuno intervento e sostegno nell'ambito della più generale attività di programmazione. Essendo di carattere ordinatorio, la disposizione non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Il comma 3 prevede che la Regione, nell'ambito delle attività di propria competenza, operi anche con il concorso degli enti locali, coinvolgendo associazioni e altri enti pubblici e privati presenti sul territorio. Il comma 3 è di carattere ordinatorio e non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Il comma 4 dispone l'osservanza della massima trasparenza e semplificazione. Di carattere ordinatorio non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Il comma 5 prevede la collaborazione della Regione con lo Stato, le Regioni, l'Unione Europea, le Università e i soggetti pubblici e privati del sistema economico, produttivo e finanziario. La disposizione, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	L'articolo descrive le funzioni e i compiti degli Enti locali nel settore cinematografico e audiovisivo: Il sostegno alle attività cinematografiche e audiovisive alla lettera a), il sostegno alle attività locali di promozione del territorio tramite le produzioni cinematografiche alla lettera b), la promozione di interventi di tutela del patrimonio artistico alla lettera c), il monitoraggio delle attività cinematografiche e audiovisive sul proprio territorio alla lettera d), la collaborazione con la Regione nello sviluppo degli interventi previsti dalla legge alla lettera e). Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale e non discendono oneri sui bilanci degli enti locali. Infatti, le funzioni ed i compiti degli Enti locali sono disciplinate nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, in conformità con la normativa statale vigente e sulla base delle risorse disponibili nei relativi bilanci.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L'articolo, di carattere ordinatorio, definisce l'iter di approvazione del Programma pluriennale o annuale di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva. Il comma 1 prevede che la Giunta regionale approvi il Programma sulla base delle indicazioni fornite dalla Fondazione Calabria Film Commission. La disposizione, di carattere ordinatorio, non comporta oneri. Il comma 2 prevede che il programma, nel rispetto e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), definisca le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio, le quali derivano dalla quantificazione economica delle diverse misure previste al Titolo II "tipologie di interventi". La disposizione, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Il comma 4, dell'articolo individua la Fondazione Calabria Film Commission quale organismo attuatore che provvede alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi della Regione in materia di cinema e audiovisivo e, quindi, di natura ordinamentale e non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I commi 2 e 3, non hanno impatto finanziario in quanto negli stessi sono elencati gli interventi declinati negli specifici articoli della legge in questione e quantificati negli stessi, ove necessario.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Il comma 4 lettera a) genera spese nel Fondo annuale della legge, specificatamente nel Bilancio Regionale, per l'acquisizione di servizi specialistici relativi al monitoraggio e alla raccolta di dati e informazioni che riguardano il mercato dell'audiovisivo locale e la valutazione dell'impatto delle politiche e delle iniziative attuate e da attuarsi ai sensi della presente legge. Le spese per l'anno 2018 sono calcolate per il periodo residuale dell'anno.	4.575,00	18.300,00	18.300,00	41.175,00		41.175,00
7	Il comma 4 lettere b), c), d), e), f), g) genera spese per il bilancio regionale. La FFCG, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge deve dotarsi di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate. Il costo complessivo sostenuto per l'acquisizione di queste risorse rappresenta l'ammontare delle spese di funzionamento che sono relative a: - agli organi statutari della Fondazione, ovvero il Presidente, il Direttore, il Revisore dei Conti. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 6.700,00; - al Collegio dei Sindaci della Fondazione, costituito da 12 membri. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 114.800,00 (Direttore: euro 6.344x12 mesi=76.128; Revisore: euro 25.572 annui; Membri del collegio: euro 13.000,00); - ai due collaboratori esperti senior con cui il Project management negli ambiti riguardanti gli interventi in materia di: 1) sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, multimediali e audiovisive, nonché in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore; 2) promozione della Fondazione nonché della cultura cinematografica e audiovisiva, di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 130.000,00; - un collaboratore addetto all'attività di segreteria di direzione con compiti operativi a supporto dell'attività degli Organi statutari e del management. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 13.200 (euro 1.500 x euro 8,80 x12 mesi); - due collaboratori junior per il supporto delle attività relative agli interventi in materia di produzione di opere cinematografiche, multimediali e audiovisive, di formazione professionale e di promozione. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 48.000,00 (2.000 eurox12 mesix2); -1 collaboratore per interventi specifici inerenti l'assistenza nel il supporto giuridico per tutta l'attività della Fondazione al fine di garantire la correttezza e la liceità del proprio operato in coerenza con le disposizioni 1) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016); 2) del diritto d'autore e della normativa, nazionale e comunitaria, connessa all'industria cinematografica e dell'audiovisivo; 3) della normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione, la governance e il modello organizzativo della Fondazione; 4) della normativa relativa alla Privacy. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 24.000,00 (2.000 eurox12 mesi); -1 collaboratore per la gestione, la realizzazione, la rendicontazione e il controllo delle procedure amministrative e negoziali. La stima annua del costo lordo complessivo è pari a € 24.000,00 (2.000 eurox12 mesi). Le spese per l'anno 2018 sono calcolate per il periodo residuale dell'anno.	95.425,00	381.700,00	381.700,00	858.825,00		858.825,00

Il comma 5 prevede la possibilità che la Fondazione Calabria Film Commission partecipi ad associazioni e altre forme di coordinamento con altre Film Commission e altri enti e istituzioni, a livello nazionale ed internazionale. Gli eventuali oneri rientrano nelle attività di promozione della Fondazione e sono comunque coperti finanziariamente con le risorse stanziate per le attività di cui all'art. 8 della presente relazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Il comma 6 prevede la facoltà da parte della Fondazione di adottare specificazioni e criteri previsti nella presente legge. Il comma di carattere ordinatorio non comporta oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comma 1) Avvisi Pubblici e eccezionalmente, contributi concessi direttamente, al di fuori delle selezioni regolamentate da avvisi pubblici, in coerenza con l'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e con gli art. 2575 del codice civile e 2 della L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). In particolare si prevede di finanziare:					
lungometraggi, serie tv, le opere prime e seconde: si ipotizza un contributo medio per ogni opera pari a € 200.000.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	
Per il 2018 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.					
Per il 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.					
Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.					
Cortometraggi: si ipotizza un contributo medio per ogni opera pari a € 40.000.	160.000,00	160.000,00	200.000,00	520.000,00	
Per il 2018 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 4.					
Per il 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 4.					
Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.					
Web series: si ipotizza un investimento medio per ogni opera pari a € 35.000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
Per il 2018 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 2.					
Per il 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 2.					
Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 2.					
Documentari: si ipotizza un investimento medio per ogni opera pari a € 50.000.	200.000,00	200.000,00	250.000,00	650.000,00	
Per il 2018 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 4.					
Per il 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 4.					
Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.					
Sostegno alla produzione e allo sviluppo di progetti audiovisivi che coinvolgono produzioni locali: si ipotizza un investimento medio per ogni progetto pari a € 35.000.	245.000,00	175.000,00	175.000,00	595.000,00	
Per il 2018 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 7.					
Per il 2019 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.					
Per il 2020 il numero minimo di opere finanziato sarà pari a 5.					
Acquisizione di servizi esterni per il supporto a: amministrazione, gestione e controllo di risorse finanziarie; sicurezza e pubblicazione delle evidenze pubbliche; procedure di selezione; procedure amministrative e pratiche negoziali; attività di rendicontazione; attività di informazione e orientamento per lo sviluppo di progetti audiovisivi che coinvolgono produzioni locali	115.000,00	88.000,00	98.000,00	301.000,00	6.200.000,00
La quantificazione di tali oneri è effettuata tenendo conto dei prezzi di mercato relativi all'acquisizione di collaborazioni specialistiche nei diversi ambiti di riferimento. Si è stimato un costo medio pari ad Euro 15.000 per ciascun ambito.					
Comma 1) Interventi per la promozione e il sostegno di azioni finalizzate ad accrescere l'attrattività e la visibilità del territorio regionale sui mercati nazionali e internazionali quali location per le riprese al fine di favorire la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale. In particolare si prevede di implementare le seguenti attività:					

9	a) comunicazione istituzionale della Fondazione per la promozione delle proprie attività e Avvisi Pubblici, nonché delle location, a favore delle produzioni: - uscite durante l'anno su riviste, cartacee e web, nazionali e internazionali con un investimento medio per ogni uscita pari a € 3.500,00, oltre IVA (costo lordo pari a € 4.270,00); - progettazione e produzione di supporti cartacei quali brochure, pieghevoli, cartoline (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesse all'approvazione della presente legge, è pari a € 25.000,00 all'anno); - comunicazione e promozione sul web, mediante l'utilizzo del sito web e dei canali social della Fondazione (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e, in considerazione dello sviluppo delle attività connesse all'approvazione della presente legge, è pari a € 20.000,00 all'anno); - ufficio stampa specializzato nella comunicazione e promozione settoriale. Costo lordo stimato su base annua € 24.400,00; - partecipazione ad almeno 5 eventi di settore nazionali e internazionali (allestimento e gestione di uno stand dedicato Costo lordo medio stimato per ogni evento di settore € 24.000,00; presenza di 3 addetti della Film Commission per un minimo di 4 giorni (costo stimato per le spese vive di partecipazione a un evento di settore per ogni addetto € 3.000 lordi); - sostegno alla promozione, comunicazione e diffusione delle opere e delle attività realizzate dagli operatori della filiera cinematografica (il costo lordo stimato, in base allo storico della Fondazione e in considerazione dello sviluppo delle attività connesse all'approvazione della presente legge, è pari a € 30.000,00 all'anno);						110.000,00	307.000,00	307.000,00	724.000,00	
	Il comma 3 prevede che i criteri per l'individuazione dell'interesse regionale possano essere oggetto di ulteriori specificazioni nel Programma e comunque ad opera della Film Commission in sede di attuazione dei singoli interventi. Il comma, di carattere ordinatorio, non comporta oneri.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Il comma 4, è di carattere ordinatorio e non comporta oneri, limitandosi ad affermare che gli interventi possono riguardare tutte le tipologie di opere audiovisive previste ai sensi della normativa statale.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	comma 1: lettera a Avviso Pubblico, rivolto alle sale cinematografiche e ai soggetti indicati nel comma 3 dello stesso articolo, per il sostegno alla proiezione di film d'essai italiani e stranieri. Per il 2019 e il 2020 il numero minimo di beneficiari finanziati sarà pari a 20 con una programmazione complessiva a livello regionale pari a 7 film d'essai, individuati dalla Fondazione in sinergia con gli esercenti, che ogni beneficiario dovrà proiettare nell'arco dei 12 mesi. Si ipotizza un contributo medio di € 500,00 per ogni proiezione da riconoscere a ogni beneficiario.						0,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	200.000,00
10	comma 1: lettera b Avviso Pubblico, rivolto alle sale cinematografiche regionali e finalizzato alla messa in rete degli esercizi al fine di realizzare una programmazione capace di porre in essere attività coerenti con i principi e gli obiettivi previsti al comma 2 lettere a,b,c,d,e,f dello stesso articolo. Per il 2019 e il 2020 si prevede che il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 2 e che, per ogni progetto, il numero minimo di sale cinematografiche coinvolte sarà pari ad almeno 10. Si ipotizza una dotazione annuale complessiva pari a € 30.000,00							30.000,00	30.000,00	60.000,00	
	Il comma 2, non comporta oneri in quanto di carattere ordinatorio. Nelle lettere a, b, c, d, e, f, sono enunciati i principi cui devono ispirarsi i progetti da finanziare con l'Avviso Pubblico di cui al comma 1, lettera b.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	comma 1: lettera a Avviso Pubblico finalizzato al sostegno di eventi rientranti nelle tipologie già individuate nel comma. Si ipotizza che il contributo medio concesso sarà pari a € 20.000,00 per ogni progetto. Per il 2019 il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 20. Per il 2020 il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 20. Si prevede una dotazione annuale complessiva pari a € 400.000,00 per il 2019 e € 520.000,00 per il 2020.						0,00	400.000,00	520.000,00	920.000,00	1.300.000,00
	comma 1: lett. b Avviso Pubblico finalizzato a progetti rientranti nelle tipologie già individuate nel comma 2 dello stesso articolo. Si ipotizza che il contributo medio concesso sarà pari a € 15.000,00 per ogni progetto. Per il 2019 il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 10. Per il 2020 il numero minimo di progetti finanziati sarà pari a 15.						0,00	150.000,00	230.000,00	380.000,00	

11	Art. 11 comma 1, lettera a) Per il 2019 e il 2020, si prevede di realizzare, percorsi di formazione di 240/500 ore da progettare avendo come riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) per il conseguimento di un Certificato di Competenza o di Qualifica Professionale. I destinatari sono creativi (registi, attori, sceneggiatori, ecc.), i requisiti formali e sostanziali sono definiti in funzione delle tipologie di azione che, a titolo di esempio, possono essere così realizzate: corsi di formazione per autore e sceneggiatore di contenuti per prodotti televisivi, cinematografici e multimediali; i mestieri del cinema ovvero le attività che vengono prodotte, dai capi reperti e dagli addetti, nei diversi reparti che compongono le produzioni cinematografiche e audiovisive (trucco e parrucche, scenografia, machinisti ed elettricisti, produzione, ecc.); esposto nella realizzazione di prodotti. I soggetti beneficiari saranno gli Organismi accreditati in ambito formativo che saranno selezionati in base ai dettami stabiliti da appositi Avvisi pubblici. Per ogni annualità, 2019 e 2020, si prevede di realizzare: almeno 3 percorsi di formazione di 600 ore e di formare almeno 60 persone. L'investimento annuo previsto è di € 600.000,00, mentre quello complessivo è pari a € 1.200.000,00.	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
		0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	2.000.000,00
12	Art. 11 comma 1, lettera b) Questo comma riguarda "azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo". Per il 2019 e il 2020, si prevede di realizzare, per ogni annualità: Percorsi di formazione (35/70 ore) per l'acquisizione e la valorizzazione di competenze tecnico/professionali e/o trasversali funzionali a promuovere la permanenza nel mercato del lavoro, l'occupabilità e la mobilità professionale. I destinatari sono persone con conoscenze/capacità attinenti l'area professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali o informali, esclusi inoccupati e inattivi. Per ogni annualità, 2019 e 2020, si prevede di realizzare: almeno 7 percorsi di formazione di 70 ore e di formare almeno 105 persone. L'investimento annuo previsto è di € 400.000,00, mentre quello complessivo (2019/2020) è pari a € 800.000,00.	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	comma 1 Lettera c) Sistemazione della banca dati già attivo sul sito della Fondazione Calabria Film Commission mediante l'implementazione della struttura dell'area dedicata. Questa attività non comporta nessuna spesa in quanto viene curata da risorse interne alla Fondazione. Il comma 1, con i richiami al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, agli artt. 7 e 29 della legge 14 novembre 2016, n.220, ha carattere ordinatorio e non comporta oneri. comma 2 Questo comma prevede il sostegno alla ricerca, raccolta, catalogazione, digitalizzazione, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale, attraverso progetti da realizzarsi anche in rete con altri soggetti regionali. Nel 2019, sulla base dell'indagine effettuata nel 2018, e di quanto disposto al comma 2, la Fondazione sosterrà la raccolta, catalogazione lo studio e la conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo d'interesse regionale, mediante un avviso pubblico. Si presume di individuare almeno 5 beneficiari e di assegnare un contributo medio pari ad € 20.000,00 per beneficiario fino a un totale di € 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	comma 3 Questo comma prevede la promozione, anche attraverso l'istituzione di una direzione regionale, e con il supporto dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, della catalogazione e conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale. Nel 2020, per quanto disposto al comma 3, la Fondazione promuoverà due avvisi pubblici, che avranno una dotazione complessiva pari a € 400.000,00, con la finalità di valorizzare il patrimonio cinematografico regionale favorendo la conservazione e la fruizione. Avviso Pubblico A per la realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione, preservazione, digitalizzazione e restauro del patrimonio filmico conservato presso gli Archivi, pubblici e privati, censiti nel 2019 mediante gli interventi sopra descritti. Il budget per le azioni di cui al punto A (finanziarie) le spese sono state approntate fino a un importo complessivo pari a € 250.000,00. Avviso Pubblico B per la progettazione, sviluppo e fruizione di una piattaforma Web contenente l'archivio digitale delle opere censite e catalogate, un'area riservata per gli operatori regionali al fine di agevolare la catalogazione e l'inserimento di nuove opere, un'area riservata agli studenti con tutor dedicata. Il budget per le azioni di cui al punto B (finanziarie) le spese relative alla progettazione, sviluppo e realizzazione di una piattaforma Web fino a un importo complessivo pari a € 150.000,00. Gli interventi e le spese sono stati approfonditi nella relazione finanziaria.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
		2.000.000,00	4.150.000,00	4.950.000,00	11.100.000,00	

La Costituzione

artt. 9 – 21 – 33 - 117

Principi fondamentali

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [*cfr. artt. [33](#), [34](#)*].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I

Rapporti civili

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [*cfr. art. [111 c.1](#)*] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Titolo II

Rapporti etico-sociali

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Titolo V

Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [\[70 e segg.\]](#) e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [\[3\]](#).

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché di rapporti di lavoro nel settore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;

d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;

e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

h) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;

i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;

n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;



o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

u) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Art. 3.

Principi

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

g) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;

h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

Funzioni e compiti delle regioni

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5.

Nazionalità italiana delle opere

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;

c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggi, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6.

Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.

3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.

4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di



ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

Art. 8.

Valorizzazione delle sale cinematografiche

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 9.

Tutela delle minoranze linguistiche

1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva eu-

ropea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 10.

Funzioni statali

1. Il Ministero:

a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;

c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;

g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti,



anche avvalendosi della società Istituto Luce-Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;

h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

i) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

l) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

m) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;

n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.

Art. 11.

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.



5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 12.

Obiettivi e tipologie di intervento

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;

b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;

b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;

c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;

d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:

a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.



Art. 13.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 14.

Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive

1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

- a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- d) programmi di informazione e attualità;
- e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
- f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi televisivi.

Sezione II

INCENTIVI FISCALI

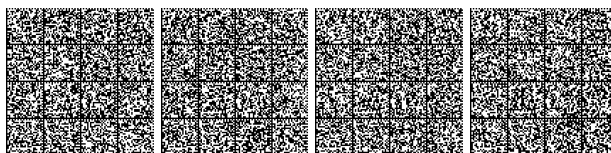
Art. 15.

Credito d'imposta per le imprese di produzione

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:

- a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;



b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Art. 16.

Credito d'imposta per le imprese di distribuzione

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede che:

a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 21.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Art. 17.

Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Art. 18.

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21.

2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Art. 19.

Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.



Art. 20.

Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.

2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 21.

Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 22.

Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.



3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

CONTRIBUTI AUTOMATICI

Art. 23.

Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.

Art. 24.

Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dall'articolo 23.

2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25:

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione,

nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 25.

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;



b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV

CONTRIBUTI SELETTIVI

Art. 26.

Contributi selettivi

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche *una tantum*, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

Art. 27.

Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

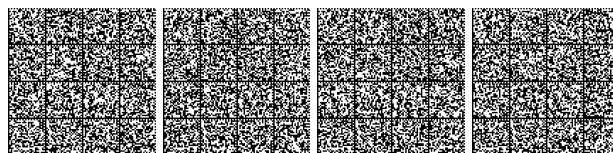
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;

f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;

h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-



nale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);

b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 28.

Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.



5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 29.

Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 30.

Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 31.

Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.

2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.

3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.



Capo V

RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 32.

*Istituzione del Registro pubblico
delle opere cinematografiche e audiovisive*

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».

2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;

c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 33.

*Delega al Governo per la riforma delle disposizioni
legislative in materia di tutela dei minori nel settore
cinematografico e audiovisivo*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;



d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita.

Art. 34.

Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;

f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 35.

Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 36.

Procedura di adozione dei decreti legislativi

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-



mente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Capo VI

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 37.

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 39.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Inter-



venti di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 40.

Norme transitorie

1. I crediti d'imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2287):

Presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI), in data 16 marzo 2016.

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 7 aprile 2016, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (industria, commercio, turismo), 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 12, 19, 20, 26 e 27 aprile 2016; il 3, 10, 11, 17, 18 e 25 maggio 2016; il 5, 6, 12, 19 e 20 luglio 2016.

Esaminato in aula il 7 aprile 2016, il 27 luglio 2016; il 3 agosto 2016; il 28 settembre 2016; il 5 ottobre 2016 ed approvato il 6 ottobre 2016, con lo stralcio dell'art. 34 a formare l'atto Senato 2287-bis).

Camera dei deputati (atto n. 4080):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 2016, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri e comunitari), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), X (attività produttive, commercio e turismo), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 13, 18, 19 e 26 ottobre 2016.

Esaminato in aula il 2 novembre 2016 ed approvato definitivamente il 3 novembre 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

Si riportano i testi degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:

“Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

“Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

“Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

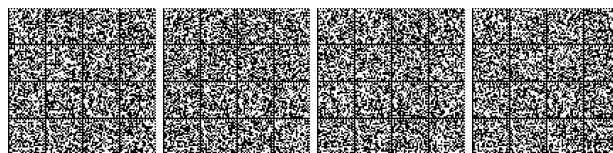
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”



L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere *l), p), r) u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005, n. 208, S.O.:

“Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

(*Omissis*).

l) “emittente”, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere *aa)* e *bb)*;

p) “produttori indipendenti”, gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

r) “accesso condizionato”, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

u) “ambito nazionale”, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

(*Omissis*).”

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.:

“Art. 16. (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.”

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297, S.O.:

“Art. 2. Definizioni

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.”

Note all'art. 7:

Si riportano i testi degli articoli 10, secondo comma, e 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.

“Art. 10.

(*Omissis*).

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

(*Omissis*).”

“Art. 46.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.”

Art. 46-bis. (Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

Art. 10.

(*Omissis*).

le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

(*Omissis*).”

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:

“Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro



dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”.

Note all'art. 9:

Per il testo dell'articolo 2 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, si veda nella nota all'art. 5.

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155, S.O.:

“Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.”.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162, S.O.:

“Art. 1.

(Omissis).

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnanti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

(Omissis).”.

Note all'art. 11:

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.:

“Art. 12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche.

1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale (43);

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui



al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.”.

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere *ee)*, *ff)*, *ii)* e *mm)*, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

“Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

(*Omissis*).

ee) “pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ff) “spot pubblicitario”, una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

ii) “televendita”, le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

(*Omissis*).

mm) “telepromozione”, ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

(*Omissis*).”.

Note all'art. 16:

Per il testo dell'articolo 2 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, si veda la nota all'art. 5.

Note all'art. 20:

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.

Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazz. Uff.* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:

“Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,



sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.”.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.:

“Art. 1. Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) “CONSOB”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) “IVASS”: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

d-bis) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

e) “società di intermediazione mobiliare” (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) “impresa di investimento comunitaria”: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) “impresa di investimento extracomunitaria”: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) “imprese di investimento”: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) “società di investimento a capitale variabile” (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

i-ter) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

j) “fondo comune di investimento”: l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

k) “Organismo di investimento collettivo del risparmio” (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

k-bis) “Oicr aperto”: l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;

k-ter) “Oicr chiuso”: l'Oicr diverso da quello aperto;

l) “Oicr italiani”: i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;

m) “Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani” (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) “Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE” (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

m-ter) “Oicr alternativo italiano” (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

m-quater) “FIA italiano riservato”: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; (39)

m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

m-sexies) “Oicr alternativi non UE (FIA non UE)”: gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;

m-septies) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;

m-octies) “fondo europeo per l'imprenditoria sociale” (EuSEF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;

m-novies) “Oicr feeder”: l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;

m-decies) “Oicr master”: l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;

m-undecies) “investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;

m-duodecies) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali;

n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;

o) “società di gestione del risparmio” (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) “società di gestione UE”: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM;

p) “gestore di FIA UE” (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

q) “gestore di FIA non UE” (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

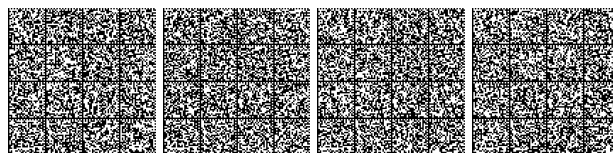
q-bis) “gestore”: la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF;

q-ter) “depositario di Oicr”: il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;

q-quater) “depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder”: il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è un'Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;

q-quinquies) “quote e azioni di Oicr”: le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;

r) “soggetti abilitati”: le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario



e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

r-bis) "Stato di origine della società di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;

r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito;

r-quater) "rating del credito": un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009;

r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»;

t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla

negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;

4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;

w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet;

w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati comunitari;

w-septies) "depositari centrali di titoli": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli."

Note all'art. 21:

Si riportano i testi degli articoli 96 e 109, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

"Art. 96. Interessi passivi

1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.



4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni. (

5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. (

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

8.”

“Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

(Omissis).

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.”.

Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle di-

chiarazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, S.O.:

“Art. 17. (Oggetto)

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

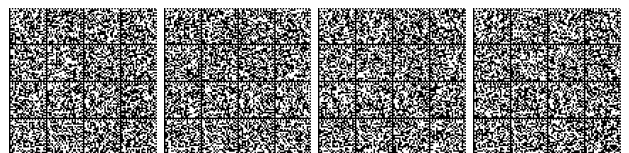
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.”.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

“53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre



2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.”.

Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, S.O.:

“Art. 24. Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.”.

Note all'art. 22:

Il testo del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

Per il testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., si veda la nota all'art. 20.

Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 1° marzo 1994, n. 153 e successive modificazioni (Interventi urgenti in favore del cinema), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1994, n. 12, S.O.

“7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.”.

Note all'art. 24:

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.:

“Art. 10. Incentivi alla produzione.

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla

prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.

5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.”.

Note all'art. 27:

Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. c) e f) della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda la nota all'art. 10.

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155, S.O.

“Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.”.

Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-*quater* del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico “La Biennale di Venezia” in persona giuridica privata denominata “Società di cultura La Biennale di Venezia”, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1998, n. 34, S.O.:

“1-*quater*. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la Commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione”.



Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, lett. b) e comma 1-bis del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 (Trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1997, n. 289, S.O.:

«Art. 9. Disponibilità finanziarie e gestione.

1. La «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia» provvede ai suoi compiti con:

(Omissis).

b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli statuti di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;

1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia» presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.»

Note all'art. 28:

Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 9 e seguenti del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), pubblicato nella *Gazz. Uff.* 13 maggio 2011, n. 110, S.O.:

«Art. 5. Costruzioni private

(Omissis).

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino

all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1° maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2011.».

Note all'art. 30:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

(Omissis).»

Note all'art. 31:

Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240, S.O.:

«Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.



5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.”.

Note all'art. 32:

Si riporta il testo dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166, S.O.:

“Art. 103. È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.”.

Note all'art. 33:

La legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1962, n. 109, S.O.

Note all'art. 35:

La legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2014, n. 290, S.O.

Note all'art. 38:

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104:

“Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo.

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.”.

Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.:

“Art. 12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche.

1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui



26-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 277

al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.”.

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280, S.O.:

“Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

(Omissis).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.”.

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge citata 31 dicembre 2009, n. 196:

“Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi

(Omissis).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.”.

Note all'art. 39:

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1999, n. 59.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2013, n. 186, S.O.

Note all'art. 40:

Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, abrogato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39.

Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39.

Per i riferimenti all'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, abrogato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39.

16G00233

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 221.

Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 e, in particolare, l'articolo 24, commi 11 e 12, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 13, che prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al citato comma 11, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi;

Visto, altresì, l'articolo 24, comma 15, che stabilisce che dall'attuazione della citata delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al citato comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;



DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28 – art. 5**Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. [\(GU Serie Generale n.29 del 05-02-2004\)](#)**

Art. 5.

Riconoscimento della nazionalita' italiana

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita' amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
- p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di

presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.

Nota all'art. 5:

- Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).

- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio

matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualita' di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ⁽¹⁾.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ⁽²⁾, ⁽³⁾**

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 2 maggio 2002, n. 12;*

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 23 ottobre 1998, n. 223; Circ. 22 aprile 1999, n. 94; Circ. 20 novembre 1998, n. 239; Circ. 11 dicembre 1998, n. 250; Circ. 28 dicembre 2000, n. 221;*

- *Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 2 febbraio 2001, n. 1/2001/ALBO; Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 62/Segr/D.T.T;*

- *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 19 maggio 1999, n. 530390; Ris. 2 novembre 1999, n. 530859; Ris. 8 novembre 1999, n. 530809; Ris. 15 novembre 1999, n. 530907; Ris. 3 dicembre 1999, n. 530923; Circ. 14 dicembre 1999, n. 3474/C; Ris. 22 dicembre 1999, n. 530866*

- *Ministero dell'interno: Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 23 febbraio 2000, n. 24; Circ. 15 luglio 1999, n. 80; Circ. 14 ottobre 1999, n. 18/99; Circ. 7 dicembre 2000, n. 16/2000; Circ. 13 giugno 2001, n. 48; Circ. 20 luglio 2001, n. M/29138/5; Circ. 24 luglio 2001, n. 58; Circ. 5 luglio 2002, n. 37/I; Circ. 5 luglio 2002, n. 37/II;*

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 7 agosto 1998, n. 353; Circ. 12 aprile 1999, n. 37424/BL; Circ. 7 agosto 2000, n. 197;*

- *Ministero delle attività produttive: Circ. 11 gennaio 2002, n. 910003; Circ. 8 maggio 2002, n. 207834; Circ. 6 marzo 2003, n. 3558/C; Ris. 9 ottobre 2003, n. 557962;*

- *Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 10 dicembre 2001, n. 124; Circ. 18 marzo 2002, n. 1741.*

(3) Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la *legge 15 marzo 1997, n. 59*, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la *legge 15 maggio 1997, n. 127*, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'*articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali

1. Oggetto.

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, dal *decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426*, dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, dal *decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3*, dal *decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32*, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito,

di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'*articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'*articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa *legge n. 59 del 1997*, nonché a quanto previsto dall'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'*articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'*articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

4. Indirizzo e coordinamento.

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽⁴⁾.

(4) L'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131* ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'*art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*.

5. Poteri sostitutivi.

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'*articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

6. Coordinamento delle informazioni.

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli *articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

7. *Attribuzione delle risorse.*

1. I provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente ⁽⁵⁾.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'*articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla *legge 15 marzo 1997, n. 59* e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta ⁽⁶⁾.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273* e l'*art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007*.

8. Regime fiscale del trasferimento dei beni.

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

9. Riordino di strutture.

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli *articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

10. Regioni a statuto speciale.

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario ⁽⁷⁾.

(7) Vedi, anche, il comma 1-*quinquies* dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo I - Ambito di applicazione

11. Ambito di applicazione.

1. In attuazione della delega conferita dall'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia «agricoltura e foreste», che resta disciplinata dal *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, alle materie «artigianato», «industria», «energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», «fiere e mercati e commercio», «turismo ed industria alberghiera».

3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo II - Artigianato

12. Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «artigianato», così come definita dall'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

13. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla *legge 9 luglio 1990, n. 188* ;

b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'*articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949* . La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

14. Conferimento di funzioni alle regioni.

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.

15. Agevolazioni alle imprese artigiane.

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

16. Abrogazioni.

1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* , e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».

2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635* . Nell'articolo 243, comma primo,

del medesimo regolamento approvato con *regio decreto n. 635 del 1940* sono soppresse le parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini».

3. È abrogato l'*articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 ottobre 1987, n. 399*. Sono, inoltre, abrogati il *D.M. 28 novembre 1989, n. 453*, e il *D.M. 2 febbraio 1994, n. 285* del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. È abrogato l'*articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443*.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo III - Industria

17. Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

18. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'*articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675*;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura ⁽⁸⁾;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'*articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'*articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95*, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni ⁽⁹⁾;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della *legge 17 febbraio 1982, n. 46*;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'*articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* ⁽¹⁰⁾;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla *legge 24 maggio 1977, n. 227*, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329*;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di

interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 215*, per l'imprenditoria femminile e al *decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 febbraio 1986, n. 44*, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto *decreto-legge n. 415*, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla *legge 4 novembre 1965, n. 1213*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla *legge 25 marzo 1997, n. 68*.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(9) Per l'individuazione delle attività di cui alla presente lettera vedi il *D.P.C.M. 6 agosto 1999*.

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per la Toscana, la *Delib. 28 novembre 2002, n. 621/CU* e, per il Lazio, la *Del. 10 dicembre 2003*.

19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non

attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere *n), o), p), q), r), s), z), aa)* e *bb)*, sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera *aa)* del comma 1 dell'articolo 18.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere *n), o), p), q), r), s), z), aa)* e *bb)*, i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo ⁽¹¹⁾.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli *articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*, e successive modificazioni, ed al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152*. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso *articolo 20 della legge n. 241 del 1990*.

10. [Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione

delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo] ⁽¹²⁾.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'*articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti ⁽¹³⁾.

(11) Con *D.P.C.M. 10 febbraio 2000* sono state determinate le percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese. I criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese sono stati individuati, per l'anno 2001, con *D.P.C.M. 2 marzo 2001* (Gazz. Uff. 6 aprile 2001, n. 81), per l'anno 2002, con *D.P.C.M. 23 aprile 2002* (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 136), per l'anno 2003, con *D.P.C.M. 30 luglio 2003* (Gazz. Uff. 26 settembre 2003, n. 224) e, per gli anni 2004 e seguenti, con *D.P.C.M. 23 dicembre 2003* (Gazz. Uff. 22 marzo 2004, n. 68).

(12) Comma abrogato dall'*art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(13) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110* e il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*.

20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1 ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

(14) Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182* e il comma 43 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(15) Il presente articolo era stato abrogato dall'*art. 34, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, soppresso dalla relativa legge di conversione.

21. Semplificazioni e liberalizzazioni.

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli *articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 maggio 1976, n. 350*, come modificati dalla *legge 1° marzo 1986, n. 64*;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386*.

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'*articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002*.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla *legge 7 novembre 1949, n. 857*; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241* ;

b) [l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'*articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002*; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*] ⁽¹⁶⁾;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'*articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269*; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241* .

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'*articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392*;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'*articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82*;

c) attività di autoriparazione di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 122*.

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519*, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

(16) Lettera abrogata dall'*art. 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

23. Conferimento di funzioni ai comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

(17) Comma così modificato prima dal comma 370 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, poi dal comma 4 dell'*art. 6-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 3 dell'*art. 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*.

(18) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'*art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

24. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto ⁽¹⁹⁾.

(19) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

25. Procedimento.

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come modificato dalla *legge 15 maggio 1997, n. 127*;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della *legge 17 agosto 1942, n. 1150* ⁽²⁰⁾;

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione ⁽²¹⁾.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione.

(21) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e dall'*articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

27. Esclusioni.

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento ⁽²²⁾.

(22) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

28. Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «energia» concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

29. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la ricerca scientifica in campo energetico;

b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento ⁽²³⁾;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;

d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione

interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo ⁽²⁴⁾;

m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'*articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784*, e successive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

(23) Lettera così modificata dall'*art. 3, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha deliberato l'illegittimità del suddetto art. 3, nella parte in cui modifica la presente lettera.

(24) Lettera così sostituita dall'*art. 3, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'*Acc. 24 aprile 2001*.

30. Conferimento di funzioni alle regioni.

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.

2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli *articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo *articolo 30 della legge n. 10 del 1991* trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'*articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della *legge 9 gennaio 1991, n. 10*, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'*articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, nei rispettivi territori ⁽²⁵⁾.

(25) Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110* e il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*.

31. Conferimento di funzioni agli enti locali.

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

32. Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «miniere e risorse geotermiche» concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi, delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività ⁽²⁶⁾.

(26) Comma così modificato dall'*art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

33. Funzioni e compiti riservati allo Stato.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;

b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;

c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;

d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;

e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;

g) l'inventario delle risorse geotermiche;

h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'*articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, come sostituito dall'*articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624*;

i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;

l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi e la tenuta del relativo elenco.

34. Conferimento di funzioni alle regioni.

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo ⁽²⁷⁾.

(27) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 e il D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139.

35. Valutazione di impatto ambientale.

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

36. Abrogazioni.

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395*.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo VII - Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

37. Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'*articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

38. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, delle norme di attuazione dell'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;

f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'*articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'*articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo ⁽²⁸⁾.

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;

c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'*articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

(28) Lettera aggiunta dall'*art. 5, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

39. Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative materia «fiere e mercati» ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia «commercio» ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

40. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;

f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni ⁽²⁹⁾.

2. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

(29) Lettera aggiunta dall'*art. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. La Corte costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità della presente lettera.

41. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
- b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
- c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- d) le competenze già delegate ai sensi dell'*articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* ;
- e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
- f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
- g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'*articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* .

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b) ⁽³⁰⁾.

(30) Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110* e il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*.

42. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'*articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287* , nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334* .

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo IX - Turismo

43. Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera», così come definita dall'*articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

44. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

45. Conferimento di funzioni alle regioni.

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

46. Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, è abrogato il comma 5 dell'*articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*.

2. Nel comma 6 dell'*articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*, è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*:

a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480*, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l'articolo 123.

4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*.

5. Nella tabella C, costituente l'*allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407*, è soppresso il n. 65.

6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) *legge 15 maggio 1986, n. 192*;

b) *articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*;

c) *articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

d) articoli 13, 14 e 15 delle *legge 17 maggio 1983, n. 217*.

7. L'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394*, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo X - Disposizioni comuni

47. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo ⁽³¹⁾.

4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo ⁽³²⁾.

5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'*articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280*, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali ⁽³³⁾.

6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente ⁽³⁴⁾.

7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla *legge 3 agosto 1999, n. 280*, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale ⁽³⁵⁾.

(31) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(32) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(33) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(34) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

48. Conferimento di funzioni alle regioni.

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli *articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83* ⁽³⁶⁾;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'*articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'*articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981* ;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ⁽³⁷⁾.

(36) Lettera così modificata dall'*art. 8, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(37) Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110* e il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*.

49. Agevolazioni di credito.

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59* .

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo XI - Disposizioni transitorie e finali

50. Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse.

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. [Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59* , entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire] ⁽³⁸⁾.

3. [La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo] ⁽³⁹⁾.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ⁽⁴⁰⁾.

(38) Comma abrogato dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(39) Comma abrogato dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.P.C.M. 6 luglio 1999* e il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182*.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo I - Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

51. Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di «territorio e urbanistica», «protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti», «risorse idriche e difesa del suolo», «opere pubbliche», «viabilità», «trasporti» e «protezione civile».

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo II - Territorio e urbanistica

Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

52. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All'*articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, la lettera a) è abrogata.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo II - Territorio e urbanistica

Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

53. Funzioni soppresse.

1. Sono o restano soppresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, in materia di piani territoriali di coordinamento;

c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;

d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;

e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

54. Funzioni mantenute allo Stato.

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla *legge 5 marzo 1963, n. 366*;

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

55. Localizzazione di opere di interesse statale.

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore.

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'*articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

58. Riordino e soppressione di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo II - Territorio e urbanistica

Sezione III - Edilizia residenziale pubblica

59. Funzioni mantenute allo Stato.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

60. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;

b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

61. Disposizioni finanziarie.

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli *articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;

b) dall'*articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 febbraio 1980, n. 25*;

c) dai commi quarto ed undicesimo dell'*articolo 1*, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'*articolo 2* e dall'*articolo 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1982, n. 94*;

d) dal comma settimo dell'*articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12*, convertito con modificazioni dalla *legge 5 aprile 1985, n. 118*;

e) dal comma 3 dell'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67*;

f) dal comma 1 dell'*articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli *articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457* ;

b) dall'*articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 febbraio 1980, n. 25*;

c) dai commi quarto e undicesimo dell'*articolo 1* e dal comma 12 dell'*articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1982, n. 94*;

d) dall'*articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 aprile 1985, n. 118*;

e) dal comma 3 dell'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67* .

3. L'erogazione dei fondi di cui all'*articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60* , attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67* e dall'*articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335* , è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) *articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498* ;

b) *articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ;

c) *articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724* ;

d) *articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* .

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'*articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457* , nonché a quelli dell'*articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179* .

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'*articolo 59* vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

62. Riordino e soppressione di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'*articolo 9*, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

2. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera d)*, della *legge 15 marzo 1997, n. 59* , sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'*articolo 63* del presente decreto legislativo:

a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

63. Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'*articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

64. Patrimonio edilizio.

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo II - Territorio e urbanistica

Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

65. Funzioni mantenute allo Stato.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;

b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

c) alla disciplina dei libri fondiari;

d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari ⁽⁴¹⁾;

e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;

f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;

g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti ⁽⁴²⁾;

h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati ⁽⁴³⁾.

(41) Lettera così sostituita dal comma 194 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(42) Lettera così sostituita dal comma 194 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(43) Lettera così sostituita dal comma 194 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, l'*art. 4, D.P.C.M. 14 giugno 2007*.

66. Funzioni conferite agli enti locali.

1. Sono attribuite, ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, ai comuni le funzioni relative:

a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) ⁽⁴⁴⁾;

b) [alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi] ⁽⁴⁵⁾;

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti ⁽⁴⁶⁾.

(44) Lettera così sostituita dal comma 194 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, i commi 195, 196 e 197 dello stesso articolo 1.

(45) Lettera soppressa dall'*art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(46) Vedi, anche, l'*art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007* e il comma 1 dell'*art. 1, D.P.C.M. 27 marzo 2008*.

67. Organismo tecnico.

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

68. Funzioni.

1. È soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

69. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;

g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'*articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;

h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'*articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*;

l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;

m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

o) all'adozione della carta della natura;

p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175*, come risultano modificate dall'*articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137*, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

d) alla protezione dell'ambiente costiero.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

70. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 875*;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

71. Valutazione di impatto ambientale.

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;

b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;

c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;

d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

72. Attività a rischio di incidente rilevante.

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175*, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

73. Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali.

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;

b) il coordinamento degli interventi ambientali;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'*articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67*. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

74. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

1. L'*articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, è abrogato.

2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'*articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

75. Riordino di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:

a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;

b) la Consulta per la difesa del mare ⁽⁴⁷⁾;

c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'*articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150* ;

d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'*articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* .

(47) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione II - Parchi e riserve naturali

76. Funzioni sopresse.

1. È soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

(commento di giurisprudenza)

77. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59* , hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394* .

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

(commento di giurisprudenza)

78. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
 2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
-
-

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione III - Inquinamento delle acque

79. Funzioni soppresse.

1. Sono soppressi i seguenti piani:
 - a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
 - b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
 - c) il piano generale di risanamento delle acque;
 - d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.
-
-

80. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
 - a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
 - b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;

c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;

d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;

e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;

f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;

g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;

h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;

i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;

m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;

n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;

p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;

q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;

r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;

s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, e successivamente modificato dall'*articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344*, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'*articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*.

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di

emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione III - Inquinamento delle acque

81. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;

c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

82. Funzioni soppresse.

1. È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.

83. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59* hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;

b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;

c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;

d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;

e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;

f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;

g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;

h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;

l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;

n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'*articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203*, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

84. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;

b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

TITOLO III**Territorio ambiente e infrastrutture****Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti****Sezione V - Gestione dei rifiuti****85. Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.**

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato ed integrato dal *decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389*, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli *articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.

TITOLO III**Territorio ambiente e infrastrutture****Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo****86. Gestione del demanio idrico.**

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione⁽⁴⁸⁾.

3. [Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui]⁽⁴⁹⁾.

(48) Comma così sostituito dall'*art. 52, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(49) Comma abrogato dall'*art. 52, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

87. Approvazione dei piani di bacino.

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.

88. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'*articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36* ;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36* , nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di congruaggio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'*articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36* , in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'*articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36* , fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'*articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36* ;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'*articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36* ;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli *articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36* ;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'*articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183* , nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

bb) [alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese] ⁽⁵⁰⁾.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

(50) Lettera abrogata dall'*art. 8, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141*.

89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59* , tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* e al *regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669* , ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37* ;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* ;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

l) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo ⁽⁵¹⁾;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'*articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, le concessioni di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'*articolo 2 della legge n. 241 del 1990*, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

(51) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 38, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

90. Attività private sostitutive di funzioni amministrative.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

91. Registro italiano dighe - RID.

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 ottobre 1994, n. 584* ⁽⁵²⁾.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi

compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale. ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

(52) Per la soppressione del Registro italiano dighe vedi i commi 170 e 171 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(53) Comma così modificato dall'*art. 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. Il presente comma era stato inoltre modificato dall'*art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163*, non convertito in legge. Per l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe vedi il *D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136*.

(54) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

92. Riordino di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:

a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;

b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;

c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;

d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia ⁽⁵⁵⁾.

(55) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*Acc. 24 maggio 2001*.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo V - Opere pubbliche

93. Funzioni mantenute allo Stato.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.

3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.

4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima *legge n. 59*, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;

d) l'edilizia di culto;

e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'*articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

95. Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

96. Riordino di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽⁵⁶⁾;

b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;

e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la *legge 5 febbraio 1970, n. 21*.

(56) Il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato soppresso dall'*art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*. Vedi, anche, l'*art. 41* dello stesso decreto.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo VI - Viabilità

97. Funzioni soppresse.

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'*articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531* ;

b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'*articolo 2 della legge n. 531 del 1982* ;

c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'*articolo 4 della legge n. 531 del 1982* ;

d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'*articolo 6 della legge n. 531 del 1982* ;

e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'*articolo 14 della legge n. 531 del 1982* ;

f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'*articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982* ;

g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'*articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982* ;

h) alla relazione al Parlamento di cui all'*articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982* ;

i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'*articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526* ;

l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'*articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966* ;

m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'*articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385* ;

n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'*articolo 9 della legge n. 526 del 1985* ⁽⁵⁷⁾;

o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della *legge 7 febbraio 1961, n. 59* ;

p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della *legge n. 59 del 1961* ;

q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'*articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961* ;

r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'*articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729* , e all'*articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382* .

(57) Riportata alla voce Strade pubbliche.

98. Funzioni mantenute allo Stato.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;

b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;

c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* , ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;

d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'*articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992* ;

f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'*articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992* ;

g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del *decreto legislativo n. 285 del 1992* ;

h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;

i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992* , per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;

b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;

c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;

d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;

e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;

f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

99. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

100. Riordino di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

101. Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime ⁽⁵⁸⁾.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(58) Per l'individuazione ed il trasferimento al demanio delle regioni e degli enti locali delle strade di cui al presente comma, vedi il *D.P.C.M. 21 febbraio 2000*.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo VII - Trasporti

102. Funzioni soppresse.

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
- b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
- c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
- d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
- e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
- f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
- g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'*articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;
- h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

103. Funzioni affidate a soggetti privati.

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

- a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'*articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*.

104. Funzioni mantenute allo Stato.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;

b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* ;

c) alle competenze di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* ;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* ;

f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;

i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla *legge 23 dicembre 1997, n. 454* ;

l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;

m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'*articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454* ;

n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* ;

o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;

q) ai compiti di polizia stradale di cui agli *articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* ;

r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;

s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;

u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;

v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

z) alla bonifica delle vie di navigazione;

aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;

bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;

cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;

dd) alla disciplina della sicurezza del volo;

ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'*articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250* ;

ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico ⁽⁵⁹⁾;

ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti ⁽⁶⁰⁾;

mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;

oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;

pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997*⁽⁶¹⁾.

(59) Lettera così modificata dall'*art. 11, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(60) Lettera così sostituita dall'*art. 11, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(61) Lettera aggiunta dall'*art. 11, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli *articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

(62) La Corte costituzionale, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 322 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera l), sollevata in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione, all'art. 38 della *legge 11 marzo 1953, n. 87*, all'art. 59 del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, all'art. 5 della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, agli *articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(63) Lettera così modificata dall'art. 9, *L. 16 marzo 2001, n. 88*.

106. Riordino e soppressione di strutture.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

- a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
- b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;

c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 ⁽⁶⁴⁾.

(64) Comma così sostituito dall'*art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. Vedi, anche, il *D.P.C.M. 5 ottobre 2007*.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo VIII - Protezione civile

107. Funzioni mantenute allo Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della *legge 24 febbraio 1992, n. 225* e la loro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *legge 14 febbraio 1992, n. 185* ⁽⁶⁵⁾.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

(65) Lettera aggiunta dall'*art. 13, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della *legge n. 225 del 1992* ;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

6) [alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *legge 14 febbraio 1992, n. 185*] ⁽⁶⁶⁾;

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della *legge 24 febbraio 1992, n. 225* ;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

(66) Punto soppresso dall'*art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;

b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;

b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo IX - Disposizioni finali

110. Riordino dell'ANPA.

1. Ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

111. Servizio meteorologico nazionale distribuito.

1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

TITOLO IV**Servizi alla persona e alla comunità****Capo I - Tutela della salute****112. Oggetto.**

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di «salute umana» e di «sanità veterinaria».

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato ⁽⁶⁷⁾.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;

b) la procreazione umana naturale ed assistita;

c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*;

e) la dismissione dell'amianto, di cui alla *legge 27 marzo 1992, n. 257*;

f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;

g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;

h) la farmaco-vigilanza e farmaco-epidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;

i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;

l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro ⁽⁶⁸⁾.

(67) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246*.

(68) Lettera aggiunta dall'*art. 15, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246*.

113. Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti ⁽⁶⁹⁾;

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

(69) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246*.

114. Conferimenti alle regioni.

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

115. Ripartizione delle competenze.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;

c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;

d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria ⁽⁷⁰⁾;

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'*articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni e del *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'*articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;

b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;

c) dei laboratori ⁽⁷¹⁾.

3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ⁽⁷²⁾.

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'*articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

(70) Lettera così modificata dall'*art. 16, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(71) Comma aggiunto dall'*art. 16, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(72) Comma aggiunto dall'*art. 16, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

116. Pianificazione.

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

117. Interventi d'urgenza.

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

118. Attività di informazione.

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;

b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'*articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* ;

c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59* ;

d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;

f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* , e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 175* , ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

119. Autorizzazioni.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46* ;

b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a) dell'*allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123*⁽⁷³⁾.

2. [Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'*articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'*articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'*articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20]⁽⁷⁴⁾.

(73) Lettera aggiunta dall'*art. 17, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(74) Comma abrogato dall'*art. 17, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

120. Prestazioni e tariffe.

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323*, convertito con modificazioni dalla *legge 8 agosto 1996, n. 425*, e all'*articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;

b) la contrattazione, di cui all'*articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla *direttiva 65/65/CEE*;

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536*, convertito dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 648*;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16*, convertito con modificazioni dalla *legge 25 marzo 1982, n. 98*;

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'*articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'*articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;

h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618*, all'*articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208*, convertito con modificazioni dalla *legge 1° luglio 1981, n. 344*, e all'*articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'*articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595*;

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'*articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

121. Vigilanza su enti.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo

nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'*articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.

4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

122. Vigilanza sui fondi integrativi.

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello ultra-regionale.

2. È conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

123. Contenzioso.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221*, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566*.

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

124. Professioni sanitarie.

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'*articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, e dell'*articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;

b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;

c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della *legge 8 novembre 1984, n. 752*;

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al *decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256*, e al *decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257*,

ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. È trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla *legge 10 luglio 1960, n. 735*, e all'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*.

125. Ricerca scientifica.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, tra cui quelle concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;

b) la cooperazione scientifica internazionale.

126. Profilassi internazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

127. Riordino di strutture.

1. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo II - Servizi sociali

128. Oggetto e definizioni.

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei «servizi sociali».

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

129. Competenze dello Stato.

1. Ai sensi dell'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:

- a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
- b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
- c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
- d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
- e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
- f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
- g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
- h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
- i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
- j) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
- m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
- n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

130. Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.

1. A decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'*articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾.

(75) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(76) La Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'*art. 130*, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo *art. 130* sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 366 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 130* sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all'*art. 77*, primo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 114 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 130* sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'*art. 77*, primo comma, della Costituzione.

131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei «servizi sociali», salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'*articolo 129* e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'*articolo 130*.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

132. Trasferimento alle regioni.

1. Le regioni adottano, ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni

stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

- a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
- b) i giovani;
- c) gli anziani;
- d) la famiglia;
- e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
- f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei «servizi sociali», con particolare riguardo a:

- a) la cooperazione sociale;
- b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
- c) il volontariato.

133. Fondo nazionale per le politiche sociali.

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali».

2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ⁽⁷⁷⁾.

3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla *legge 23 dicembre 1997, n. 451* e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'*articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40*.

4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo le parole «sentiti i Ministri interessati» sono inserite le parole «e la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ».

(77) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 85, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

134. Soppressione delle strutture ministeriali.

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo III - Istruzione scolastica

135. Oggetto.

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

136. Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;

c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;

d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;

e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

137. Competenze dello Stato.

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389*.

138. Deleghe alle regioni.

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo IV - Formazione professionale

140. Oggetto.

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di «formazione professionale», ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, anche in raccordo con quanto previsto dalla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*.

141. Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per «formazione professionale» si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

3. Sempre ai medesimi effetti la «istruzione artigiana e professionale» si identifica con la «formazione professionale».

4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedure di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

142. Competenze dello Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contrattati nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'*articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'*articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196*;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione ⁽⁷⁸⁾;

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'*articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera i), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, dei programmi operativi multi-regionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al *regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449*, e di cui agli *articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*.

(78) Lettera così modificata dall'*art. 18, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

143. Conferimenti alle regioni.

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia «formazione professionale», salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

144. Trasferimenti alle regioni.

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141⁽⁷⁹⁾.

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi dell'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*⁽⁸⁰⁾.

(79) Con *D.P.C.M. 13 marzo 2000* (Gazz. Uff. 10 giugno 2000, n. 134) si è provveduto alla individuazione ed al trasferimento alle regioni degli istituti professionali.

(80) Comma così modificato dall'*art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

145. Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

146. Riordino di strutture.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, e dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-*bis*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

147. Abrogazione di disposizioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*;

b) gli *articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

c) l'*articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

148. Definizioni.

[1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «beni culturali», quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) «valorizzazione», ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) «attività culturali», quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali] ⁽⁸¹⁾.

(81) Articolo abrogato dall'*art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 183* dello stesso decreto.

149. Funzioni riservate allo Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e nel *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della *direttiva 93/7/CEE* del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale ⁽⁸²⁾;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'*articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089*, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'*articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, come modificato dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431* di conversione con modificazioni del *D.L. 27 giugno 1985, n. 312*.

(82) Vedi, anche, l'*Accordo 27 marzo 2003*.

150. La gestione.

[1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'*articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire ⁽⁸³⁾.

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione] ⁽⁸⁴⁾.

(83) I criteri tecnico-scientifici e gli *standard* minimi previsti dal presente comma sono stati approvati con *D.M. 10 maggio 2001* (Gazz. Uff. 19 ottobre 2001, n. 244, S.O.).

(84) Articolo abrogato dall'*art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 183* dello stesso decreto.

151. Biblioteche pubbliche statali universitarie.

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

152. La valorizzazione.

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo] ⁽⁸⁵⁾.

(85) Articolo abrogato dall'*art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 183* dello stesso decreto.

153. La promozione.

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1977, n. 59*, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione] ⁽⁸⁶⁾.

(86) Articolo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.

154. Commissione per i beni e le attività culturali.

[1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾.

(87) Vedi, anche, l'Accordo 27 marzo 2003.

(88) Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

155. Funzioni della commissione.

[1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali ⁽⁸⁹⁾] ⁽⁹⁰⁾.

(89) Vedi, anche, l'*Accordo 27 marzo 2003*.

(90) Articolo abrogato dall'*art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo VI - Spettacolo

156. *Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.*

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;

c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;

e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;

f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla *legge 4 novembre 1965, n. 1213*, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla *legge 21 aprile 1962, n. 161* ;

l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3* ;

m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426* ;

n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»;

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*⁽⁹¹⁾.

(91) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368*.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo VII - Sport

157. Competenze in materia di sport.

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'*articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 marzo 1987, n. 65*, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata⁽⁹²⁾.

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'*articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987*.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla *legge 16 febbraio 1942, n. 426*, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla *legge 24 dicembre 1957, n. 1295*.

4. Con regolamento di cui all'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali⁽⁹³⁾.

(92) Con *D.M. 25 giugno 2003* (Gazz. Uff. 23 settembre 2003, n. 221) sono stati definiti i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(93) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368*. Per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, vedi il *D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453*.

TITOLO V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

158. Oggetto.

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia «polizia amministrativa regionale e locale».

2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

159. Definizioni.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

160. Competenze dello Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla *legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

2-bis ... ⁽⁹⁴⁾.

(94) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279* (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188), sostituisce il secondo comma ed aggiunge un comma, dopo il quarto, all'*art. 20, L. 1° aprile 1981, n. 121*.

161. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160.

162. Trasferimenti alle regioni.

1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

163. Trasferimenti agli enti locali.

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni ⁽⁹⁵⁾;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'*articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302* e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi ⁽⁹⁶⁾;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'*articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110* ;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'*articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* ;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'*articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* , e all'*articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963* ;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* .

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

(95) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 290 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d) sollevata in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Cost.

(96) Lettera così modificata dall'*art. 8, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*.

164. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la *legge 13 dicembre 1928, n. 3086* , nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300* ;

b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* , fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* ;

d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. È altresì abrogato il comma 5 dell'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni cinematografiche e teatrali» sono abrogate.

Legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(BUR n. 24 del 31 dicembre 2005, supplemento straordinario n. 8 del 13 gennaio 2006)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18 luglio 2008, n. 24, 16 ottobre 2008, n. 31, 12 dicembre 2008, n. 40, 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 3 dal comma 1 al comma 4; art. 5; art. 6, comma 1; art. 7, commi 4 e 6; art. 9 dal comma 3 al comma 6; art. 10, comma 1; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 25; art. 26; art. 27; art. 29, commi 1 e 3; art. 30; art. 31)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo *dall'art. 55, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 è fissato al 31 dicembre 2014*¹.

2.²

Articolo 2³

(Abrogato)

Articolo 3

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, al fine di supportare lo sviluppo del sistema Cinematografico - Audiovisivo e Multimedialità, e dell'economia cinematografica in Calabria, promuove la costituzione di una Fondazione aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione ha lo scopo di sostenere con continuità di azione lo sviluppo della cultura e dell'impresa cinematografica in Calabria, fornendo idoneo supporto finanziario e strutturale, al fine di incoraggiare e progressivamente rafforzare la capacità di azione economica delle imprese di produzione, distribuzione e formazione audiovisiva, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie da parte di soggetti pubblici e privati e mediante l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private.

3. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;

¹Termine differito dalle LL.RR. 9/2007;34/2010; 47/2011.

²Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

³Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere da parte del Fondatore, di altri Enti pubblici e soggetti privati;

c) dai contributi annuali versati dai Fondatori;

d) dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

5. ⁴

Articolo 4⁵ *(Abrogato)*

Articolo 5

1. La Giunta regionale è impegnata ad utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo destinate all'Alta formazione ed alla formazione permanente ancora non impegnate del Programma Operativo Regionale della Calabria 2000-2006 per il finanziamento di corsi di alta formazione, master e tirocini professionali aventi ad oggetto anche materie attinenti la Pubblica Amministrazione destinati a giovani laureati calabresi.

2. Il comprensorio dei comuni della Locride è individuato come principale obiettivo del programma di formazione permanente e, pertanto, la Giunta regionale è impegnata, altresì, ad adottare tutti gli atti necessari affinché le risorse previste dall'Accordo di programma quadro "Sicurezza e Legalità" destinate alla formazione permanente siano indirizzate prevalentemente ai soggetti residenti in dette zone.

Articolo 6

1. Al fine di consentire la realizzazione di un Polo scolastico ed il recupero dell'immobile destinato a sede del Forum per la Resistenza e la Verità (FOREVER) nel Comune di Locri, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a decorrere dall'anno 2006, a concedere al suddetto Comune e alla Provincia di Reggio Calabria, nell'ambito delle rispettive competenze, un contributo costante poliennale finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

2. ⁶

⁴Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁵Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁶Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Articolo 7⁷

1. *(abrogato)*⁸

2. *(abrogato)*⁹

3.

4. La Regione Calabria è autorizzata ad acquisire n. 2000 azioni della “Banca Popolare Etica” S.c.a.r.l. allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato al sociale, tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione.

5.

6. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230 con le Università calabresi che vantano un riconosciuto credito scientifico e accademico, nazionale e internazionale, per il finanziamento di settori specialistici di particolare interesse regionale.

7.

8.

Articolo 8¹⁰
*(Abrogato)***Articolo 9¹¹**

1.

2.

3. Al fine di garantire la realizzazione di un programma regionale per l’infrastrutturazione delle aree industriali di cui alla Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, la Giunta regionale, previa verifica della disponibilità di risorse a valere sui fondi per le Aree sottoutilizzate da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

⁷I commi 3, 5, 7 e 8 sono abrogati dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁸Comma abrogato dall’art. 17, comma 4 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.

²Comma abrogato dall’art. 17, comma 4 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.

⁸Articolo abrogato dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁰Articolo abrogato dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹¹I commi 1, 2 e 6 sono abrogati dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

4. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale sarà contratto, per una durata massima di anni trenta, anche in più soluzioni per mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall'Istituto finanziario ai fini del suo intervento. Alla copertura degli oneri relativi alla prima annualità, quantificati in euro 3.500.000,00 ed allocati all'UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020110), si provvede a valere sulle risorse stanziare all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Per le successive annualità si provvede mediante appositi stanziamenti da effettuarsi nei rispettivi bilanci di competenza.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, una quota pari al 25% dei ribassi d'asta realizzati nell'esecuzione dei lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla regione Calabria, è destinata ad alimentare un fondo da utilizzare per le politiche sociali per la casa e, in particolare, per integrare il fondo di cui all'articolo 11 della Legge 431/1998.

6. Con apposito atto della Giunta regionale, si provvederà all'approvazione dello schema di convenzione che recepisce le disposizioni di cui al comma precedente da utilizzare con gli Enti attuatori destinatari di risorse regionali.

7.

Articolo 10

1. Al fine di consentire le operazioni di recupero e consolidamento della Rupe di Tropea, danneggiata dagli ultimi eventi atmosferici, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a decorrere dall'anno 2006, a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

2. ¹²

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

Articolo 11

1. In attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, concernente il "riordino delle funzioni amministrative regionali e locali", sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nei successivi commi.

2. ¹³

3. All'art. 26 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi.

5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:

a) patti agrari;

b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;

¹²Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹³Comma soppresso dall'art. 31, comma 4, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

- c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
- d) orientamento prodotti agroalimentari;
- e) meccanizzazione agricola e U.M.A.;
- f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
- g) piante aromatiche e officinali;
- h) vivaismo ed attività sementiera;
- i) contabilità aziendale;
- j) statistica agraria;
- k) cartografia;
- l) ecologia agraria.

4. All'art. 54, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti.”

5. All'art. 61 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.”

6. All'art. 138 sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:

“7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

- a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);
- d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico.

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:

- a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
- b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
- c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
- d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
- e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
- f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
- g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
- h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
- i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;

j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;

k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;

l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;

m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.”

7. All'art. 144 è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

- a) promozione educativa delle comunità locali;
- b) piani di orientamento permanente;
- c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
- d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
- e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
- f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali.”

Articolo 12

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere b), e) ed n) sono abrogate;
- b) la locuzione riportata alla lettera p) è sostituita dalla seguente:
“p) autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo”;
- c) alla lettera q) sono soppresse le seguenti parole: “ivi compreso il calendario venatorio”.

2. L'art. 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 è abrogato.

Articolo 13 ¹⁴ (Abrogato)

Articolo 14

1. Il comma 10 dell'art. 17 della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 è sostituito dal seguente:
“ 10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla legge regionale 2 maggio 1986 n. 19. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione.”

¹⁴Articolo abrogato dall'art. 31, comma 2 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Articolo 15

1. I dipendenti del ruolo della Giunta Regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti destinatari, in aggiunta a quelle già individuate dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, sono posti in distacco funzionale fino alla data di effettivo trasferimento, nei termini e modalità fissati dall'art. 17 della stessa legge regionale n. 34/2002, come modificata ed integrata dalla presente legge.

Articolo 16

1. A parziale modifica delle disposizioni dell'art. 17, comma 13, della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, i termini per la conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preordinato al riconoscimento di incentivi economici una tantum al personale trasferito, sono stabiliti entro la data di adozione dei provvedimenti di definitivo trasferimento del personale agli enti di destinazione, comunque non oltre il termine di mesi sei, decorrenti dalla data di adozione dei provvedimenti di distacco funzionale.

2. Nel caso di mancato accordo tra le parti, anche dopo l'esperimento del confronto con le OO.SS. in sede confederale, provvede la Giunta regionale nei successivi trenta giorni.

Articolo 17

1. La Regione, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attuazione della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, per le materie oggetto di trasferimento agli EE.LL., definirà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una programmazione specifica alla luce della nuova organizzazione per rendere più coerenti e funzionali i servizi su tutto il territorio, ridistribuendo con criteri perequativi risorse umane e finanziarie nei limiti delle risorse regionali disponibili e attinenti alle medesime materie.

Articolo 18

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2002, n. 30 le parole "...per l'esercizio 2001..." sono soppresse.

2. Alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- all'articolo 13, comma 5, le parole da "...che..." a "...volta..." sono soppresse;
- all'articolo 22, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"...Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell'assegno il mandato s'intende assolto per l'intera durata della medesima legislatura."

Articolo 19¹⁵

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, attua il controllo strategico come strumento che consente alla Giunta regionale di effettuare il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dalle politiche regionali di intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico-

¹⁵ Vedi L.R. 3/2012, art. 17.

amministrativo.

2. Il controllo strategico consiste nell'analisi della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate alle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.

3. Il sistema di controllo strategico si effettua sulle strutture facenti parte dell'assetto organizzativo della Giunta regionale e si estende agli Enti vigilati e dipendenti nonché alle società con partecipazione regionale superiore al cinquanta per cento. E' fatto obbligo ai soggetti sottoposti al controllo strategico di fornire senza ritardo agli organi competenti ogni informazione, chiarimento o documentazione richiesta.

4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità e i termini per l'attuazione del sistema di controllo strategico ed emana i necessari atti di indirizzo. Un'apposita struttura del Segretariato Generale coadiuva la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo necessari per l'attuazione del controllo strategico e supporta il comitato di cui al comma successivo, mantenendo i rapporti con i Dipartimenti per assicurare i flussi informativi.

5. In fase di avvio, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi dell'affiancamento e del supporto di organismi specializzati, preferibilmente a partecipazione pubblica.

6. L'azione di controllo è svolta da un comitato per il controllo strategico, formato da tre dirigenti della Giunta regionale e da tre esperti esterni di comprovata qualificazione professionale individuati con atto della Giunta regionale che stabilisce la durata dell'incarico, che non può comunque essere superiore a tre anni, e il relativo compenso. Le nomine sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Sull'esito del controllo, il Comitato riferisce per iscritto al Presidente ed al Segretario generale della Giunta regionale, con cadenza *semestrale*¹⁶. Sulla base del referto, il Presidente ed il Segretario generale propongono annualmente alla Giunta l'approvazione di una relazione sui risultati delle analisi effettuate, nella quale sono formulate le eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione regionale e degli Enti controllati.

8. L'esito negativo del controllo è contestato agli interessati e costituisce:

a) presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale;

b) giusta causa di revoca, nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli organismi dell'Ente sottoposto a controllo strategico, anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile. Le determinazioni consequenziali sono assunte dalla Giunta regionale, nell'ambito del generale potere di sovrintendenza sull'ordinamento e sulla gestione degli Enti dipendenti di cui all'articolo 36, lett. f) dello Statuto regionale.

Articolo 20

1. Il Comitato regionale di controllo istituito con legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 è definitivamente soppresso. I controlli preventivi di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri Enti ed Amministrazioni, già attribuiti dalle leggi statali alla competenza del Comitato regionale di controllo, cessano di essere esercitati.

¹⁶L'art. 9, comma 2 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40, sostituisce le parole "almeno trimestrale" con la parola "semestrale".

2. Le residue funzioni già attribuite al Comitato regionale di controllo da leggi statali e regionali sono esercitate dai Dipartimenti competenti alla vigilanza sui rispettivi Enti.
3. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei casi di omissione o ritardo di atti obbligatori da parte degli Enti locali provvedendo a nominare un Commissario munito dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, inviata dal competente Dipartimento. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'Ente inadempiente.
4. Qualora uno degli Enti vigilati o dipendenti, esclusi quelli costituiti in forma societaria, ometta o ritardi senza giustificato motivo od eluda l'esecuzione di un atto o di un'attività doverosi, ovvero commetta gravi violazioni, il Dirigente generale del Dipartimento preposto alla vigilanza procede alla relativa contestazione e, se del caso, invia una diffida ad adempiere stabilendo un termine, decorso il quale, la Giunta regionale nomina un Commissario per il compimento dell'atto o dell'attività. In caso di urgenza, il Dirigente generale relaziona all'Assessore competente, il quale propone direttamente alla Giunta la nomina del Commissario. Resta salva l'applicazione di forme sanzionatorie più gravi, rapportata all'entità della violazione.
5. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'Ente inadempiente, fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere.
6. L'omissione, il ritardo senza giustificato motivo o l'elusione dell'esecuzione di atti o di attività doverosi, ovvero il compimento di gravi violazioni da parte di società partecipate dalla Regione costituisce giusta causa di revoca automatica, anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile, nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli organi della società. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

Articolo 21

1. La Giunta regionale, al fine di dare impulso all'operatività della "Fondazione Calabria Etica" costituita in esecuzione della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, ne dispone la riorganizzazione adottando apposito atto di indirizzo volto alla modificazione dello statuto per lo snellimento degli organi gestionali e la semplificazione delle procedure di svolgimento delle attività statutarie.
2. In via transitoria il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a revocare gli organi attualmente in carica ed a sostituirli secondo quanto previsto dallo statuto per la fase di costituzione della Fondazione.

Articolo 22¹⁷ (Abrogato)

Articolo 23¹⁸ (Abrogato)

Articolo 24¹⁹

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, dodicesimo trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

¹⁸ Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, dodicesimo trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

(Abrogato)

Articolo 25

1. Nell'articolo 26, comma, 1 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 le parole "procedure di aggiudicazione" devono essere intese come "procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di affidamento a contraente generale e il procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di concessione di costruzione e gestione".
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, anche in via temporanea, le quote di partecipazione che gli enti strumentali devono dismettere in attuazione del disposto dell'art. 32 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

Articolo 26

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è impegnata a predisporre ed a presentare alla Commissione consiliare competente un progetto straordinario finalizzato al recupero ed all'incremento delle entrate tributarie e delle altre entrate di competenza regionale.
 2. L'articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 è sostituito dal seguente:
"6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto delle normativa vigente in materia di affidamento di servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265."
 3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare specifiche disposizioni per procedere alla conversione dei mutui con oneri, anche parzialmente, a carico della Regione, contratti dalla Regione stessa, dalle Province e dagli Enti locali, a condizione che la conversione sia consentita dalle clausole contrattuali e che la stessa consenta una riduzione finanziaria delle passività totali.
 4. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:
 - l'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è abrogato;
 - dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 40-bis – Riscossione delle entrate regionali mediante l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all'accertamento."
 - all'articolo 27, comma 6, è aggiunto il seguente periodo:
"In relazione all'andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l'utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono e non possono modificare il piano di restituzione del capitale."
 - all'articolo 27 è aggiunto il seguente comma 7:

“7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.”

Articolo 27

1. La Giunta regionale in attuazione dell'articolo 6-bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, è autorizzata a procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale assunto, ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 procedendo, se necessario, alle opportune modifiche della dotazione organica e del programma triennale di fabbisogno del personale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati complessivamente in Euro 700.000,00 si provvede per l'esercizio finanziario 2006 con le risorse già allocate all'UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112104) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Articolo 28²⁰ *(Abrogato)*

Articolo 29

1. La Giunta regionale, su proposta del competente Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, è impegnata a finanziare un programma destinato alla riqualificazione ed al recupero dei centri storici dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria, privilegiando gli interventi nei Comuni della Locride. Per la realizzazione di tale programma, ferma restando la quota del 10% destinata agli interventi immateriali e nel rispetto della normativa vigente, saranno utilizzate le risorse finanziarie previste dalla Delibera CIPE n. 20/2004 ancora disponibili sull'Accordo di Programma Quadro “Emergenze Urbane e territoriali”.

2. *(abrogato)²¹*

3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al soggetto gestore dell'Infrastruttura Regionale dei Dati geografici di cui alla DGR 356/2004, promosso dalle Province e dagli Enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 30

1. La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, s'impegna ad approvare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Documento Metodologico per la Programmazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali al fine di definire il ciclo di programmazione della Regione Calabria, nel rispetto della normativa vigente.

2. All'articolo 8, comma 8, della legge regionale 26 marzo 2001, n. 7 le parole “...che raggiunga il numero minimo di 1000 iscritti entro il secondo anno della sua istituzione.” sono abrogate.

²⁰ **Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.**

²¹ **Comma abrogato dall'art. 30 comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.**

3. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36 le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le parole le parole “con effetto dal 1° gennaio 2003²²”.

Articolo 31

1. È approvata l'istituzione della società SIAL Servizi S.p.A. avvenuta a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 22 settembre 2003 e del decreto dirigenziale n. 18325 del 5 dicembre 2003, finalizzato alla sottoscrizione della quota di capitale detenuta al 51% dell'ARSSA.

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34²³

²²Comma così modificato dall'art. 18, comma 4 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

²³Gli articoli dal 32 al 34 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – art. 2**Statuto della Regione Calabria**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI****Articolo 2
(Principi e finalità)**

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
 - d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (*Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
 - e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

- f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; (*Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
- i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;
- q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; (*Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
- s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20**NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO**

Bollettino Ufficiale n. 226 del 23 luglio 2014

INDICE**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità e obiettivi

CAPO II - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Sezione I - Promozione delle competenze

Art. 3 - Promozione e sviluppo di nuove competenze

Sezione II - Programmazione regionale delle attività

Art. 4 - Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

Art. 5 - Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale

Art. 6 - Sostegno all'esercizio cinematografico

Art. 7 - Convenzioni

Art. 8 - Emilia-Romagna Film Commission

Art. 9 - Partecipazione ad Associazione per Film Commission

Art. 10 - Fondo per l'audiovisivo

Art. 11 - Tipologie di intervento regionale

Art. 12 - Programma regionale triennale

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 - Clausola valutativa

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

Art. 15 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente: "1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo.".

Art. 16 - Norme transitorie

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 2, 4, 5 e 6 del proprio Statuto, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione e sviluppo economico nonché di promozione del territorio anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali.

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento per la loro promozione, qualificazione e sviluppo.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica e audiovisiva nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.

2. La Regione, ai fini dello sviluppo culturale e sociale del territorio:

a) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva;

b) promuove la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;

c) promuove lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne e altre manifestazioni;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

d) favorisce azioni mirate all'alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche.

3. La Regione, nell'ambito della sua programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività cinematografiche e audiovisive nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, considerate ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale. In quest'ottica opera per:

- a) favorire la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale;
- b) promuovere e sostenere l'attività di produzione cinematografica e audiovisiva con contenuto narrativo o documentaristico nel territorio dell'Emilia-Romagna, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale;
- c) sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico nel settore, anche ai fini della convergenza tra i diversi mezzi e linguaggi di espressione e comunicazione e della generazione di nuove imprese;
- d) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive.

4. La Regione, nel settore della diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive:

- a) promuove la programmazione e la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale, d'essai, nonché di quelle di interesse regionale;
- b) favorisce e sostiene le attività di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo al patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale;
- c) sostiene iniziative di promozione del cinema e dell'audiovisivo, realizzate senza finalità di lucro;
- d) promuove e sostiene azioni mirate a diversificare e qualificare l'offerta di opere cinematografiche e audiovisive;
- e) promuove gli autori e la produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani.

5. La Regione, ai fini della crescita del sistema degli esercizi cinematografici:

- a) sostiene lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, in coerenza con i principi previsti nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico), con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai;
- b) sostiene l'esercizio cinematografico, riconoscendo ad esso un importante ruolo di aggregazione sociale e di interesse pubblico, per garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree svantaggiate.

6. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) favorire la competitività, lo sviluppo imprenditoriale, professionale e la crescita occupazionale, soprattutto giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
- b) favorire, con un'adeguata opera di informazione, l'accesso a risorse dell'Unione europea, anche attraverso forme dirette di partecipazione;
- c) favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;
- d) favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio.

CAPO II PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Sezione I Promozione delle competenze

Art. 3

Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione al fine di favorire la crescita dell'industria cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio:

- a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
- b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- c) valorizza le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, sostiene:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
- b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
- c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese e a sostegno della creazione di nuove imprese per nuovi lavori.

Sezione II **Programmazione regionale delle attività**

Art. 4

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, promuove e sostiene, d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, operanti in Emilia-Romagna:

- a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;
- b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
- c) progetti di alfabetizzazione del pubblico;
- d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

Art. 5

Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale

1. La Regione, al fine di promuovere le industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale e ad alto impatto occupazionale portatrici di cambiamento sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sostiene la crescita e il rafforzamento competitivo del settore multimediale, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative. A tal fine sostiene:

- a) lo sviluppo dell'imprenditorialità, in particolare giovanile, lungo tutta la filiera produttiva, anche con l'apporto di nuovi modelli e concetti di impresa, la creazione di reti di imprese, di luoghi di aggregazione e accelerazione imprenditoriale nelle città;
- b) la ricerca, l'innovazione tecnologica, la diversificazione produttiva, a partire dalle forme di comunicazione e fruizione dei prodotti audiovisivi;
- c) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione dei contenuti e delle opere;
- d) l'attrazione di investimenti produttivi per l'insediamento di imprese e l'offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali;
- e) la promozione internazionale e lo sviluppo di partenariati internazionali.

Art. 6

Sostegno all'esercizio cinematografico

1. La Regione sostiene l'esercizio cinematografico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta.

2. Al fine di favorire la funzione di aggregazione sociale esercitata dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostiene specifici progetti volti a migliorare, accrescere e diversificare l'offerta di servizi e di produzioni culturali, nell'ambito della programmazione cinematografica.

3. La Regione sostiene le sale d'essai, riconosciute ai sensi della normativa statale, e i circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico.

Art. 7

Convenzioni

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma di cui all'articolo 12, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 6 aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

- a) le attività dei progetti da realizzare;
- b) gli oneri a carico dei firmatari;
- c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Art. 8

Emilia-Romagna Film Commission

1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Film Commission, ai fini della presente legge, si intendono:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- a) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;
- b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;
- c) la promozione delle risorse professionali della regione;
- d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani;
- e) la gestione coordinata del fondo per l'audiovisivo di cui all'articolo 10.

Art. 9

Partecipazione ad Associazione per Film Commission

1. Allo scopo di partecipare al coordinamento delle attività di Film Commission a livello nazionale, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata ad aderire, in qualità di associato, ad un'associazione che persegua le seguenti finalità:
 - a) promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo delle "Film Commission" italiane;
 - b) promuovere e tutelare, nell'ambito delle stesse "Film Commission", gli standard professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, anche attraverso corsi di formazione;
 - c) promuovere il territorio ed i servizi degli associati nelle occasioni di partecipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - d) promuovere contatti con enti e istituzioni nazionali e internazionali al fine di offrire ai propri associati costanti informazioni sull'andamento del settore cinematografico e sulle conseguenti strategie da elaborare e perseguire.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
 - b) che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.
4. La Regione partecipa all'associazione con una prima quota di adesione, non superiore a euro 2000,00.
5. La Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 10

Fondo per l'audiovisivo

1. La Regione istituisce il fondo per l'audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della sua distribuzione, riconoscendo tali attività quale fattori strategici per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.
3. Nella ripartizione dei fondi si terrà conto di un principio di equilibrio tra le diverse tipologie di opere secondo i criteri stabiliti nel Programma triennale.

Art. 11

Tipologie di intervento regionale

1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
2. Le attività di cui all'articolo 8 sono attuate direttamente dalla Regione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio, prevista dall'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo).

Art. 12

Programma regionale triennale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale in materia di cinema e audiovisivo il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del settore. La proposta di programma triennale della Giunta regionale tiene conto anche delle indicazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di settore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Il programma triennale, contenente il quadro conoscitivo del settore, definisce in particolare:
- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio ed i criteri e le modalità per la verifica del loro raggiungimento;
 - b) le modalità per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10;
 - c) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
 - d) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;
 - e) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa del programma di cui all'articolo 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
- a) quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:
 - 1) agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;
 - 2) agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
 - 3) agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;
 - b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
 - c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 1999 dopo la parola "istituzionali" sono inserite le seguenti: "operanti in materia di spettacolo dal vivo" e le parole: "nonché cinematografiche e audiovisive" sono soppresse.
2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

Art. 16

Norme transitorie

1. Il primo programma di cui all'articolo 12 trova applicazione a far data dall'1 gennaio 2015.
2. Per l'anno 2014 trovano comunque applicazione le norme della legge regionale n. 13 del 1999 nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 14.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito di unità previsionali di base (U.P.B.) esistenti o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifici accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti" elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifici accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. Per gli esercizi successivi al 2016 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

L.R. 13 Aprile 2012, n. 2

Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo (1)

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalità ed obiettivi)

Art. 3 (Definizioni)

Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)

CAPO II - ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 5 (Principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche)

Art. 6 (Autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche)

CAPO III - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 7 (Documento programmatico triennale)

Art. 8 (Programma operativo annuale)

Art. 9 (Tipologia degli interventi)

Art. 10 (Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva)

CAPO IV - CENTRO regionale per il cinema e l'audiovisivo

Art. 11 (Istituzione del Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo)

Art. 12 (Organi)

Art. 13 (Presidente)

Art. 14 (Consiglio di amministrazione)

Art. 15 (Collegio dei revisori contabili)

Art. 16 (Incompatibilità)

Art. 17 (Statuto e regolamenti)

Art. 18 (Direttore generale)

Art. 19 (Personale)

Art. 20 (Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale)

Art. 21 (Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

Art. 22 (Società per la gestione dei servizi)

Art. 23 (Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo)

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 (Soppressione del Centro audiovisivo della Regione Lazio)

Art. 25 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione)

Art. 26 (Norme transitorie)

Art. 27 (Abrogazioni)

Art. 28 (Disposizione finanziaria)

Art. 29 (Entrata in vigore)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché agli articoli 7 e 9 dello Statuto, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attività cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell'identità regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all'innovazione tecnologica, di sviluppo socio-economico.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento:

- a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, Roma capitale e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi;
- b) all'individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e

audiovisive.

Art. 2 (Finalità e obiettivi)

1. Il sistema di interventi di cui all'articolo 9, diretto a promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive, è diretto al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;
- b) favorire la crescita sostenibile dell'imprenditoria, l'occupazione, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo;
- c) favorire e sostenere le attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, delle opere cinematografiche e audiovisive, del patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale;
- d) favorire una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività di produzione ed esercizio cinematografico sul territorio;
- e) promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde e di film difficili, di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale; **(2)**
- f) sostenere progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche o mediateche.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) sostenere le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all'attività di produzione e di distribuzione, garantendo in particolare un'equa e proporzionata ripartizione delle risorse finanziarie a tal fine erogate, anche in ragione del loro rilevante ruolo di valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali regionali; **(3)**
- b) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
- c) promuovere iniziative dirette a favorire il cineturismo;
- d) favorire azioni mirate alla formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;
- e) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, anche attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia rivolte ai disabili;
- f) promuovere la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;
- g) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale;
- h) promuovere lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, dell'associazionismo impegnato nel settore anche in collaborazione con le associazioni e le imprese interessate, in relazione con le scuole di ogni ordine e grado, con le università, i centri di ricerca e di formazione presenti nel Lazio. **(4)**
- hbis) promuovere azioni positive volte al contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e alla salvaguardia del diritto d'autore; **(5)**
- hter) incentivare l'impiego di tecnologie innovative per la produzione e post produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate a basso costo; **(5)**
- hquater) sostenere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e incentivare la modernizzazione del settore, quale rilevante strumento sia per lo sviluppo socio-economico e la crescita della competitività del settore sia per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi linguaggi di espressione artistica, culturale e di comunicazione sociale; **(5)**
- hquinques) promuovere azioni formative e di apprendistato per i nuovi mestieri digitali del cinema previsti dalla normativa vigente. **(5)**

Art. 3 (Definizioni)

1. Coerentemente alle finalità di cui all'articolo 2 e al sistema di interventi di cui all'articolo 9 ai fini della presente legge si intende per:

- a) **Attività cinematografiche e audiovisive** le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato;
- b) **Esercizio cinematografico** l'attività d'impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
- c) **Proiezione cinematografica ambulante** la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
- cbis) **Cineturismo** l'attività che pone l'attenzione su quanto la produzione cinematografica e audiovisiva possa incidere sulla promozione turistica, industriale e culturale oltre a favorire la crescita economica del territorio regionale; **(6)**
- d) **Opera cinematografica o film** il film di nazionalità italiana o di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;

- e) **Opera audiovisiva** il film o l'opera realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, purché opera dell'autore ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, non destinata prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;
- f) **Lungometraggio** il film di durata superiore a 75 minuti;
- g) **Cortometraggio** il film di durata inferiore a 75 minuti;
- h) **Documentario di creazione per il cinema e la televisione e la rete internet** il film o l'opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l'espressione di un punto di vista personale dell'autore; **(7)**
- h bis) **Documentario di creazione per il cinema e la televisione a basso costo** il documentario realizzato con un budget non superiore a 100 mila euro; **(8)**
- i) **Opera di rilevante utilità sociale** il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca a diffondere valori educativi di solidarietà, equità e giustizia sociale;
- i bis) **Opera a basso impatto ambientale** il film o l'opera che, nel rispetto della cultura di eco sostenibilità ambientale, applichi a tutti i processi della filiera il controllo dei consumi energetici, la razionalizzazione dei rifiuti e dei materiali di consumo sul trasporto delle persone e delle merci, la riduzione nell'utilizzo di materiali chimici e inquinanti, l'adozione di modelli distributivi a basso impatto ambientale, la compensazione con attività alternative a favore dell'ambiente; **(9)**
- j) **Fiction televisiva** il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri più circoscritti quali la lunga serie, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull'invenzione narrativa. La fiction televisiva relativamente al sistema degli interventi di cui alla presente legge, è equiparata ad un'opera audiovisiva; **(10)**
- k) **Opera cinematografica a basso costo** il film realizzato con un budget non superiore a 800 mila euro; **(11)**
- l) **Opera a base di archivi** il film o l'opera audiovisiva realizzata in prevalenza con materiale d'archivio;
- m) **Film per ragazzi** il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;
- n) **Opera prima e seconda dell'autore** il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua seconda opera; **(12)**
- n bis) **Opera prima e seconda della casa di produzione** il film di lungometraggio la cui produzione è realizzata da una casa di produzione che abbia realizzato al massimo due opere dalla sua costituzione; **(13)**
- o) **Opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multiplatforma** il film o l'opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l'utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;
- obis) **Film difficile** le opere di lungometraggio prime e seconde, i film a contenuto documentaristico, i cortometraggi e i film culturali, con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico secondo la normativa vigente in materia; il sostegno ai film difficili, nei limiti delle disponibilità finanziarie, non può comunque essere prevalente rispetto al complesso degli interventi regionali destinati alle produzioni audiovisive; **(14)**
- p) **Opera cinematografica o audiovisiva di animazione** il film o l'opera audiovisiva realizzati con immagini grafiche ed animate che possono essere diffusi con qualunque mezzo;
- q) **Opera di interesse regionale** l'opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell'immagine della Regione stessa; **(15)**
- r) **Sala cinematografica** lo spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- r bis) **Sala d'essai** sala cinematografica il cui gestore, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. Almeno la metà dei giorni di programmazione d'essai deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea; **(16)**
- r ter) **Film d'essai** il film italiano o straniero espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali; **(16)**
- s) **Cinema-teatro** lo spazio di cui alla lettera n), destinato anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
- t) **Multisala** l'insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 2;
- u) **Multiplex** l'insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 2;
- v) **Area del cinema all'aperto**, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
- w) **Cine-circolo** e **Cine-studio** uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza;
- x) **Mediateca** uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell'archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale;
- y) **Location** il luogo utilizzato per le riprese, in ambienti sia interni che esterni;
- z) **Teatro di posa** il luogo utilizzato per le riprese in ambienti interni, predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un'opera cinematografica o audiovisiva, conforme alle normative per la sicurezza;
- aa) **Produttori indipendenti** gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva, che non siano controllati o collegati ad emittenti, anche analogiche, e che non cedano in perpetuo tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o audiovisiva ovvero non concedano in licenza i medesimi per un periodo superiore a quindici anni ad emittenti tv che trasmettano anche tramite segnale analogico; **(17)**
- bb) **Piccolo esercizio cinematografico** le monosale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici, a gestione prevalentemente familiare, anche a carattere non continuativo;

- cc) **Impresa** una società di persone o di capitali ovvero un'impresa individuale o familiare che rispettivamente eserciti ed includa nell'oggetto sociale le attività cinematografiche o audiovisive, in modo esclusivo o prevalente;
- dd) **Piccola impresa** un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche;
- ee) **Micro impresa** un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi dell'Allegato I al regolamento CE n. 800/2008, e successive modifiche.
- eebis) **Co-produzione** in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale opera prodotta in compartecipazione tra diversi paesi dove l'Italia ha una quota minoritaria di partecipazione e che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) almeno quattordici giorni effettivi di riprese nel territorio regionale;
 - b) la post produzione realizzata su territorio regionale con l'impiego di imprese e/o laboratori aventi sede legale nella regione Lazio;
 - c) una quota, non inferiore al 30 per cento, della troupe composta da professionisti residenti nella regione Lazio;
- (18)**
- eeter) **Associazione culturale** le associazioni di cultura cinematografica, senza finalità di lucro, che operano prevalentemente nel campo della promozione e formazione del pubblico e nella produzione a basso costo di audiovisivi aventi finalità didattiche, educative e culturali. **(18)**
2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal comma 1, si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 28/2004 e alle definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 177/2005 e successive modifiche.

Art. 4

(Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrative:
- a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;
 - b) approva il documento programmatico triennale di cui all'articolo 7;
 - c) approva il programma operativo annuale di cui all'articolo 8;
 - d) disciplina l'esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2004 e successive modifiche;
 - e) autorizza la realizzazione e l'esercizio delle sale ed arene cinematografiche di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b);
 - f) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo e all'impiego nelle riprese cinematografiche dei teatri di posa, riconoscendone la loro importanza sia sotto il profilo storico che economico. **(19)**
- 1bis. La Regione anche in collaborazione con Film Commission esercita, altresì, le seguenti funzioni:
- a) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo;
 - b) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno, in particolare:
 - 1) di rassegne, mostre e festival del cinema e dell'audiovisivo, in quanto forme di espressione artistica e culturale educative;
 - 2) di opere dell'ingegno, quali la scrittura di sceneggiature, con riferimento alla fase di sviluppo di prodotti cinematografici e audiovisivi di interesse regionale e commissionati per la produzione;
 - 3) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'istituzione di una apposita mediateca regionale, con eventuali articolazioni territoriali e promuovendo la messa in rete di tutte le teche regionali pubbliche e private per un utilizzo territoriale;
 - 4) dell'attività dei produttori indipendenti;
 - c) promuove e sostiene, in concorso con le province, Roma capitale, i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, dell'audiovisivo e dei nuovi media, alla sensibilizzazione, alla formazione e allo sviluppo di una capacità critica dello spettatore, in particolare di quello giovane. **(19)**
2. Le province, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 174 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:
- a) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale;
 - b) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore e, in particolare, di quello giovane;
 - c) propongono alla Regione la ricognizione, ai fini della concessione dei contributi, delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l'organizzazione di festival, rassegne, premi e, in generale, di qualunque iniziativa ed evento avente rilievo culturale.
3. Roma capitale e i comuni, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 175 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:
- a) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e le province ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare, di quello giovane;
 - b) autorizzano la realizzazione e l'esercizio delle sale e arene cinematografiche di cui all'articolo 6.

CAPO II ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 5 (Principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche)

1. La Regione, al fine di affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio. In particolare si conforma, nell'ambito dell'esercizio della funzione di cui all'articolo 6, ai principi di seguito elencati: **(20)**

- a) sviluppo ed innovazione di una rete di sale cinematografiche efficienti, diversificate, con specifico riferimento alle mono sale e sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l'introduzione di tecnologie digitali e l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio;
- c) accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio;
- d) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso un'offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari;
- e) valorizzazione delle sale cinematografiche, come centri di aggregazione e di integrazione sociale;
- f) salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici.

Art. 6 (Autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche)

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali previsti dall'articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e in armonia con quelli di cui all'articolo 5, regola le modalità di autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche.

2. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sono individuati i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto:

- a) del rapporto tra la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza, anche di dimensione intercomunale o sovracomunale, e la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti e degli schermi;
- b) dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;
- c) del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;
- d) della fruibilità per le persone disabili.

4. Le domande per l'autorizzazione di cui al comma 2, sono inoltrate al comune territorialmente competente che le esamina con le procedure relative allo sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e le trasmette, per quanto di sua competenza, alla Regione per il rilascio dell'autorizzazione medesima, nei termini previsti dalla vigente normativa.

5. L'attività per un periodo superiore ad un anno dell'esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, comunque finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.

7. La Giunta regionale, avvalendosi dell'attività della direzione regionale competente in materia di cinema e di audiovisivo, comunica al Consiglio regionale, con cadenza annuale, i dati inerenti alla rete distributiva degli esercizi cinematografici. **(21)**

CAPO III PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 7 (Documento programmatico triennale)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, approva, sentita la commissione consiliare permanente

competente in materia di cultura, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo, il documento programmatico triennale, di seguito denominato documento programmatico. **(22)**

2. Il documento programmatico definisce, in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) i criteri per l'individuazione, nel programma operativo di cui all'articolo 8, delle priorità nell'ambito della tipologia degli interventi previsti dall'articolo 9;
- c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità.

Art. 8 (Programma operativo annuale)

1. Il programma operativo annuale, di seguito denominato programma, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 7, individua gli interventi da realizzare, nell'anno di riferimento, da parte della direzione regionale competente per materia ed indica, in particolare: **(23)**

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, anche sotto forma di concorso al completamento della copertura finanziaria delle spese, ritenute ammissibili sostenute sul territorio regionale per la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

2. Il programma è approvato, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo. **(24)**

3. **(25)**

Art. 9 (Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità e gli obiettivi previsti dall'articolo 2, la Regione promuove, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi, funzionali allo sviluppo e alla qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive:

a) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, anche in forma di garanzie finanziarie, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). In particolare, è riconosciuto specifico sostegno alla produzione di opere:

- 1) di interesse regionale;
- 2) per i ragazzi;
- 3) prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi;
- 3bis) film difficili; **(26)**
- 4) di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multiplatforma;
- 5) documentaristiche di creazione;
- 6) di genere, in particolare a basso costo;
- 7) di rilevante utilità sociale;
- 7bis) a basso impatto ambientale; **(27)**
- 8) per disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;
- 9) cinematografiche o audiovisive di animazione;
- 10) audiovisive prodotte da produttori indipendenti;
- 10bis) web series prodotte da produttori indipendenti; **(28)**
- 10ter) lungometraggi in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale; **(28)**
- 11) prodotte in teatri di posa localizzati nella Regione;
- 12) prima e seconda della casa di produzione; **(29)**
- 13) prodotte nella Regione da imprese che impiegano stagisti ed apprendisti, ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, finalizzati alla valorizzazione, all'utilizzo e alla messa a sistema, all'interno della filiera produttiva, dei teatri di posa e delle location regionali per le produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere; **(30)**
- bbis) concessione di agevolazioni e servizi di assistenza tecnico-amministrativa per la nascita e lo sviluppo di consorzi e reti di piccole e micro imprese impegnate nella produzione, distribuzione ed esercizio; **(31)**
- c) concessione, agli esercenti cinematografici di contributi diretti a favorire la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche, con particolare riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), hbis), k) e obis), a stimolare il coinvolgimento degli attori e dei registi nella presentazione dei film durante gli eventi della Film Commission e a promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale e di film difficile; **(32)**
- cbis) per le tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), hbis), k) e obis) è altresì favorita la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche; **(33)**
- d) agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, in particolare delle micro e piccole imprese;
- e) fornitura di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e consulenza, anche fiscale, strumentali alle attività di pre-produzione, produzione e post produzione cinematografica e audiovisiva, anche in concorso e collaborazione, attraverso la stipula di appositi protocolli e convenzioni, con Roma Capitale, le province ed altri soggetti pubblici e privati;

- f) partecipazione e sostegno, anche in termini di concorso al finanziamento e prevedendo altresì meccanismi di partecipazione delle imprese e delle organizzazioni del settore nella fase di programmazione di fondi dell'Unione europea, ad iniziative dell'Unione europea concernenti il settore cinematografico e audiovisivo; **(34)**
- g) concessione di contributi diretti a migliorare le condizioni di accessibilità, di sicurezza e di adeguamento tecnologico-strutturale, degli spazi adibiti a pubblico spettacolo cinematografico;
- h) fornitura di servizi di documentazione, informazione e rappresentanza, anche attraverso l'utilizzo delle strutture regionali operanti presso gli organismi dell'Unione europea, diretti a favorire la partecipazione delle imprese cinematografiche e audiovisive e degli operatori del settore ai bandi dell'Unione europea;
- i) realizzazione di servizi di internazionalizzazione, marketing e comunicazione relativi all'intera filiera dell'industria cinematografica e audiovisiva regionale, a location per le riprese, alle opere di interesse regionale, al patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale e al cineturismo, anche in concorso e collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano nel settore;
- l) formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale artistico e tecnico addetto al sistema regionale cinematografico e audiovisivo, coerentemente al repertorio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247), anche attraverso l'utilizzo dei teatri di posa localizzati nella Regione e il concorso o la collaborazione, mediante la stipula di appositi protocolli e convenzioni, di soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati;
- m) sostegno a percorsi di alta formazione, di specializzazione nonché di stages all'estero, anche attraverso la concessione di borse di studio, a favore, in particolare, di giovani avviati alle professioni tecnico-artistiche del settore cinematografico e audiovisivo e di produttori indipendenti che incoraggino l'impiego di processi a basso impatto ambientale nella produzione e distribuzione delle opere; **(35)**
- n) riconoscimento ai sensi della vigente normativa di misure di sostegno, nei periodi di non lavoro, al personale artistico e tecnico addetto al sistema cinematografico e audiovisivo;
- o) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale, nonché dei dati e delle informazioni inerenti al settore, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore, assicurandone la relativa divulgazione;
- p) monitoraggio sullo sviluppo e sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi, anche di derivazione dell'Unione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e con l'eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.
- 2bis. Le richieste di erogazione nonché i provvedimenti di erogazione dei contributi, finanziamenti ed in genere di tutti gli interventi di cui al comma 1 devono essere comunicati con la massima tempestività ed evidenza su una sezione dedicata del sito internet della Regione e accessibile a tutti i cittadini. **(36)**
- 2ter. Il richiedente dovrà rendere autocertificazione di non trovarsi personalmente e, in caso di persona giuridica, che tutti i soci della stessa, non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla vigente normativa statale e regionale per i dirigenti pubblici, gli eletti negli organi rappresentativi degli enti locali e dei componenti gli organi di indirizzo politico. **(36)**

Art. 10

(Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva)

1. La Regione, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), promuove e sostiene tramite, ogni forma di contributo o finanziamento o agevolazione, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, gli interventi da realizzare ed indica, in particolare: **(37)**
- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.
- 1bis. Non possono beneficiare dei contributi, finanziamenti o agevolazioni di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari e le società di persone o di capitali che svolgano, in maniera prevalente seppure non esclusiva, l'attività di emittente televisiva, anche analogica, su qualsiasi piattaforma di trasmissione indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni. **(38)**
2. La deliberazione di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che gli interventi siano realizzati:
- a) in collaborazione con soggetti pubblici e privati del settore, particolarmente qualificati;
- b) da soggetti individuati attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, salve le deroghe espressamente previste dalla normativa vigente in materia;
- c) con l'avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

CAPO IV

CENTRO regionale per il cinema e l'audiovisivo

Art. 11
(Istituzione del Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo)

(39)

Art. 12
(Organi)

(39)

Art. 13
(Presidente)

(39)

Art. 14
(Consiglio di amministrazione)

(39)

Art. 15
(Collegio dei revisori contabili)

(39)

Art. 16
(Incompatibilità)

(39)

Art. 17
(Statuto e regolamenti)

(39)

Art. 18
(Direttore generale)

(39)

Art. 19
(Personale)

(39)

Art. 20
(Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale)

(39)

Art. 21
(Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

(39)

Art. 22
(Società per la gestione dei servizi)

(39)

Art. 23
(Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo)

(39)

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24
(Suppressione del Centro audiovisivo della Regione Lazio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, il Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL), istituito dalla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio □CARL), è soppresso.

Art. 24bis (40)
(Partecipazione della Regione alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio)

1. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, partecipa alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di seguito denominata Fondazione, concorrendo in particolare, alle seguenti finalità, già previste nello Statuto della Fondazione:

- a) incentivare le imprese nazionali e straniere del settore audiovisivo ad investire e produrre a Roma e nel territorio regionale;
- b) realizzare azioni volte a stimolare le produzioni cofinanziate con fondi regionali a coinvolgere gli attori e i registi nella promozione dei film;
- c) promuovere unitariamente l'immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l'audiovisivo, considerati come strumento per la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione garantisce con la propria presenza nel territorio di Roma e del Lazio la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;
- b) promuovere attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;
- c) partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;
- d) realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;
- e) fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;
- f) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;
- g) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio.

3. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che il consiglio di amministrazione sia composto nel rispetto dell'articolo 22, comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;
- b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

4. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione ed alla successiva indicazione, in sede di assemblea della Fondazione stessa, dei rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, negli organi esecutivi. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.

Art. 25
(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Clausola di sospensione)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 25 bis (41) (Clausola di salvaguardia)

1. A seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le disposizioni della presente legge, laddove difformi, sono adeguate ai principi di libertà di iniziativa economica privata introdotti dagli stessi decreti legge.

2. I principi di libertà di iniziativa economica privata introdotti dal d.l. 138/2011 e dal d.l. 1/2012 e i relativi regolamenti attuativi si applicano, in luogo delle disposizioni regionali difformi, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Art. 26 (Norme transitorie)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'articolo 6, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 20 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico).

2. (42)

3. Nelle more dell'approvazione del documento programmatico e del programma di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

4. Gli interventi di cui al comma 3, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 28, sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi, anche di derivazione dell'Unione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità e con l'eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.

Art. 27 (Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:

- a) l.r. 35/1996;
- b) articolo 12 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 32; comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 17 febbraio 2005, n. 10; comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 27 febbraio 2004, n. 2; comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 6 febbraio 2003, n. 2; comma 6 dell'articolo 64 della l.r. 16 aprile 2002, n. 8; recanti modifiche e abrogazioni alla l.r. 35/1996;
- c) articoli 59, 60 e 61 della l.r. 4/2006;
- d) comma 11 dell'articolo 11 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 27; comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 6 agosto 2007, n. 15; recanti modifiche all'articolo 60 della l.r. 4/2006;
- e) articolo 21 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 31, concernente la promozione della costituzione della fondazione "Lazio, per lo Sviluppo dell'audiovisivo" e la partecipazione della Regione.

2. I capitoli di spesa riferiti alle disposizioni normative abrogate di cui al comma 1, rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.

Art. 28 (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per le spese di parte corrente, ivi comprese le spese di funzionamento del Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo nell'ambito dello stanziamento del capitolo G11900, esercizio finanziario 2012 e, per le spese in conto capitale, tramite il capitolo G12515, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, pari ad euro 15.000.000,00. **(43)**

1bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24bis si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, mediante le risorse del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" per euro 100 mila e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per euro 300 mila nell'ambito dello stanziamento dello stesso programma della medesima missione, preordinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e relativa legge di bilancio 2014 e pluriennale 2015-2016. **(44)**

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

- (1)** Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2012, n. 16
- (2)** Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (3)** Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (4)** Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (5)** Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (6)** Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (7)** Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (8)** Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (9)** Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (10)** Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (11)** Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (12)** Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (13)** Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (14)** Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (15)** Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (16)** Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (17)** Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (18)** Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera o) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (19)** Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (20)** Comma modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (21)** Comma modificato dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (22)** Comma modificato dall'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7

- (23) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (24) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (25) Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (26) Numero inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (27) Numero inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (28) Numero inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (29) Numero sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (30) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 5) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (31) Lettera inserita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 6) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (32) Lettera sostituita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 7) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (33) Lettera inserita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 8) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (34) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 9) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (35) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 10) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (36) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (37) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (38) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (39) Articolo abrogato dall'articolo 11 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (40) Articolo inserito dall'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 17
- (41) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 19, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11
- (42) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7
- (43) Articolo modificato dall'articolo 8, comma 19, lettera b), della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11
- (44) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2013, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Legge regionale Veneto 9 ottobre 2009, n. 25 (BUR n. 84/2009)

INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NEL VENETO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) sostenere attività di promozione del cinema e dell'audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni;
- b) favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- c) promuovere iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;
- d) promozione e sostegno delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della Regione;
- e) favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo;
- f) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;
- g) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla Regione nonché l'implementazione del patrimonio audiovisivo della Mediateca regionale quale archivio storico della cultura cinematografica e audiovisiva veneta;
- h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo nel Veneto.

CAPO II - Promozione del cinema e dell'audiovisivo

Art. 2 - Circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo.

1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema e dell'audiovisivo un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.

2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo, la Regione concorre alla realizzazione di progetti proposti da enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e finalizzati alla circuitazione e al coordinamento di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di valore storico, artistico e della ricerca di nuovi linguaggi espressivi con particolare attenzione al mondo della scuola e dell'università.

Art. 3 - Promozione della cultura cinematografica.

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, promuove e sostiene d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto, rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico.

Art. 4 - Programma triennale.

1. In conformità con le linee di programmazione regionale previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, approva, su proposta della Giunta, il programma triennale di promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica.

2. Il programma triennale contiene:

- a) gli indirizzi, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i criteri di verifica degli interventi nel settore della cultura cinematografica e della cultura audiovisiva;
- b) i criteri per l'individuazione delle iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto;
- c) l'ammontare delle risorse da trasferire agli enti locali per gli interventi di rilevanza locale relativi ai rispettivi ambiti territoriali;
- d) i criteri per favorire un sistema integrato regionale fra la cultura cinematografica e audiovisiva, lo spettacolo e la promozione territoriale;
- e) l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al presente Capo.

3. Il programma triennale mantiene efficacia fino all'approvazione del programma successivo.

4. Al fine di favorire la realizzazione delle attività di cui al presente Capo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti locali soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto dotati di adeguate risorse finanziarie e organizzative, che si avvalgono di professionalità riconosciute nei settori

del cinema e dell'audiovisivo e che realizzano progetti di elevata qualità artistica di interesse regionale, nazionale e internazionale.

Art. 5 - Piano annuale.

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 4, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il piano annuale degli interventi.

2. Il piano annuale individua:

- a) le iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e le relative risorse;
- b) i trasferimenti di fondi alle autonomie locali per progetti di rilevanza locale.

3. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al piano annuale degli interventi mediante atti di indirizzo e di coordinamento, per la definizione delle modalità, procedure e tempi di realizzazione.

4. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente specificando:

- a) analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia dell'azione regionale nel settore;
- b) relazione sulle attività realizzate direttamente, in collaborazione con soggetti di cui al comma 2, lettera a);
- c) relazione sulle risorse impiegate dalla Regione;
- d) relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di incentivazione alle attività cinematografiche di rilevanza locale esercitate dalle province ai sensi dell'[articolo 147](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 112" e successive modifiche.

CAPO III - Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva nel Veneto

Art. 6 - Attività di film commission. (1) (2)

1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nei settori del cinema e dell'audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;
- b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;
- c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali. (3)

3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di film commission a livello locale.

Art. 7 - Sostegno alle produzioni.

1. Nell'ambito delle attività individuate nel piano annuale di cui all'articolo 6, con specifico riferimento al sostegno a progetti di pre-produzione, produzione, post-produzione e di distribuzione, proposti da soggetti operanti nel Veneto, la Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, può concedere contributi per:

- a) sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi;
- b) oneri di produzione finalizzati a rendere le opere competitive nei mercati nazionali e internazionali;
- c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
- d) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento delle professionalità del settore.

CAPO IV - Diffusione dell'esercizio cinematografico

Art. 8 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico e audiovisivo;
- b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e comunicanti tra loro;
- d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal piano regionale di cui all'articolo 11, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche;
- e) per cinecircolo, oppure cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica.

Art. 9 - Sviluppo e qualificazione dell'attività cinematografica.

1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del Veneto si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

- a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, per favorire la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

- c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio;
- e) valorizzazione delle sale cinematografiche parrocchiali come centri di aggregazione sociale e dell'associazionismo locale attivo nella promozione del cinema nei piccoli centri.

2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici la Giunta regionale attua il principio della concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

2 bis. La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni. (4)

Art. 10 - Indirizzi e strumenti della programmazione.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi cinematografici sulla base dei seguenti indirizzi generali:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
- d) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 11 - Piano regionale delle sale cinematografiche.

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale delle sale cinematografiche contenente norme per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Nella predisposizione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

- a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
- b) i criteri per l'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
- c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

- d) l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);
- e) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
- f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore ai cento posti;
- g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

3. Il piano contiene l'indicazione della documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'articolo 13 ed i criteri generali per lo svolgimento del relativo procedimento di autorizzazione.

4. Il piano regionale delle sale cinematografiche è modificato, con le procedure di cui al comma 1, sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 14.

Art. 12 - Nucleo tecnico di valutazione.

1. Ai fini della predisposizione, dell'applicazione e della verifica del piano di cui all'articolo 11, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il Nucleo tecnico di valutazione e ne definisce il funzionamento.

2. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime il parere per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, avvalendosi, di volta in volta, nell'esame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della Provincia territorialmente competente.

3. Il Nucleo è composto:

- a) da un rappresentante delle strutture regionali competenti in materia di spettacolo, di urbanistica e di commercio;
- b) da un rappresentante dell'UPI regionale;
- c) da un rappresentante dell'ANCI regionale;
- d) da un rappresentante dell'AGIS/ANEC - Delegazione regionale.

4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c) e d) sono designati dalle associazioni di appartenenza.

5. Il Nucleo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica tre anni.

Art. 13 - Procedimento di autorizzazione.

1. La realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono subordinati ad autorizzazione comunale nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune territorialmente competente ed è rilasciata dal comune medesimo, previo parere favorevole del Nucleo tecnico di cui all'articolo 12 e nel rispetto dell'articolo 11, comma 3, con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ove istituito, oppure mediante la convocazione di apposita conferenza di servizi al fine di acquisire, in un'unica sede, i pareri, i nulla-osta e gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni.

3. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di igiene e sicurezza.

Art. 14 - Monitoraggio.

1. La Giunta regionale, anche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, "Norme sul Sistema Statistico regionale", istituisce un sistema informativo della rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, ai fini della programmazione di cui all'articolo 10, analizza l'offerta cinematografica nella Regione attraverso il monitoraggio della rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche.

3. L'attività di monitoraggio di cui al comma 2, può essere realizzata anche promuovendo opportune collaborazioni con i comuni e le province, oppure, avvalendosi, previa apposita convenzione, della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).

4. La Giunta regionale predispone con cadenza annuale un rapporto sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e lo trasmette al Nucleo tecnico di valutazione.

CAPO V - Mediateca regionale

Art. 15 - Finalità.

1. È confermata, presso la struttura regionale competente, la Mediateca regionale, già istituita ai sensi della legge regionale 1° giugno 1983, n. 30, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l'evoluzione del territorio del Veneto.

2. La Mediateca regionale cura la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio anche mediante un'opera di riproduzione e acquisizione di materiali audiovisivi storici e di fotografia storica. In particolare la Mediateca:

- a) acquisisce ovvero fotoriproduce i materiali fotografici e cinematografici disponibili presso enti, associazioni e privati;
- b) conserva i materiali fotografici e cinematografici raccolti, tra i quali pellicole e fotografie originali, fotoriproduzioni e diapositive di particolare interesse per la storia e l'evoluzione del territorio;
- c) valorizza i materiali fotografici e cinematografici di cui alle precedenti lettere.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, organismi specializzati pubblici e privati, cineteche nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce l'organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.

Art. 16 - Rete di mediateche pubbliche.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche

operanti almeno a livello provinciale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

- a) l'accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modifiche;
- b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
- c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
- d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione internazionale degli archivi del film (FIAP).

2. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti almeno a livello provinciale presso enti pubblici o privati senza fine di lucro. Sono stabiliti nel medesimo provvedimento i criteri per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l'acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 17 - Attività.

1. Al fine di promuovere e diffondere la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio e consentirne la più ampia fruibilità, la Mediateca regionale rende disponibile alle biblioteche, videoteche e mediateche pubbliche del territorio dotate di postazioni multimediali e che ne facciano richiesta, copia dei filmati di cui la Regione detiene i diritti o le autorizzazioni alle duplicazioni.

2. La Mediateca cura altresì:

- a) l'organizzazione di iniziative culturali, di studio e ricerca, finalizzate alla promozione e valorizzazione del proprio patrimonio audiovisivo e fotografico, anche in collaborazione e/o convenzione con soggetti pubblici e privati del territorio;
- b) l'organizzazione di seminari, incontri di cinematografia e fotografia, anche in collaborazione con soggetti operanti nel territorio;
- c) il deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", del patrimonio filmico e audiovisivo del Veneto. A tal fine la Giunta regionale definisce con apposita convenzione il deposito presso un soggetto pubblico o privato che presenta i requisiti necessari a garantire il rispetto dei criteri di raccolta e conservazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 2006.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Norme transitorie e finali.

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato in esenzione.

2. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di cui all'[articolo 5](#).

3. Fino all'approvazione del piano regionale delle sale cinematografiche di cui all'[articolo 11](#), le autorizzazioni di cui all'[articolo 13](#) sono rilasciate sulla base della normativa vigente.

Art. 19 - Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo.

1. Ai fini di cui agli [articoli 6](#) e [7](#) della presente legge, viene istituito il Fondo regionale di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 20 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto alle spese di cui agli [articoli 2](#) e [3](#), quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione "Azioni di promozione e sostegno del cinema e dell'audiovisivo" (funzione obiettivo F0021 "Cultura", Area Omogenea A0049 "Cultura") del bilancio pluriennale 2009-2011;

b) quanto alle spese di cui agli [articoli 12](#) e [14](#) quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio pluriennale 2009-2011;

c) quanto alle spese di cui all'[articolo 15](#), quantificate in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0167, "Iniziativa per attività editoriali e catalogazione" e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione di cui alla lettera a);

d) quanto alle spese di cui all'articolo 19, quantificate in euro 750.000,00 per l'esercizio 2010 e 850.000,00 per l'esercizio 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 4 "Interventi per la cultura" e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione di cui alla lettera a).

2. Concorrono alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge le eventuali risorse statali provenienti dal Fondo unico dello spettacolo, destinate al cinema.

Art. 21 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

a) la legge regionale l° giugno 1983, n. 30 "Istituzione della Mediateca regionale";

b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche".

(1) Rubrica sostituita da comma 1 art. 28 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.

(2) Vedi quanto disposto dall'art. 6 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che istituisce la Fondazione "Veneto Film Commission" disciplinandone costituzione, partecipazione e compiti istituzionali.

(3) Comma sostituito da comma 2 art. 28 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.

(4) Comma inserito da comma 1 art. 27 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.

Testo vigente**LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 7**

Sostegno del cinema e dell'audiovisivo

(*B.U. 09 aprile 2009, n. 34*)La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'**Sommario**[Art. 1 \(Oggetto e finalità\)](#)[Art. 2 \(Fondo per le attività cinematografiche\)](#)[Art. 3 \(Programma per le attività cinematografiche\)](#)[Art. 4 \(Autorizzazione per le sale cinematografiche\)](#)[Art. 5](#)[Art. 6 \(Fondazione Marche Cinema Multimedia\)](#)[Art. 7 \(Disposizioni finanziarie\)](#)[Art. 8 \(Norme finali e transitorie\)](#)[Art. 9 \(Abrogazione\)](#)**Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, e in particolare:

- a) incentiva l'attività di associazioni e circoli del cinema, per la promozione della cultura cinematografica nonché la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
- b) sostiene l'esercizio cinematografico e la circuitazione del cinema di qualità;
- c) favorisce l'incremento degli spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;
- d) promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse regionale;
- e) incentiva la produzione di opere cinematografiche nelle Marche al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza del territorio;
- f) sostiene la distribuzione di opere cinematografiche riguardanti le Marche, anche mediante iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
- g) favorisce la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;
- h) valorizza e sostiene il piccolo esercizio di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le attività finalizzate alla formazione del pubblico in particolare di quello giovanile.

2. La Regione promuove, inoltre, la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi:

- a) centralità dello spettatore;
- b) diffusione di una rete di sale efficiente, diversificata e capillare sul territorio;
- c) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche;
- d) garanzia del pluralismo e tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio cinematografico;
- e) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico, per il perseguimento della qualità sociale delle città e del territorio.

3. Nel definire gli indirizzi per l'insediamento dell'esercizio cinematografico, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 2*(Fondo per le attività cinematografiche)*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione istituisce il fondo per le attività cinematografiche.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione dallo Stato, dall'Unione europea o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma per le attività cinematografiche di cui all'articolo 3.

4. La Regione provvede all'attuazione delle finalità della presente legge anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

Nota relativa all'articolo 2:

Così modificato dall'art. 23, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Art. 3

(Programma per le attività cinematografiche)

1. Il programma per le attività cinematografiche individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma di cui al comma 1 che determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Il programma, in particolare, contiene:

- a) il quadro conoscitivo, nonché l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
- b) i criteri per la concessione dei contributi a sostegno della circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
- c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura;
- d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
- e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese cinematografiche così come definite dalla normativa statale e iscritte nei relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio nazionale.

Nota relativa all'articolo 3:

Così sostituito dall'art. 23, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Art. 4

(Autorizzazione per le sale cinematografiche)

1. In attuazione del d.lgs. 28/2004, l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel caso in cui la capienza complessiva della struttura sia fino a cinquecento posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.

2. La Giunta regionale determina, sentiti gli organismi associativi del settore e il Consiglio delle autonomie

locali, le modalità del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei principi di cui all'articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale nonché alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici;
- d) sostenere e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, nel rispetto del principio della libera concorrenza e favorire lo sviluppo delle sale di comunità o ecclesiali, come da articolo 2, comma 10, del d.lgs. 28/2004 nel rispetto delle specifiche finalità.

Art. 5

.....

Nota relativa all'articolo 5:

Abrogato dall'art. 7, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.

Art. 6

(Fondazione Marche Cinema Multimedia)

1. La Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata "Marche Cinema Multimedia (MCM)", finalizzata a:

- a) creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelvisive e pubblicitarie nazionali e straniere e a indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l'offerta, durante il processo produttivo, di servizi di supporto e facilitazioni logistiche, organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione;
- b) contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche.

2. La fondazione di cui al comma 1 gestisce altresì i sistemi informativi, le banche dati e gli interventi di catalogazione dei beni culturali della Regione, assicurandone la pubblica fruizione nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Alla fondazione possono partecipare gli enti locali, le Università e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.

4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto al comma 1.

5.

Nota relativa all'articolo 6:

Sostituito dall' art. 7, l.r. 15 novembre 2010, n. 16. Così modificato dall'art. 13, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 , e dall' art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30 .

L' art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30 , riorganizza la Fondazione Marche Cinema Multimedia che assume la nuova denominazione Fondazione Marche Cultura, assorbendo parte delle competenze della Fondazione Marche Musei prevista dall' art. 19, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 , nel testo previgente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 30.

Art. 7*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 277.000,00, per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 per l'anno 2009 si provvede per la somma di euro 100.000,00 mediante impiego ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 31/2001 di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2, elenco 1, del bilancio di previsione per l'anno 2008, per la somma di euro 167.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.01 e per la somma di euro 10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.03, del bilancio di previsione per l'anno 2009.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2009 e successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

3 bis. A decorrere dall'anno 2013 le somme occorrenti ai sensi dell'articolo 6 sono iscritte a carico della nuova UPB di spesa denominata "Attività cinematografiche, audiovisive, multimediali e di gestione dei sistemi informativi e delle banche dati catalografiche.

Nota relativa all'articolo 7:

Così modificato dall'art. 13, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.

Art. 8*(Norme finali e transitorie)*

01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission transita alla Regione Marche. L'inquadramento nel ruolo regionale avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l'Associazione Mediateca delle Marche. La Giunta regionale incrementa la propria dotazione organica e definisce i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'articolo 4.

2.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il piano di cui al comma 2 dell'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 8:

Modificato dall'art. 7, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 16, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.

La Corte Costituzionale, con sentenza 299/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 16, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, che aggiunge il comma 01 al presente articolo.

Art. 9*(Abrogazione)*

1.

Nota relativa all'articolo 9:
Abroga l'art. 4, l.r. 13 luglio 1981, n.16.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 8

“Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 - (Principi e finalità)

1. La Regione, nel quadro delle proprie funzioni in materia di spettacolo, stabilite con legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), e in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), disciplina le funzioni amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale o arene già attive.

2. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi cinematografici nel rispetto del principio di centralità dello spettatore e in considerazione della funzione culturale e sociale delle attività cinematografiche, favorendo l’accesso dei soggetti pubblici e privati alle risorse previste dai programmi regionali, dallo Stato e dall’Unione europea per i settori dello spettacolo e per quelli produttivi, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) promozione della fruizione cinematografica da parte delle popolazioni, valorizzando la funzione dell’esercizio cinematografico nel

quadro dello sviluppo sostenibile del territorio;

- b) tutela e riqualificazione della funzione delle sale attualmente in esercizio, con particolare riferimento a quelle dislocate nei centri storici, nelle periferie urbane, nei comuni medio-piccoli, nelle aree territoriali meno favorite;
- c) realizzazione di una rete di sale e arene cinematografiche, efficiente e tecnologicamente innovativa, razionalmente distribuita sul territorio in relazione alle diverse tipologie di strutture e di attività e ai bacini di utenza e nel rispetto della libera concorrenza;
- d) incentivazione e sviluppo dell’imprenditoria e dell’occupazione del settore cinematografico, favorendo la formazione e la qualificazione professionale degli addetti e degli operatori.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
- c) per multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, accorpate sotto il profilo strutturale in uno stesso immobile e tra loro comunicanti;
- d) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente in un periodo circoscritto, allestito su un’area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
- e) per cinema ambulante, l’esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabili con l’impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all’aperto;
- f) per cinecircolo, il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitario, destinato ad attività cine-

matografiche;

- g) per realizzazione, la costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell'area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e nella ricostruzione;
- h) per trasformazione e adattamento, la modifica di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
- i) per ristrutturazione, l'adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all'esercizio dell'attività cinematografica;
- j) per ampliamento, l'aumento dei posti di un esercizio cinematografico in attività.

Art. 3

(Indirizzi programmatici)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi e criteri generali:

a) gli indirizzi sono volti a:

- 1) programmare gli insediamenti degli esercizi cinematografici in stretto raccordo con le esigenze di sviluppo socio-culturale dei territori, con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità, e nel rispetto della sostenibilità territoriale e ambientale;
- 2) potenziare, diversificare, riqualificare e innovare tecnologicamente il sistema dell'offerta in relazione alle esigenze della collettività, favorendo l'integrazione delle sale nel contesto socio-ambientale e assicurando il riequilibrio territoriale con particolare riguardo alle zone periferiche, montane o svantaggiate, e ai comuni minori;
- 3) tutelare, incrementare e innovare tecnologicamente gli esercizi cinematografici nei centri storici e nelle aree urbane da riqualificare, anche attraverso il riutilizzo di contenitori dismessi, migliorando la vivibilità e la sicurezza delle relative zone di insediamento;
- 4) favorire la realizzazione di nuovi esercizi cinematografici, la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché l'ammoder-

namento di esercizi già attivi;

- 5) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro a tutti i lavoratori addetti all'esercizio cinematografico.

b) i criteri definiscono:

- 1) il rapporto per ambiti provinciali tra popolazione residente e numero dei posti e degli schermi;
- 2) le modalità di ubicazione delle sale e delle arene, anche nel rapporto con quelle operanti nei comuni limitrofi;
- 3) la distanza minima tra le multisale e sostenibilità territoriale della relativa localizzazione;
- 4) le caratteristiche dei drive in;
- 5) la priorità dei trasferimenti di sale o arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a);
- 6) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta cinematografica nel bacino d'utenza, in riferimento ai dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico rilevati nel triennio precedente;
- 7) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;
- 8) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- 9) le dotazioni di parcheggi di pertinenza ubicati nel manufatto o nelle immediate adiacenze;
- 10) le caratteristiche degli spazi da destinare ad attività commerciali, nei limiti della tipologia di esercizio di vicinato e le compatibilità con le attività cinematografiche.

Art. 4

(Nucleo tecnico regionale di valutazione)

1. È istituito il Nucleo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato Nucleo.

2. Il Nucleo è la struttura di supporto per la programmazione e ha i seguenti compiti:

- a) formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alla programmazione triennale e alla definizione dei parametri per l'attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 3;
- b) esprimere alla Giunta regionale pareri consultivi;

- c) esprimere parere preventivo sulle domande di autorizzazione pervenute dai comuni in ordine all'accertamento di conformità con il programma triennale di cui all'articolo 5;
- d) assicurare il monitoraggio e la verifica delle modalità di applicazione della presente legge.

3. Il Nucleo esprime il parere preventivo di cui al comma 2, lettera c), a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

4. In caso di parità di voto in seno al Nucleo nel corso dell'esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del Presidente.

5. Il Nucleo riferisce periodicamente all'Assessore regionale competente in materia di attività culturali sull'attività svolta e predispone una relazione annuale sull'applicazione della presente legge.

6. Il Nucleo dura in carica tre anni, ha sede presso l'Assessorato competente in materia di attività culturali ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) un esperto in materia di attività culturali e di spettacolo, con funzioni di Presidente;
- b) un esperto in materia di urbanistica e assetto del territorio;
- c) un esperto in materia di attività produttive;
- d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- f) un rappresentante della delegazione regionale dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCENM);
- g) un rappresentante dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS);
- h) un rappresentante dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC);
- i) un rappresentante di Unioncamere Puglia;
- j) un rappresentante delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

7. Il Nucleo è nominato con delibera della Giunta regionale, tenuto conto delle designazioni da parte degli organismi di cui al comma 6, lettere d), e), f), g), h), i) e j) dei propri rappresentanti ed è validamente costituito con almeno sei dei componenti previsti.

8. Il Nucleo è insediato entro dieci giorni dalla data di notifica della nomina, su convocazione del Presidente del Nucleo stesso.

9. Il componente nominato nel corso di un triennio in sostituzione di un altro svolge le proprie funzioni sino alla fine dello stesso triennio.

10. Svolge funzioni di segretario del Nucleo un funzionario del Settore attività culturali della Regione.

11. Ai componenti del Nucleo è riconosciuto il gettone di presenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e, ove dovuto, il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.

12. Il nucleo adotta proprie norme di funzionamento.

Art. 5

(Programma triennale per l'esercizio cinematografico)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale per l'esercizio cinematografico, di seguito denominato programma, che prevede le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3.

2. La programmazione per l'insediamento delle attività di esercizio cinematografico è concertata con l'ANCI, l'UPI, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi associativi del settore.

3. Il programma è predisposto sulla base dei parametri proposti dal Nucleo per l'attuazione dei criteri di cui all'articolo 3 e stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire nel corso del triennio;

- b) i criteri specifici relativi a quanto previsto dall'articolo 3;
- c) la documentazione da presentare ai comuni per la richiesta delle autorizzazioni;
- d) le modalità di semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti e per i cinecircoli;
- e) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di esercizio relativamente agli impianti, alle attrezzature, agli strumenti tecnologici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- f) il periodo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
- g) le possibilità di trasferimento all'interno dello stesso comune di esercizi cinematografici attivi, monosale, multisale e arene, nell'obiettivo di salvaguardarne e incentivarne l'ammodernamento; le multisale aperte a seguito di trasferimento di esercizi già attivi all'interno dello stesso comune possono essere dotate al massimo di tre schermi.

4. Il programma resta in vigore fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del programma per il triennio successivo.

Art. 6

(Autorizzazioni per l'insediamento degli esercizi cinematografici)

1. Le domande di autorizzazione per la realizzazione o la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, sono inoltrate al comune territorialmente competente, che ne trasmette, entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia autenticata al Nucleo per l'acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale.

2. Il comune territorialmente competente rilascia le autorizzazioni, previo parere preventivo favorevole del Nucleo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con le normative vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza, spettacolo, com-

mercio, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

4. Non sono consentite varianti urbanistiche che prevedono la trasformazione di zone non destinate all'edificazione o all'urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate alla costruzione di multisale.

5. Le sale cinematografiche situate entro il perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.

6. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale è consentito, ove non sussistano le condizioni economiche per la prosecuzione delle attività, purché la destinazione prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinata al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità e agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative.

8. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, completa della documentazione prevista dal programma, nonché la domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui lo sportello unico non sia stato attivato, all'ufficio comunale competente.

9. Il comune esamina le domande di cui al comma 8 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione

delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il comune notifica all'Assessorato regionale competente le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse entro sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il relativo atto amministrativo.

Art. 7

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) il mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero la mancata conclusione dei lavori entro tre anni dalla medesima data;
- b) il mancato avvio dell'attività cinematografica entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 6, comma 7;
- c) l'inattività dell'esercizio cinematografico per un periodo superiore a un anno.

2. In caso di comprovati motivi ostativi alla realizzazione dei lavori o all'esercizio dell'attività derivanti da cause non imputabili all'interessato, i termini di cui al comma 1 sono prorogati per non più di una volta e per non più di un anno, sulla base di apposita istanza che il soggetto interessato presenta al comune competente entro i termini per la decadenza dell'autorizzazione previsti dallo stesso comma 1.

3. La decadenza è dichiarata dal comune competente con motivato atto, che è notificato alla Regione entro sessanta giorni.

4. Restano valide le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

Art. 8

(Monitoraggio)

1. L'Osservatorio regionale dello spettacolo,

istituito con l.r. 6/2004, nell'ambito delle proprie funzioni provvede al monitoraggio sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e sulla tipologia dell'offerta, in relazione alle diverse aree territoriali regionali, con riguardo specificatamente alle modifiche del sistema della domanda e dell'offerta cinematografica e alla variazione quantitativa e qualitativa del pubblico.

2. L'Assessorato competente annualmente valuta l'attuazione del programma di cui all'articolo 5 sulla base della relazione predisposta dal Nucleo tecnico regionale e del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale dello spettacolo.

Art. 9

(Decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del programma di cui all'articolo 5, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1, 2, lettere a) e b), 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 10

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione :

- a) la Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Nucleo tecnico regionale, adotta il programma regionale triennale per l'esercizio cinematografico nei modi di cui all'articolo 5.

2. Le autorizzazioni per la realizzazione o la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già attive, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del programma di cui all'articolo 5.

3. Sono escluse dalla disciplina della presente legge le domande di autorizzazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali prima della data di entrata in vigore del programma di cui all'articolo 5, nonché le autorizzazioni per gli

esercizi in corso di realizzazione per le quali, alla stessa data di entrata in vigore del programma, è stata rilasciata almeno la concessione edilizia di destinazione d'uso.

4. Limitatamente al corso di vigenza del primo programma triennale derivante dalla presente legge, il cambio di destinazione d'uso è consentito anche agli esercizi cinematografici e teatrali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più attivi da almeno un anno; tale cambio di destinazione d'uso deve essere comunque conforme agli strumenti urbanistici vigenti e fa salva la possibilità che i relativi immobili vengano acquisiti a patrimonio pubblico da parte degli enti locali entro un anno dalla data della istanza di cambio di destinazione d'uso avanzata dall'esercente.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 11, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di consulenze), gravano sul capitolo 2020 dell'unità previsionale di base 10.05.01.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 maggio 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 9

“Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n.18)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato)

1. In sede di prima applicazione delle misure del piano di tutela delle acque (relative alle aree interessate da contaminazione salina e di tutela quali - quantitativa) e al fine di un indirizzo unitario delle strutture tecniche provinciali (ex geni civili), in attesa sia delle risultanze del progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda che della definizione del bilancio idrico, le concessioni preferenziali richieste sino al 31 dicembre 2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione alla ricerca è stata richiesta entro il 17 luglio 2007 sono rilasciabili e mantengono carattere provvisorio, per quanto riguarda i quantitativi derivabili, in relazione alla disponibilità della risorsa e all'equilibrio del bilancio idrico.

2. La portata media delle acque sotterranee estraibili può essere ridotta o incrementata in relazione alle disponibilità stagionali; sono fatti salvi i provvedimenti di urgenza che l'autorità

§ 2.5.35 - L.R. 3 maggio 2006, n. 10.

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 24/05/2006)

Art. 1. (Finalità e principi)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografica), disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività. Detta, inoltre, norme per l'istituzione della Film Commission regionale della Liguria e della mediateca regionale.

2. La Regione favorisce la più adeguata presenza del pubblico, promuovendo la migliore distribuzione, qualificazione e sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio attraverso:

- a) lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- b) lo sviluppo del pluralismo e la tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- c) la valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

TITOLO I

DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN LIGURIA

*Art. 2.
(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
- d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche. Non sostanzia la nozione di arena lo spazio occupato per attività stagionale, non delimitato fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privo di posti a sedere; (5)
- e) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio, destinato a proiezioni per una utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.

Art. 3. (Sviluppo e qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica)

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
- d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei Comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzati successivamente.

Art. 4. (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto:

- a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
- b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
- c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
- e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
- f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

2. La Giunta regionale disciplina inoltre:

- a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a n. 100 posti e per i cinecircoli e cinestudi;
- b bis) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le arene operanti nei comuni sprovvisti di altre sale cinematografiche, compresi gli spazi occupati per attività stagionale, non delimitati fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privi di posti a sedere, che effettuano proiezioni gratuite di opere – eccetto documentari – prodotte da almeno cinque anni e in numero non superiore a otto a stagione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d); (6)
- c) le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni

in materia di pianificazione territoriale. (7)

Art. 5. (Nucleo tecnico regionale)

1. La Regione istituisce un Nucleo tecnico con funzioni consultive e per il rilascio dei pareri ai Comuni per le autorizzazioni di cui all'articolo 6. (8)

2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni, ed è composto da:

a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;

d) (Omissis) (12)

e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);

f) un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);

g) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio della Liguria. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione. (9)

3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito. (10)

4. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.

Art. 6. (Rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciate dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5.

1 bis. Ai comuni che rilasciano le autorizzazioni spettano i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge. (11)

Art. 7. (Monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica)

1. La Regione al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio, nonché della collaborazione dell'A.G.I.S.. (13)

2. La Struttura regionale competente in materia di spettacolo predispone un rapporto annuale sull'andamento e sulle tendenze dei consumi cinematografici, da presentare alla competente commissione consiliare di norma entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

TITOLO II

FILM COMMISSION REGIONALE E MEDIATECA REGIONALE

Art. 8. (Istituzione della Film Commission regionale)

1. E' istituita la Film Commission regionale. La Film Commission regionale è una associazione tra enti promossa e sostenuta direttamente dalla Regione Liguria e dai Comuni capoluogo, che possono essere soci fondatori. Possono, altresì,

aderire, in qualità di soci fondatori, le Film Commission esistenti sul territorio al momento dell'approvazione della presente legge, nonché altri soggetti pubblici e privati. (14)

2. La Film Commission regionale, anche di concerto con istituzioni nazionali, provvede a:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane e estere;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Liguria;

c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, studio e ricerca;

d) valorizzare il patrimonio storico-culturale della mediateca regionale.

3. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regola la Film Commission regionale.

3 bis. La Regione concede contributi annuali a favore della Film Commission sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale e tenuto conto dei programmi di attività presentati dalla Film Commission. (15)

Art. 9. (Mediateca regionale) (16)

1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.

2. La mediateca:

a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;

b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;

c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, si può provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati.

4. La Regione può prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalità previste dal comma 2 e sulla base della disponibilità di bilancio.

TITOLO III

INTERVENTI REGIONALI PER INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO

Art. 10. (Interventi specifici a favore dello spettacolo cinematografico) (4)

1. La Regione sostiene l'attività del circuito dei Cinema d'essai quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica in Liguria e la realizzazione di Festival cinematografici di alto livello.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di presentazione delle istanze.

3. La Regione può stipulare con la delegazione regionale ligure dell'Associazione Generale Italiana per lo Spettacolo convenzioni dirette alla realizzazione di iniziative di promozione culturale ed

educativa per la valorizzazione della cultura cinematografica, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 11. (Contributi per iniziative di particolare rilievo) (2)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura, nonché quelle volte alla promozione e valorizzazione turistica del territorio attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro per la realizzazione degli eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l'allestimento dei medesimi. (3)

2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono presentare caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto.

3. (Omissis) (17)

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità degli interventi regionali nonché l'intensità degli stessi, definendo altresì i parametri per l'individuazione delle iniziative di cui al comma 1. (18)

5. (Omissis) (19)

Art. 11 bis. (Fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico-educativo) (1)

1. La Regione Liguria sostiene finanziariamente la realizzazione di programmi culturali diretti all'approfondimento di conoscenze cinematografiche, musicali, teatrali, storiche, scientifiche degli studenti di ogni ordine e grado, attraverso la proiezione di supporti sia digitali, sia analogici nelle sale cinematografiche liguri.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la modalità di accesso ai finanziamenti, di cui al comma 1, anche prevedendo la stipula di apposita convenzione tra la Regione Liguria, l'AGIS - Delegazione regionale ligure e l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E
ABROGATIVE

Art. 12. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 13. (Norma transitoria)

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale approva i criteri di cui all'articolo 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto di cui all'articolo 7, comma 2, è presentato entro l'anno successivo all'attivazione del sistema informativo di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.

Art. 14. (Abrogazioni)

1. L'articolo 21 (Cineteca regionale) della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale) e

successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Note

(1) Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 25 novembre 2009, n. 55 .

(2) Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40.

(3) Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16, successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

(4) Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

(5) Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

(6) Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

(7) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

(8) Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

(9) Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

(10) Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

(11) Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

(12) Lettera abrogata dall'art. 149 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

(13) Comma così modificato dall'art. 149 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

(14) Comma così modificato dall'art. 149 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

(15) Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

(16) Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

(17) Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

(18) Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

(19) Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17.

"Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte".

(B.U. 29 dicembre 2005, suppl. al n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Finalità e principi)

1. Nell'ambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche. In particolare sono disciplinate le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.

2. Al fine di promuovere una più adeguata e migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

- a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

3. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della legge si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
- d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal regolamento di cui all'articolo 4, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
- e) per cinecircoli e cinestudi si intendono spazi di carattere associativo a norma delle leggi relative alla sicurezza.

Art. 3. (Indirizzi di programmazione)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi generali:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
- d) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;
- e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche di cui al regolamento attuativo previsto all'articolo 4.

Art. 4. (Strumenti di programmazione)

1. Tenendo conto degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Nella predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

- a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
- b) i criteri per l'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
- c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- d) l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);
- e) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;
- f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti;
- g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;
- h) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'articolo 6 e le modalità di effettuazione dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 5. (Nucleo di valutazione)

1. Ai fini dell'applicazione e della verifica del regolamento di cui all'articolo 4, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Nucleo tecnico di valutazione (di seguito Nucleo) così composto:

- a) un rappresentante delle Direzioni regionali competenti;
- b) un rappresentante dell'Unione province piemontesi (UPP);
- c) un rappresentante ciascuno per:
 - 1) l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)-Associazione regionale del Piemonte;
 - 2) la Lega delle autonomie locali;
 - 3) l'Associazione nazionale piccoli comuni di Italia (ANPCI);
- d) un rappresentante dell'Unioncamere Piemonte;
- e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono designati dagli enti di appartenenza.

3. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime i pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6. Dura in carica tre anni e può avvalersi, di volta in volta, nell'esame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della provincia e di un rappresentante del comune territorialmente competenti.

4. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo può avvalersi di un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

Art. 6. (Rilascio delle autorizzazioni)

1. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo, fatto salvo quanto disposto in applicazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f).

Art. 7. (Monitoraggio)

1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare:

a) un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

b) un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

2. Il rapporto di cui al comma 1, lettera b), e ogni altra informazione utile per una valutazione dell'applicazione della legge sono trasmesse a cura della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 8. (Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione il rapporto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è trasmesso alla Commissione consiliare competente trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2005

Mercedes Bresso

Toscana

L.R. 27-12-2004 n. 78

Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico.

Pubblicata nel B.U. Toscana 5 gennaio 2005, n. 1, parte prima.

Art. 1

Oggetto e principi.

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana in materia di modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi:

- a) centralità dello spettatore;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- c) crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, qualità del lavoro e formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- e) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

Art. 2

Obiettivi generali.

1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio sulla base dei seguenti obiettivi generali:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

d) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio cinematografico.

1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione, solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.

2. La Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

5. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

Art. 4

Indirizzi regionali.

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ed emanati previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Gli indirizzi sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto fra l'altro dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo nell'ambito cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari, delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.

Art. 5

Regolamento di attuazione.

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

- a) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'articolo 3;
- b) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di strutture ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

Monitoraggio e informazione.

1. La Giunta regionale realizza un sistema informativo della rete distributiva e un sistema di monitoraggio, e comunica annualmente i risultati al Consiglio regionale.